

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7185	20 aprile 2016	ISTITUZIONI / CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

Revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici

INDICE

I.	INTRODUZIONE	5
1.	Obiettivo della revisione	5
2.	Sistema maggioritario	6
3.	Organizzazione del settore dei diritti politici	7
4.	Procedura di consultazione.....	7
5.	Messaggi pendenti.....	7
II.	COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI	8
1.	Campo di applicazione (art. 1).....	8
2.	Diritto di voto (art. 2-4)	8
a.	In generale	8
b.	Cittadini domiciliati all'estero: diritto di voto	9
c.	Cittadini domiciliati all'estero: Comune di voto	13
d.	Esclusione dai diritti politici (art. 12)	13
3.	Catalogo elettorale (art. 5-8).....	14
a.	Principio 14	
b.	Iscrizione e radiazione	14
c.	Contenuto 14	
d.	Consultazione	15
e.	Pubblicazione.....	15
4.	Diritto di eleggibilità (art. 9-10).....	15
5.	Ineleggibilità (art. 11).....	15
6.	Luogo di voto (art. 13).....	16
a.	In generale	16
b.	Svizzeri all'estero	16
c.	Voto nel Comune di residenza.....	16
7.	Convocazione delle assemblee dei cittadini (art. 14-15).....	17
8.	Locali di voto (art. 16).....	17
9.	Materiale di voto (art. 17-18).....	17
a.	Materiale di voto (art. 17)	17
b.	Invio del materiale di voto (art. 18)	19
10.	Operazioni di voto (art. 19-20)	22
a.	Giorni e orari di voto (art. 19).....	22
b.	Accesso ai locali di voto (art. 20)	23
11.	Esercizio del voto (art. 21-25).....	23
a.	Voto di persona all'ufficio elettorale (art. 21)	23
b.	Voto accompagnato (art. 22)	24

c.	Voto per corrispondenza (art. 23)	24
d.	Voto elettronico (art. 24)	24
e.	Norme di esecuzione (art. 25).....	25
f.	Ticinese all'estero: esercizio del voto in caso di elezioni e di votazioni comunali.....	25
12.	Espressione del voto (art. 26-28).....	25
a.	Votazioni (art. 26).....	25
b.	Elezioni (art. 27-28).....	26
13.	Uffici elettorali (art. 29-32).....	26
a.	Composizione e organizzazione (art. 29-30).....	26
b.	Delegati (art. 31)	28
c.	Compiti (art. 32)	28
14.	Spoglio (art. 33-39)	29
a.	Spoglio comunale e spoglio cantonale (art. 33)	29
b.	Costi dello spoglio	30
c.	Compiti dell'ufficio elettorale (art. 34-35)	31
d.	Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio (art. 36).....	31
e.	Compiti del Consiglio di Stato (art. 37)	32
f.	Composizione e compiti dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38-39)	32
15.	Computo dei voti delle liste e dei candidati (art. 40).....	33
16.	Validità e nullità delle schede (art. 41-42)	33
17.	Proclamazione e pubblicazione dei risultati (art. 43).....	34
18.	Trasmissione del materiale di voto	35
19.	Conservazione e distruzione del materiale di voto (art. 44)	36
20.	Presentazione delle proposte di lista e di candidatura (art. 45-55)	36
a.	Proponenti (art. 45-47).....	36
b.	Candidature (art. 48).....	38
c.	Deposito della proposta (art. 49)	39
d.	Esame della proposta (art. 50).....	40
e.	Ritiro e rinuncia della candidatura (art. 51-52)	41
f.	Definizione e pubblicazione delle liste (art. 53-54).....	41
g.	Disposizioni di esecuzione (art. 55)	43
21.	Disposizioni generali sulle elezioni (art. 56-69)	44
a.	Elezione tacita (art. 56)	44
b.	Elezione prorogata (art. 57)	44
c.	Facoltà di designazione dopo la ripartizione (art. 58).....	45
d.	Parità di voti (art. 59).....	45
e.	Dimissioni e rinuncia al subingresso (art. 60).....	46
f.	Subingresso (art. 61-62)	46
g.	Elezioni complementari (art. 63-64).....	47
h.	Maggioranza assoluta (art. 65)	48
i.	Elezione con il sistema della maggioranza relativa (art. 66)	48
j.	Ritiro delle candidature (art. 67)	49
k.	Decesso di un candidato (art. 68).....	49
l.	Entrata in carica (art. 69)	50
22.	Elezione del Gran Consiglio (art. 70-72).....	50
a.	Ripartizione dei seggi (art. 70).....	50
b.	Rappresentanza regionale (art. 71)	51
c.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 72)	52
d.	Elezione della Costituente (art. 113).....	52
23.	Elezione del Consiglio di Stato (art. 73-74)	52
a.	Ripartizione dei seggi (art. 73).....	53

b.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 74)	53
24.	Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati (art. 75)	53
25.	Elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti (art. 76-77).....	53
26.	Elezione del Consiglio comunale (art. 78-79 e 82).....	54
a.	Ripartizione dei seggi (art. 78-79).....	54
b.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 82)	54
27.	Elezione del Municipio (art. 80-81 e 83)	54
a.	Ripartizione dei seggi (art. 80).....	54
b.	Membri supplenti del Municipio (art. 81).....	54
c.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 83)	55
28.	Elezione del sindaco (art. 84-87)	55
a.	Data e sistema di elezione (art. 84)	55
b.	Convocazione dell'assemblea (art. 85).....	55
c.	Sindaco ad interim (art. 86).....	56
d.	Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 87)	56
29.	Incompatibilità (art. 88-90)	56
a.	Incompatibilità per parentela (art. 88)	56
b.	Incompatibilità per funzione (art. 89)	56
c.	Incompatibilità per carica e diritto di opzione (art. 90).....	58
30.	Dichiarazione di fedeltà (art. 91).....	58
31.	Notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-94)	58
a.	Notifica dei finanziamenti ai partiti politici, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-93)	58
b.	Finanziamento di campagne da parte dei Comuni (art. 94)	59
32.	Iniziative e referendum (art. 95-124).....	59
33.	Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio (art. 125-132)	60
34.	Pubblicazioni (art. 133-134)	60
35.	Termini (art. 135-136)	61
36.	Rimedi giuridici (art. 137-141).....	61
a.	Ricorso contro il catalogo elettorale (art. 137).....	61
b.	Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria (art. 138).....	62
c.	Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni (art. 139).....	62
d.	Ricorso contro le votazioni federali e l'elezione del Consiglio nazionale (art. 140)	64
e.	Impugnabilità delle decisioni (art. 141)	64
37.	Sanzioni disciplinari (art. 142-143)	64
38.	Strumenti tecnici e informatici (art. 144)	64
39.	Ripartizione dei costi dello spoglio per le elezioni comunali (art. 145).....	65
40.	Disposizioni esecutive (art. 146).....	65
41.	Entrata in vigore (art. 147-148).....	65
42.	Disposizioni transitorie: modifica della Costituzione sul diritto di voto del Ticinese all'estero	66
43.	Modifica di altre leggi	66
a.	Legge organica comunale.....	66
b.	Legge sulle elezioni patriziali	67
c.	Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.....	67
d.	Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.....	67
III.	ATTI PARLAMENTARI PENDENTI.....	68
1.	Mozione del 18 marzo 2009 concernente l'introduzione del voto elettronico nelle votazioni ed elezioni cantonali.....	68
2.	Iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza e voto elettronico).....	68

3.	Iniziativa parlamentare presentata il 15 aprile 2013 nella forma generica per la limitazione della durata delle cariche politiche a quattro legislature.....	68
4.	Iniziativa parlamentare presentata il 28 gennaio 2013 nella forma generica per inserire nella legge organica comunale l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari	68
5.	Iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 52 della legge sull'esercizio dei diritti politici (pubblicazione dei dati di <i>panachage</i> complessivi nelle elezioni comunali).....	69
6.	Mozione del 24 settembre 2013 concernente la maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni	69
7.	Iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata per l'abrogazione dell'articolo 111a della legge sull'esercizio dei diritti politici incompatibilità per funzione e una nuova formulazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale.....	69
8.	Iniziativa parlamentare presentata il 1° aprile 2014 nella forma elaborata per l'elaborazione di progetti conformi in caso di iniziative popolari costituzionali generiche e di iniziative popolari legislative generiche.....	70
9.	Iniziativa parlamentare presentata il 14 aprile 2014 nella forma generica per la modifica dell'articolo 56 della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente la distruzione del materiale di voto	70
10.	Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 26 capoverso 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici	70
11.	Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per uno spoglio cantonale più trasparente	71
12.	Iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica per la pubblicazione delle relazioni di interessi dei candidati per le elezioni politiche e la magistratura.....	71
13.	Iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica per modificare il numero e il periodo di raccolta delle firme per la presentazione di domande di iniziativa e di referendum	72
14.	Iniziativa parlamentare presentata il 23 febbraio 2015 nella forma generica per l'introduzione del sistema maggioritario nell'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.....	73
15.	Mozione presentata il 22 settembre 2015 concernente il sistema maggioritario	73
16.	Iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 nella forma generica per stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura	74
17.	Iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 nella forma generica per la fissazione del principio secondo cui i conti consuntivi sono discussi dal Gran Consiglio prima del termine della legislatura	74
18.	Iniziativa parlamentare presentata il 23 settembre 2015 nella forma elaborata per procedure di ricorso in materia elettorale celeri e gratuite.....	76
IV.	RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE	77
V.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE	77
1.	Relazione con le Linee direttive	77
2.	Conseguenze finanziarie	77
VI.	CONCLUSIONE.....	78

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

vi sottoponiamo il progetto di revisione totale della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). La revisione riguarda aspetti di natura prevalentemente tecnica del diritto elettorale. Per contro, non vengono modificati i principi sui quali si fonda il diritto elettorale e il sistema di ripartizione dei seggi nei vari tipi di elezione.

I. INTRODUZIONE

1. Obiettivo della revisione

La legge vigente sull'esercizio dei diritti politici in sedici anni è stata modificata ben 39 volte. Tra gli adeguamenti più rilevanti, ricordiamo, indicando l'anno di entrata in vigore:

- l'introduzione della facoltà di introdurre i circondari elettorali nell'elezione del Consiglio comunale (2004);
- l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni per i cittadini residenti fuori Cantone o all'estero (2005), nelle votazioni cantonali (2005), nell'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (2011) e nelle elezioni cantonali e comunali (2015);
- l'introduzione della cosiddetta scheda senza intestazione di lista (2007);
- l'introduzione dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale per le cariche di elezione cantonale e di membro del Municipio (2007);
- l'introduzione delle norme sulla revoca del Municipio (2011).

Oltre ai temi più importanti, che sono già stati oggetto di modifica della legge, vi sono numerosi ulteriori aspetti secondari che meritano di essere disciplinati meglio o in modo diverso nella legge. Per tale ragione, l'Ufficio votazioni e elezioni della Divisione della giustizia ha preso nota delle questioni emerse nel corso degli anni. Con il messaggio perseguiamo l'obiettivo di porre rimedio a qualche lacuna e di coordinare meglio alcune disposizioni. Inoltre, vogliamo semplificare alcune procedure nelle quali si manifestano problemi di applicazione.

Prima di elaborare il progetto, l'Ufficio votazioni e elezioni ha coinvolto i Comuni, sottoponendo loro un questionario per raccogliere informazioni e proposte sui temi più importanti o che nel corso degli anni hanno posto più problemi. Ben 121 Comuni dei 147 Comuni esistenti al momento dell'indagine hanno fornito indicazioni e suggerimenti. Il progetto allegato tiene conto in larga misura delle indicazioni e dei suggerimenti da loro formulati. D'altronde, spesso le medesime proposte sono state presentate da più parti. Siamo convinti che il nuovo disegno di legge porti un miglioramento e renda più agevole l'attività per i Comuni. Sono stati inoltre interpellati anche i servizi dell'amministrazione cantonale più coinvolti nei processi elettorali: si tratta della Cancelleria dello Stato, della Sezione degli enti locali e del Centro dei sistemi informativi. Infine, è stata sentita anche l'Associazione ticinese funzionari controllo abitanti.

Poiché sono toccati numerosi articoli, abbiamo deciso di proporre una revisione totale della vigente legge sull'esercizio dei diritti politici. Il commento e le spiegazioni sulle nuove norme sono esposti nel capitolo II.

Oltre alla legge sull'esercizio dei diritti politici, con questo messaggio presentiamo anche la proposta di modificare la Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost. cant.) per quanto riguarda il diritto di voto dei cittadini ticinesi all'estero, mediante l'abrogazione dell'articolo 30. Per le spiegazioni sulla modifica della Costituzione cantonale rimandiamo al capitolo n. II.2.b.

2. Sistema maggioritario

Nel 2015 sono stati presentati due atti parlamentari concernenti il tema del passaggio al sistema maggioritario nell'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio (capitolo n. III.14-15). Già in passato Governo e Parlamento si sono espressi su questo tema.

Il 31 maggio 1999 era stata presentata dal deputato Righinetti e cofirmatari un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata per un sistema di voto maggioritario in Ticino. La proposta era stata esaminata in modo approfondito. Dapprima al dott. Pierre Garrone della Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto – nota come Commissione di Venezia – del Consiglio d'Europa era stato conferito il mandato di effettuare uno studio sull'introduzione del sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. Il rapporto è stato consegnato il 7 marzo 2001. In seguito all'esito di una prima consultazione dei partiti politici il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per esaminare gli scenari di sistema maggioritario applicabili alla realtà del nostro Cantone. Il rapporto del 30 dicembre 2004 di tale gruppo di lavoro è poi stato pubblicato e posto in consultazione. Il Consiglio di Stato ha quindi preso posizione per il mantenimento del sistema proporzionale mediante il messaggio n. 5750 del 25 gennaio 2006. Il 5 giugno 2007, il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa parlamentare con 52 voti contrari, 21 voti favorevoli e 3 astenuti, confermando il sistema di ripartizione vigente.

Il 19 aprile 2010 sono state depositate dal deputato Chiesa e cofirmatari due ulteriori iniziative parlamentari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio ha respinto i due atti parlamentari con 48 voti contrari, 11 voti favorevoli e un'astensione.

Nel nostro Cantone il sistema maggioritario è applicato per l'elezione del sindaco (art. 101 cpv. 1 LEDP), per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati (art. 48 cpv. 1 Cost. cant. e art. 88 cpv. 1 LEDP), per l'elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti (art. 90 cpv. 1 LEDP) e, in alcuni casi, nelle elezioni complementari (art. 78 lett. a, art. 84 lett. a, art. 96 LEDP).

La Costituzione cantonale prescrive la ripartizione dei seggi con il sistema proporzionale per l'elezione del Municipio e del Consiglio comunale (art. 18 cpv. 1 Cost. cant.), del Gran Consiglio (art. 58 cpv. 1 Cost. cant.), del Consiglio di Stato (art. 66 cpv. 1 Cost. cant., specificando nell'art. 66 cpv. 2-4 Cost. cant. che, tra i vari sistemi proporzionali, si applica il metodo di ripartizione Hagenbach-Bischoff) e della Costituente (art. 84 cpv. 3 Cost. cant.). Il passaggio al sistema maggioritario per l'elezione di queste autorità implica pertanto la modifica della Costituzione.

La revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici si pone l'obiettivo di aggiornare la legislazione e semplificare alcune procedure elettorali. Non rientra invece tra gli scopi perseguiti dalla riforma la modifica del sistema di ripartizione dei seggi e l'eventuale estensione del sistema maggioritario all'elezione degli organi esecutivi e legislativi sul piano cantonale e comunale. Il Consiglio di Stato è quindi dell'opinione di trattare in modo separato gli atti parlamentari presentati di recente sul sistema maggioritario, rilevando che sul tema – come abbiamo indicato sopra – vi sono già rapporti

riferiti al nostro Cantone, i quali possono fungere da base per un nuovo esame dell'attuabilità e dell'opportunità dell'introduzione del sistema maggioritario in Ticino.

3. Organizzazione del settore dei diritti politici

Nei mesi scorsi, il Consiglio di Stato ha deciso di organizzare in modo diverso il settore dei diritti politici per raggruppare in un unico servizio gli uffici cantonali competenti nelle materie elettorali. La riorganizzazione amministrativa persegue il medesimo obiettivo della revisione legislativa: entrambe mirano a semplificare e migliorare le procedure nell'applicazione della legislazione sull'esercizio dei diritti politici.

La nuova organizzazione, in vigore dal 1° gennaio 2016, è stata formalizzata dal Consiglio di Stato mediante la modifica, adottata il 10 dicembre 2015, del regolamento del 18 novembre 1998 di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici (RALEDP). Fino all'anno scorso, le competenze in materia di diritti politici erano ripartite tra la Cancelleria dello Stato e l'Ufficio votazioni e elezioni, subordinato alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni. Dal 1° gennaio 2016 l'Ufficio votazioni e elezioni è divenuto il Servizio dei diritti politici: esso è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è ora subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato. Il nuovo Servizio dei diritti politici è responsabile dell'applicazione della legislazione elettorale nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni di competenza cantonale. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

4. Procedura di consultazione

Il 20 maggio 2014, il Consiglio di Stato ha trasmesso in consultazione ai sette partiti politici rappresentanti in Gran Consiglio l'avamprogetto di revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici. Il 3 settembre 2014 il medesimo avamprogetto è stato trasmesso anche alla *Piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni*, come convenuto in occasione della seduta del 27 agosto 2014.

Nel complesso, il progetto di revisione è condiviso.

Le osservazioni e le proposte di modifica presentate dai partiti politici riguardano perlopiù aspetti puntuali che non mettono in discussione l'impostazione della riforma. Varie proposte sono state recepite nel messaggio.

Da parte dei Comuni sono state formulate osservazioni solo riguardo alla proposta di nuova disposizione (art. 29 cpv. 2) che, per le elezioni comunali, prescrive che nell'ufficio elettorale non vi può essere più di un membro del Municipio. Questa norma è stata criticata e i Comuni ne hanno domandato la soppressione.

5. Messaggi pendenti

Il 15 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6932 concernente la modifica dei rimedi giuridici contro i risultati delle elezioni e delle votazioni. Le proposte sono state riprese, aggiornandole, in questo messaggio. Pertanto, il Consiglio di Stato ritira il messaggio n. 6932, invitando il Gran Consiglio a esaminare il tema dei rimedi giuridici in materia elettorale nell'ambito della revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici qui proposta.

II. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

1. Campo di applicazione (art. 1)

In materia di votazioni e di elezioni, la legge sull'esercizio dei diritti politici disciplina le procedure per la loro organizzazione. Non è invece la LEDP a stabilire in quali casi occorre sottoporre un oggetto al voto popolare, bensì altre norme legali, quali, per esempio, gli articoli 39-41 Cost. cant. per le votazioni cantonali su iniziativa legislativa popolare o dei Comuni, l'articolo 42 Cost. cant. per la votazione cantonale su referendum, gli articoli 82 e 84 Cost. cant. per le votazioni cantonali su modifiche della Costituzione, gli articoli 75-79 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) per le votazioni comunali e l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2003 sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni per le votazioni consultive comunali in materia di fusione di Comuni.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge. Il capoverso 1 fa riferimento alla revoca del Consiglio di Stato. Poiché il 7 marzo 2010 i cittadini hanno approvato la modifica della Costituzione cantonale per introdurre anche la revoca del Municipio, proponiamo di completare la norma con questo riferimento. Il nuovo principio era stato recepito nella LEDP con la modifica del 15 dicembre 2010. Nel progetto, le disposizioni sulla revoca del Municipio figurano negli articoli 125-132.

Nel nuovo quarto capoverso è indicato che le regole della legislazione elettorale valgono anche per le votazioni consultive. Restano evidentemente riservate le norme delle leggi speciali. Si tratta, per esempio, dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2003 sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, il quale stabilisce quando ha luogo una votazione consultiva comunale nelle procedure di fusione dei Comuni e fissa delle regole sull'istituzione degli uffici elettorali nel caso di votazioni consultive su progetti che interessano frazioni o porzioni di Comuni. Il nuovo capoverso, formulato in maniera generale, si riferisce anche alle eventuali votazioni consultive sul piano cantonale. Nella legislazione elettorale vigente figura un solo riferimento alle votazioni consultive, nell'articolo 42e capoverso 4 RALEDP, introdotto il 15 aprile 2005, che prevede l'invio di un opuscolo informativo nelle votazioni consultive comunali. È pertanto opportuno fornire una base legale più solida per le modalità di tenuta delle votazioni consultive.

Nell'articolo 1 non figura il riferimento alle domande di iniziativa e di referendum a livello comunale. Questi istituti sono disciplinati dagli articoli 75-79 LOC. L'articolo 79 LOC rinvia alla LEDP quale diritto sussidiario.

2. Diritto di voto (art. 2-4)

a. In generale

L'articolo 34 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) sancisce il principio secondo cui "*i diritti politici sono garantiti*". Il diritto di voto in materia comunale, cantonale e federale è conferito a ogni cittadino svizzero maggiorenne domiciliato nel Cantone (art. 27 cpv. 1 Cost. cant., art. 136 Cost., art. 2-4 LEDP). Questo principio conosce due eccezioni che hanno una portata diversa a seconda che si tratti di materia comunale e cantonale da un lato o di materia federale dall'altro: la prima eccezione estende la cerchia degli aventi diritto di voto ai cittadini domiciliati all'estero (capitolo n. II.2.b); la seconda esclude dai diritti politici le persone incapaci di discernimento (capitolo n. II.2.d).

A dipendenza del livello della votazione, vi sono termini di attesa diversi. Questi termini sono ammissibili, perché l'articolo 39 capoverso 4 della Costituzione federale lascia ai Cantoni la possibilità di prevedere dei termini di attesa per il conferimento dei diritti politici in materia cantonale e comunale fino a tre mesi in caso di cambiamento di domicilio. Nel

caso di partenza per un altro Cantone, lo stralcio del catalogo è invece immediato anche in materia comunale per evitare che una persona sia iscritta contemporaneamente in due cataloghi elettorali comunali, visto che in vari Cantoni i termini di attesa sono più brevi.

Di principio, il momento determinante per stabilire il luogo di esercizio del diritto di voto è quello della data della votazione o dell'elezione. Nel caso di trasferimento di un avente diritto di voto da un Comune a un altro nel periodo precedente una votazione o elezione, egli eserciterà il diritto di voto nel Comune in cui sarà iscritto al momento della scadenza del termine di attesa. Se il termine di attesa scade pochi giorni prima della data della votazione o dell'elezione, il diritto di voto sarà esercitato nel nuovo Comune. A questo proposito occorre sottolineare che il voto per corrispondenza in sé non conferisce il diritto di voto ma costituisce un'agevolazione per chi gode del diritto di voto per una specifica votazione o elezione. Il voto per corrispondenza persegue semplicemente lo scopo di agevolare la partecipazione al voto di chi ha il diritto di voto nella data determinante. Si rileva che la data della votazione o dell'elezione è sempre una sola: la domenica fissata dall'autorità competente (Consiglio federale, Consiglio di Stato o Municipio): per le elezioni cantonali, l'articolo 52 della Costituzione cantonale indica che le elezioni hanno luogo nel mese di aprile *"nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato"*; l'articolo 27 LEDP precisa che *"le operazioni di voto hanno luogo la domenica..."*; l'articolo 2a dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) stabilisce che *"per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti..."*). Questa regola è facilmente applicabile in materia comunale perché il termine di attesa è di tre mesi. Per contro in materia cantonale e federale il catalogo elettorale viene modificato anche dopo l'invio del materiale di voto da parte del precedente Comune di domicilio. In tali casi, l'avente diritto di voto deve essere ammesso a votare nel nuovo Comune solo a condizione che non abbia ancora votato nel Comune del domicilio precedente. Spetta ai Comuni assicurarsi che l'elettore (anche in buona fede) non esprima il voto due volte.

Precisiamo che il minore che compie diciotto anni la domenica della votazione o dell'elezione può votare nelle forme previste dalla legge anche prima dell'effettivo raggiungimento della maggiore età. Egli riceve il materiale di voto la quart'ultima settimana prima del giorno del voto e può quindi votare da subito per corrispondenza. In questo caso, determinante per l'acquisizione del diritto di votare è il giorno della votazione o dell'elezione. Anche per la partecipazione quale candidato a un'elezione, determinante è la data dell'elezione. Egli può quindi depositare la candidatura se compie il diciottesimo anno di età la domenica dell'elezione; d'altronde egli è già iscritto all'inizio dell'anno nel catalogo elettorale con l'indicazione del giorno in cui acquisirà il diritto di voto (art. 7 ultima frase RALEDP). Per contro, il cittadino che si trasferisce e acquisisce il diritto di voto nel nuovo Comune dopo il termine di presentazione delle candidature ma entro il giorno dell'elezione non può candidarsi: il giorno in cui depositerebbe la candidatura egli esercita ancora i diritti politici nel Comune del domicilio precedente. Per il diritto di sottoscrivere proposte di lista o di candidatura o domande di iniziativa, di referendum o di revoca è determinante il giorno in cui il documento con la firma è consegnato alla cancelleria. Questo principio è applicabile in materia federale, cantonale e comunale.

Il cittadino cui è stata conferita la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto dopo che la decisione del Gran Consiglio è stata notificata al Comune e che quest'ultimo ha pubblicato la variazione del catalogo elettorale.

b. Cittadini domiciliati all'estero: diritto di voto

In materia comunale e cantonale, hanno diritto di voto i cittadini ticinesi maggiorenni domiciliati all'estero. Si tratta di tutte le persone con la cittadinanza cantonale domiciliata all'estero. L'iscrizione è automatica e non necessita di una notifica alla rappresentanza

svizzera all'estero. In materia federale, gli articoli 15-21 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst), che attuano l'articolo 40 capoverso 2 della Costituzione federale, conferiscono il diritto di voto ai cittadini svizzeri domiciliati all'estero annunciatisi a una rappresentanza svizzera all'estero. Di conseguenza, i cosiddetti "Ticinesi all'estero" non necessariamente corrispondono agli "Svizzeri all'estero". Vi sono infatti persone domiciliate all'estero aventi il diritto di voto solo in materia comunale e cantonale, altre solo in materia federale e, infine, altre che godono del diritto di voto comunale, cantonale e federale. A differenza del Cantone Ticino, nei Cantoni in cui il diritto di voto in materia cantonale è stato esteso ai cittadini all'estero, esso è stato gradualmente reso uniforme a quello stabilito dalla legislazione federale. In altri Cantoni in materia comunale il diritto di voto non è conferito ai cittadini domiciliati all'estero.

La discordanza nel disciplinamento del diritto di voto dei cittadini domiciliati all'estero tra la legislazione federale e quella ticinese causa alcuni inconvenienti. Innanzitutto, una diversità di regole nella tenuta del catalogo elettorale comporta il rischio di errori, sia nella compilazione corretta del catalogo stesso, sia nell'invio del materiale di voto quando vi sono votazioni federali concomitanti con votazioni cantonali o comunali. Il problema maggiore risiede tuttavia nell'impossibilità di tenere aggiornate in modo costante le iscrizioni dei Ticinesi all'estero. Per i cittadini svizzeri all'estero, l'iscrizione nel catalogo elettorale presuppone l'annuncio a una rappresentanza svizzera all'estero. Inoltre, come prescrivono l'articolo 19 capoverso 3 LSEst e l'articolo 11 capoverso 1 lettere *c* e *d* dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst), lo Svizzero all'estero è radiato dal catalogo elettorale in caso di sua rinuncia oppure se il materiale di voto è rinviato al Comune per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario. Rileviamo che queste norme sono state oggetto di una recente revisione, entrata in vigore il 1° novembre 2015, che ha modificato le procedure di iscrizione e di radiazione precedenti. Il 26 settembre 2014 l'Assemblea federale ha infatti adottato la nuova legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst), mediante la quale si abroga la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero. L'articolo 19 LSEst prescrive che i cittadini svizzeri che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano al Comune interessato per il tramite della rappresentanza svizzera competente. Il 7 ottobre 2015 la Cancelleria federale ha emanato una circolare concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2015 6157).

A volte, quando gli indirizzi degli Svizzeri all'estero non sono corretti, i Comuni segnalano qualche difficoltà a ottenere i dati aggiornati dalle rappresentanze svizzere. Inoltre, i Comuni avvertono che, quando le rappresentanze svizzere comunicano lo stralcio di una persona, non ne indicano il motivo: questa informazione è importante perché nel caso in cui la persona sia anche un Ticinese all'estero, in caso di decesso o di rientro in Svizzera in un altro Comune il suo nome va stralciato anche dal catalogo elettorale comunale e cantonale, mentre nel caso di trasferimento in un altro Stato, l'iscrizione nel catalogo elettorale comunale e cantonale va mantenuta. In tale caso però non sempre si dispone del nuovo indirizzo, qualora la persona non segua la procedura di immatricolazione presso la nuova rappresentanza svizzera all'estero.

Per quanto riguarda i cittadini svizzeri all'estero, i Comuni finora non hanno avvertito grandi difficoltà nella tenuta del catalogo elettorale federale. Infatti, eventuali errori dovuti a una mancata comunicazione tempestiva di modifiche del diritto di iscrizione o degli indirizzi da parte degli Svizzeri all'estero potevano essere corretti al più tardi dopo quattro anni con il rinnovo dell'annuncio o con lo stralcio in seguito al mancato rinnovo. Anche la nuova regolamentazione federale, seppur in modo diverso, consente di assicurare un aggiornamento costante delle iscrizioni figuranti nel catalogo elettorale mediante la

radiazione della persona il cui materiale di voto (senza distinguere se si tratti di materiale di voto per uno scrutinio federale, cantonale o comunale) sia stato rinviato al mittente per tre volte consecutive con la menzione “*non recapitabile*” (circolare citata, FF 2015 6157, 6158 n. 2).

Maggiori problemi vengono riscontrati per la gestione delle iscrizioni dei cittadini ticinesi all'estero. Spesso non è possibile verificare se un'iscrizione debba essere mantenuta. Infatti, il Ticinese all'estero è iscritto d'ufficio nel catalogo e non deve effettuare alcuna notificazione periodica per mantenere l'iscrizione del suo nome. Ciò può comportare, per esempio, che persone decedute all'estero non vengano stralciate. Cittadini che ritornano in Svizzera in un altro Comune rischiano di essere iscritte due volte: una come Ticinese all'estero iscritto nel Comune di attinenza o di ultimo domicilio e una nel Comune del nuovo domicilio. I Comuni svolgono delle verifiche periodiche nella banca dati della popolazione MOVPOP: si tratta tuttavia di una procedura non soddisfacente. I Comuni segnalano una scarsa partecipazione al voto dei cittadini ticinesi all'estero. D'altronde, a differenza degli Svizzeri all'estero che si annunciano in modo attivo alla rappresentanza svizzera e quindi sono tendenzialmente più interessati a mantenere i contatti con la Svizzera, i Ticinesi all'estero sono iscritti d'ufficio, indipendentemente dall'interesse e dalla forza del legame con il Ticino. Tuttavia, i Comuni sono obbligati a trasmettere loro il materiale di voto anche qualora l'indirizzo non sia aggiornato o non vi sia interesse a partecipare alla vita politica cantonale, con costi inutili di spedizione all'estero.

Per le motivazioni esposte, suggeriamo di mantenere la categoria dei Ticinesi all'estero, subordinando tuttavia il diritto di voto all'obbligo di annuncio a una rappresentanza svizzera e specificando che hanno diritto di voto nel Cantone solo i Ticinesi all'estero il cui comune di voto è in Ticino. In altre parole, proponiamo che anche in materia comunale e cantonale il diritto di voto ai cittadini all'estero sia conferito solo a coloro che seguono la procedura di annuncio a una rappresentanza svizzera. Il diritto di voto in materia cantonale e comunale viene concesso, come oggi, solo ai cittadini ticinesi, cioè con la cittadinanza cantonale ticinese. In tal modo, i cittadini all'estero mantengono la possibilità di godere del diritto di voto, riducendo nel contempo il rischio di errori nel catalogo elettorale e evitando costi superflui ai Comuni per l'invio del materiale di voto a chi non è interessato o non ha comunicato un indirizzo aggiornato. Attiriamo l'attenzione sulla particolarità che esclude dall'esercizio dei diritti politici in Ticino il cittadino ticinese all'estero il cui Comune di voto è in un altro Cantone. Infatti, il Ticinese all'estero può essere iscritto nel catalogo elettorale in materia federale in un altro Cantone sulla base del suo ultimo domicilio (art. 18 cpv. 1 LSEst). In tal caso, al cittadino ticinese, a dipendenza delle regole vigenti nel luogo del suo ultimo domicilio, potrebbe essere conferito il diritto di voto anche in materia cantonale. Tuttavia, con la legislazione ticinese vigente, egli dovrebbe essere iscritto anche nel nostro Cantone con il diritto di voto in materia cantonale e comunale. Pertanto, egli sarebbe iscritto contemporaneamente nei cataloghi elettorali cantonali in due Cantoni. Questa situazione non è compatibile con il diritto federale. D'altronde, nemmeno il cittadino ticinese domiciliato in un altro Cantone ha la possibilità di votare in Ticino, godendo già dei diritti politici nel Cantone di domicilio, come è stato rilevato nel rapporto del 25 marzo 1986 della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (Rapporto pubblicato in un'edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo ticinese, commento all'articolo 33, n. 33.3 pag. 113). Per approfondimenti sul diritto di voto dei Ticinesi all'estero e sull'evoluzione delle norme precedenti, rimandiamo alle considerazioni esposte nel rapporto citato della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale (Rapporto del 25 marzo 1986, commento all'articolo 33). Attiriamo l'attenzione sul fatto che le norme sui Ticinesi all'estero erano state adottate in un periodo in cui i cittadini all'estero non potevano votare. A livello federale, il diritto di voto dei

cittadini all'estero è stato introdotto mediante l'adozione della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE), ora sostituita dalla LSEst.

Anche per i cittadini ticinesi all'estero si applicano i termini di attesa di tre mesi in materia comunale e di cinque giorni in materia cantonale. Gli attuali Svizzeri all'estero, che non sono contemporaneamente iscritti quali Ticinesi all'estero, continueranno a votare solo in materia federale a condizione di essersi annunciati a una rappresentanza svizzera all'estero. I Ticinesi all'estero attuali continueranno a godere dei diritti politici nelle materie cantonali e comunali, purché si annuncino a una rappresentanza svizzera. Con tale annuncio, essi vengono iscritti anche nel catalogo elettorale federale, cosicché non vi saranno più cittadini all'estero aventi diritto di voto solo in materia cantonale e comunale (ad eccezione di situazioni temporanee dovute ai differenti termini di attesa per l'iscrizione nei cataloghi elettorali).

Nei due maggiori Comuni gli iscritti nel catalogo elettorale erano così suddivisi:

	Lugano	Bellinzona
Iscritti nel catalogo elettorale cantonale	34'423	10'780
Iscritti nel catalogo elettorale federale	34'038	10'681
Ticinesi all'estero annunciati alla rappresentanza svizzera (fed./cant./com.)	1'275	202
Ticinesi all'estero non annunciati alla rappresentanza svizzera (cant./com.)	631	123
Svizzeri all'estero non attinenti di Comuni ticinesi (fed.)	281	27

Gli iscritti nel catalogo elettorale, che comprendono i cittadini domiciliati all'estero, si fondano sui dati delle votazioni cantonale e federale del 9 giugno 2013. I dati sulla suddivisione dei cittadini all'estero si basano su una rilevazione effettuata dai due Comuni a metà 2013.

Il diritto di voto dei Ticinesi all'estero è sancito dall'articolo 30 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997. La norma indica che il Ticinese all'estero acquisisce i diritti politici a diciotto anni. Questo principio è indicato nella disposizione costituzionale senza riserve o rimandi a norme di applicazione. Come abbiamo spiegato sopra, con il messaggio proponiamo di prescrivere che il cittadino ticinese all'estero è iscritto nei cataloghi elettorali cantonale e comunale seguendo la procedura di annuncio. Per contro, il cittadino ticinese all'estero che non si annuncia alla rappresentanza svizzera verrà stralciato dal catalogo elettorale. Non si tratta di una vera e propria limitazione del diritto di voto dei Ticinesi all'estero perché ognuno di loro avrà la possibilità di continuare a godere dei diritti politici annunciandosi presso una rappresentanza svizzera. L'articolo 30 della Costituzione cantonale rinvia alla legge solo per il disciplinamento dell'esercizio del diritto di voto. Sulla base dell'articolo 30 della Costituzione cantonale è stato adottato l'articolo 34 vigente, secondo il quale in materia comunale il Ticinese all'estero non può votare per corrispondenza. La norma costituzionale citata non contempla, né delega alla legge, la possibilità di introdurre eventuali limitazioni o condizioni per l'acquisizione dei diritti politici. Sulla base di queste considerazioni, reputiamo che la modifica proposta non possa poggiarsi sull'attuale articolo 30 della Costituzione cantonale e che questa norma debba pertanto essere modificata.

Per dare seguito alla nostra proposta, occorre modificare l'articolo 30 della Costituzione cantonale. Allegato al messaggio figura pertanto anche il disegno di modifica costituzionale. Per consentire ai cittadini ticinesi all'estero che non si sono annunciati alla rappresentanza svizzera all'estero di seguire le formalità dell'annuncio, proponiamo di introdurre una disposizione transitoria secondo cui il loro nome viene stralciato dai cataloghi elettorali comunale e cantonale alla fine dell'anno successivo a quello dell'approvazione della modifica costituzionale, se non hanno seguito la procedura di

annuncio alla rappresentanza svizzera all'estero. In tal modo, si concede ai connazionali all'estero interessati il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo diritto. Approfittando dell'invio del materiale di voto ai Ticinesi all'estero durante il periodo di transizione, i Comuni potranno inserire un avviso specifico sul cambiamento del loro statuto. Il 1° gennaio del secondo anno successivo all'approvazione popolare sarà quindi pubblicato il catalogo elettorale aggiornato (art. 8 lett. a).

c. Cittadini domiciliati all'estero: Comune di voto

L'articolo 18 capoverso 1 LSEst stabilisce che gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio; se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel Comune di origine; nel caso di più Comuni di origine, è determinante quello scelto al momento dell'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero (art. 18 cpv. 1 e 2 LSEst).

Per evitare discrepanze tra il catalogo elettorale federale e quelli cantonale e comunale, proponiamo di rinviare alle norme federali. In tal modo, si evita anche la situazione, che talvolta si manifesta, secondo cui un cittadino all'estero esercita il diritto di voto in materia federale in un Comune e in materia cantonale e comunale in un altro Comune.

d. Esclusione dai diritti politici (art. 12)

L'articolo 27 capoverso 2 della Costituzione cantonale, ripreso tale e quale nell'articolo 11 LEDP, esclude dai diritti politici in materia cantonale e comunale l'interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento. Nei confronti della persona interdetta viene quindi avviata la procedura di accertamento della capacità di discernimento. In materia federale, fino alla fine del 2012, le persone interdette per infermità o debolezza mentali erano escluse dall'esercizio dei diritti politici, senza riguardo alla capacità di discernimento (art. 136 cpv. 1 Cost.). La revisione del diritto tutorio, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha modificato gli istituti in tale ambito. In ragione di ciò, la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) è stata modificata. Ora, il diritto federale esclude le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 2 LDP e art. 17 LSEst). Il nuovo diritto federale si avvicina pertanto alle disposizioni della LEDP, che fanno dipendere l'esclusione dall'incapacità di discernimento. Sia per il fatto che le disposizioni federali sono, nei fatti, simili a quelle vigenti nel nostro Cantone, sia per evitare differenze di trattazione tra il diritto di voto in materia federale e quello in materia cantonale e comunale, proponiamo di riformulare le pertinenti disposizioni cantonali, così da allinearle alle norme federali. Di conseguenza, l'articolo 11 vigente è modificato e gli attuali articoli 12-14, che disciplinano la procedura di accertamento della capacità di discernimento, non sono più ripresi. Alle autorità regionali di protezione è stato concesso un periodo di tre anni – terminato il 31 dicembre 2015 – per convertire le interdizioni pronunciate secondo il diritto previgente in una misura prevista dal nuovo diritto (art. 14 cpv. 3 del titolo finale del Codice civile svizzero).

Le nuove disposizioni del Codice civile sul diritto di protezione usano delle espressioni diverse da quelle che figurano nella Costituzione cantonale. Si rileva che anche la Costituzione federale non ha aggiornato la norma sull'esclusione dai diritti politici al nuovo diritto. La Confederazione ha infatti rinunciato a modificare nella Costituzione il riferimento al nuovo istituto giuridico (messaggio n. 06.063 del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 6391, 6496 ad n. 2.5.3). Per le medesime ragioni reputiamo superfluo modificare la Costituzione cantonale.

3. Catalogo elettorale (art. 5-8)

a. Principio

Le norme sul catalogo elettorale sono rivedute, senza tuttavia apportare modifiche rilevanti. Con il nuovo articolo 5 capoverso 1 la legge indica ora in modo esplicito che il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale. Nell'articolo 5 capoverso 2 è ripreso l'attuale articolo 8 capoverso 1 che prescrive che il catalogo elettorale deve essere aggiornato costantemente fino al quinto giorno prima della votazione o dell'elezione. Si tratta di un principio contemplato anche nell'articolo 4 capoverso 2 LDP.

L'articolo 5 capoverso 2 impone inoltre ai Comuni l'obbligo di tenere il catalogo elettorale in forma elettronica. In seguito all'introduzione dell'articolo 8a nella legge vigente, i Comuni sono già obbligati formalmente a tenere il catalogo elettorale in forma elettronica per quanto riguarda le iscrizioni degli Svizzeri all'estero. Il diritto federale ammette infatti la tenuta del catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero a livello comunale purché i cataloghi siano armonizzati e informatizzati in tutto il Cantone (art. 20 cpv. 2 lett. a LSEst). Occorre rilevare che ora i Comuni tengono il catalogo elettorale in forma elettronica. Reputiamo pertanto opportuno indicare in modo generale che l'intero catalogo elettorale debba essere tenuto in forma elettronica, anziché limitare questa modalità di gestione solo agli Svizzeri all'estero. L'articolo 8a attuale non è quindi più necessario. La tenuta elettronica del catalogo elettorale è un presupposto per l'introduzione del voto in via elettronica. Poiché la Confederazione considera prioritario introdurre questa agevolazione di voto per gli Svizzeri all'estero, la legislazione federale si è finora limitata a modificare la forma di tenuta del catalogo elettorale agli Svizzeri all'estero.

Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per l'adozione di norme di applicazione, che comprenderanno indicazioni sui termini di conservazione del catalogo elettorale per chiarire un punto sollevato dai Comuni. Il Consiglio di Stato già ora ha la facoltà di emanare norme sulla forma, il contenuto e la consultazione del catalogo elettorale (art. 6 cpv. 3 vigente) e norme di esecuzione per la tenuta del catalogo elettorale in forma elettronica (art. 8a cpv. 2 vigente). Attualmente, le norme adottate dal Governo figurano negli articoli 2-4 RALEDP.

b. Iscrizione e radiazione

L'articolo 6 raggruppa le disposizioni sulle iscrizioni e sulle radiazioni, che attualmente figurano nell'articolo 6 capoversi 1 e 2, nell'articolo 8 capoverso 3 e nell'articolo 16. L'articolo 16 vigente, che stabilisce in quale Comune lo Svizzero all'estero esercita il diritto di voto, non è più ripreso poiché viene precisato, nell'articolo 6 capoverso 2, il Comune nel cui catalogo elettorale è iscritto lo Svizzero all'estero.

c. Contenuto

Attiriamo l'attenzione sul fatto che intendiamo semplificare il contenuto del catalogo elettorale. In particolare, stiamo esaminando l'ipotesi di togliere i dati sulla paternità e sul nome del coniuge per le aventi diritto di voto coniugate o vedove e sul Comune di attinenza. Si tratta infatti di indicazioni oramai superflue e pertanto potenzialmente in contrasto con i principi della protezione dei dati personali, considerato che il catalogo elettorale deve essere pubblico (seppur all'interno della cerchia degli aventi diritto di voto nel Comune).

d. Consultazione

Seppur il principio sia già menzionato nel regolamento (art. 4 cpv. 1 RALEDP), si precisa anche nella legge che solo gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale del loro Comune. Intendiamo inoltre precisare nel regolamento che la consultazione del catalogo elettorale non dà al cittadino il diritto di riceverne una copia; attualmente, il regolamento conferisce la facoltà di ottenere una copia del catalogo elettorale, coprendo le spese. Sulla base dell'articolo 5 capoverso 4, il Consiglio di Stato potrà eventualmente precisare nel regolamento che il catalogo elettorale viene messo a disposizione dei partiti politici, in considerazione del ruolo loro riconosciuto dall'articolo 25 della Costituzione cantonale e dall'articolo 137 della Costituzione federale.

e. Pubblicazione

È mantenuto il principio della pubblicazione annuale del catalogo elettorale nel mese di gennaio, con avviso all'albo comunale. Le variazioni del catalogo elettorale devono essere pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni. Parecchi Comuni rendono inoltre accessibile tale pubblicazione anche in via elettronica. Poiché quest'ultimo modo di procedere rende potenzialmente accessibili a chiunque informazioni destinate solo alle persone iscritte nel catalogo elettorale di quel Comune, esso non è ammissibile. Nel sito internet del Comune può semmai essere pubblicato un rinvio all'albo comunale indicando in modo generico che è stato pubblicato un certo numero di iscrizioni e di stralci. È vero che gli Svizzeri all'estero non hanno così accesso alle informazioni per eventualmente impugnare le variazioni. Per motivi di proporzionalità reputiamo però opportuno pubblicare tali informazioni solo all'albo comunale.

Vi sono Comuni che hanno diversi albi comunali nel loro comprensorio. In questi casi, è sufficiente pubblicare gli aggiornamenti all'albo principale. Lasciamo all'autonomia dei Comuni decidere se tali atti debbano essere pubblicati anche in altri albi a disposizione del Comune.

4. Diritto di eleggibilità (art. 9-10)

Negli articoli 9 e 10 si conferma l'impostazione attuale, precisando che dal diritto di voto passivo sono esclusi i cittadini svizzeri di diciotto anni compiuti privati dei diritti politici perché sottoposti a misure di protezione e le persone ineleggibili per essere state condannate per un reato contro la dignità della carica. Nelle elezioni cantonali non è necessario che il candidato sia domiciliato nel Cantone. Egli deve però prendervi domicilio entro tre mesi. Sulla base dell'articolo 9, il giudice di pace non deve necessariamente essere domiciliato nel Circolo che costituisce la giurisdizione della giudicatura di pace.

5. Ineleggibilità (art. 11)

La norma recepisce le disposizioni costituzionali approvate nella votazione popolare del 9 febbraio 2014 e riprende il testo dell'articolo 10a introdotto il 17 dicembre 2014 nella legge vigente. L'articolo 29a, l'articolo 35 capoverso 2 e l'articolo 48 capoverso 2 della Costituzione cantonale stabiliscono l'ineleggibilità delle persone condannate alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. L'ineleggibilità riguarda le cariche di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Municipio, compreso il membro supplente (art. 29a), di giudice di pace e di giudice di pace supplente (art. 35 cpv. 2) e di deputato al Consiglio degli Stati (art. 48 cpv. 2). La norma non è invece applicabile all'elezione del Consiglio nazionale, per la quale i requisiti di eleggibilità sono fissati dal diritto federale. Per la definizione dei reati che comportano l'ineleggibilità, rimandiamo alle nostre considerazioni formulate nel messaggio n. 5868 del

19 dicembre 2006 e nel messaggio n. 5868A del 6 giugno 2012 concernenti la revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

6. Luogo di voto (art. 13)

a. In generale

L'articolo 15 vigente, che fa riferimento al Comune di domicilio, è riformulato per indicare in modo più preciso e completo il luogo di voto. Per il cittadino domiciliato all'estero, il luogo di voto non dipende – evidentemente – dal domicilio ma è determinato secondo la legislazione federale (si veda sopra, capitolo n. II.2.c). Rileviamo che, durante il termine di attesa per l'acquisizione dei diritti politici nel nuovo Comune, il domicilio politico non corrisponde al domicilio civile. La riserva delle eccezioni stabilite nella legge formulata nel capoverso 1 si riferisce a tale situazione e agli altri casi in cui il domicilio politico diverga da quello civile come nel caso dell'articolo 1 ODP.

L'articolo 13 capoverso 2 conferma il principio secondo cui, nei Comuni con più uffici elettorali, l'avente diritto di voto è attribuito a un ufficio elettorale specifico. Con l'aggiunta della seconda parte del capoverso 2 si tiene conto dell'evoluzione degli ultimi anni. Poiché il catalogo elettorale e la registrazione dei votanti vengono oramai gestiti in forma elettronica, vi sono Comuni che lasciano al cittadino la libertà di recarsi a un ufficio elettorale di loro scelta all'interno del comprensorio comunale. Inoltre, le schede votate per corrispondenza non vengono di regola assegnate ai diversi uffici elettorali a dipendenza di dove è attribuito l'avente diritto di voto, ma vengono registrate in uno degli uffici elettorali costituiti o in un ufficio elettorale *ad hoc* per il voto per corrispondenza. Ciò non comporta problemi perché il risultato è stabilito a livello dell'intero Comune. Solo nel caso di elezione comunale, se sono istituiti i circondari elettorali, occorre provvedere affinché la scheda dell'avente diritto di voto sia attribuita al suo circondario (capitolo n. II.26.a).

Evidentemente, il Comune può ammettere l'elettore al voto in un altro ufficio elettorale solo a condizione che possa assicurare il controllo del catalogo elettorale ed escludere che il cittadino voti più volte.

b. Svizzeri all'estero

I cittadini svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel Comune di voto ai sensi della legislazione federale. Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LSEst lo Svizzero all'estero esercita il diritto di voto nell'ultimo Comune di domicilio; se non è mai stato domiciliato in Svizzera eserciterà il diritto di voto nel Comune di origine o sceglierà un Comune di origine nel caso ne abbia più di uno (art. 18 cpv. 2 LSEst).

Il nuovo articolo 6 capoverso 2 determina, rinviando alla legislazione federale, dove il cittadino svizzero all'estero è iscritto nel catalogo elettorale. L'articolo 13 capoverso 1 indica in modo generale – quindi anche per gli Svizzeri all'estero – che il diritto di voto è esercitato nel Comune di iscrizione nel catalogo elettorale.

c. Voto nel Comune di residenza

La possibilità di votare nel Comune di residenza anziché in quello di domicilio era volta a rendere possibile la partecipazione al voto anche a coloro che, per motivi professionali, risiedevano in un altro Comune del Cantone. Considerate la grande mobilità di oggi e l'introduzione del voto per corrispondenza questo istituto non ha più ragione di essere mantenuto. Da informazioni raccolte da alcuni Comuni, questa possibilità da anni non è praticamente più stata sfruttata.

7. Convocazione delle assemblee dei cittadini (art. 14-15)

Sulla base dell'articolo 14 capoverso 2, nel decreto di convocazione delle assemblee dei cittadini, il Consiglio di Stato deve fornire una serie di informazioni, tra le quali l'ora e il luogo delle operazioni di voto. In realtà, questi aspetti sono definiti dal Municipio. Nel decreto di convocazione del Consiglio di Stato deve piuttosto figurare l'indicazione che i Comuni si occupano di pubblicare queste informazioni. Nel nuovo articolo 14 capoverso 3 si indica quindi che è compito del Municipio pubblicare almeno trenta giorni prima della data della votazione o dell'elezione i giorni, gli orari e dove hanno luogo le operazioni di voto. Il termine di pubblicazione tiene conto del fatto che, di regola, il materiale di voto deve essere inviato affinché gli aventi diritto lo ricevano al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

Nell'articolo 14 capoverso 2 e nell'articolo 15 capoverso 2 si inserisce la precisazione secondo cui la convocazione per un'elezione indica anche quali documenti devono essere depositati dai proponenti di una lista o di una candidatura. A dipendenza del tipo di elezione, oltre all'elenco dei proponenti, vanno depositati la dichiarazione di accettazione della candidatura, l'estratto del casellario giudiziale e la cauzione. Nella convocazione si indicano gli aspetti principali, quali, per esempio, i termini di deposito delle proposte di lista o di candidatura, l'eventuale possibilità di suddividere i candidati per circondario elettorale, i casi in cui l'elezione avviene in forma tacita o prorogata e, nelle elezioni con il sistema maggioritario, la data dell'eventuale turno di ballottaggio.

Gli articoli 14 e 15 stabiliscono che nelle elezioni il decreto di convocazione deve essere pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno dell'elezione. L'articolo 85 costituisce un'eccezione perché l'elezione del sindaco è indetta dopo la definizione della composizione del nuovo Municipio e quindi meno di sessanta giorni prima della data dell'elezione.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione per il rinnovo integrale del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato (art. 52 Cost. cant.), quella per il rinnovo integrale dei Consigli comunali e dei Municipi (art. 10 LOC), quella per l'elezione del Municipio dopo la revoca di quello in carica (art. 130 cpv. 2) e la data di elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti (art. 77). Il giorno dell'elezione del nuovo Consiglio di Stato dopo la revoca di quello precedente è invece stabilito dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (art. 130 cpv. 1). La competenza per fissare la data delle elezioni complementari è stabilita nei nuovi articoli 63 e 64 e nell'articolo 19 LDP: il Consiglio di Stato fissa la data delle elezioni con il sistema proporzionale e delle elezioni cantonali con il sistema maggioritario, mentre il Municipio fissa la data delle elezioni comunali con il sistema maggioritario.

8. Locali di voto (art. 16)

La norma è invariata. L'urna elettorale deve essere collocata nei locali di voto scelti dal Municipio. Non è per contro ammesso l'impiego di una cosiddetta urna itinerante, come invece avviene in alcuni Cantoni. I Comuni hanno comunque una certa flessibilità nell'istituire gli uffici elettorali. È per esempio consentito aprire il venerdì gli uffici elettorali in alcune frazioni del comune e il sabato in altre frazioni.

9. Materiale di voto (art. 17-18)

a. Materiale di voto (art. 17)

La norma odierna sul materiale di voto è completata con due precisazioni. Innanzitutto, nel capoverso 2 si specifica che i costi del materiale di voto messo a disposizione dal Cantone sono posti a carico del Cantone stesso, anche quando riguarda votazioni e elezioni

comunali. Si tratta, in particolare, della busta di trasmissione del materiale di voto e delle buste per riporre la scheda votata (buste di voto). In occasione delle elezioni comunali, la stampa delle buste di trasmissione costa allo Stato circa 14'000 franchi mentre quella delle due buste per riporre la scheda per l'elezione del Consiglio comunale e quella per l'elezione del Municipio costa nel complesso circa 10'000 franchi. Le votazioni comunali sono invece di regola abbinata a votazioni federali o cantonali (art. 15 cpv. 4), ragione per la quale non è necessaria la fornitura di buste di trasmissione supplementari ma solo quella delle buste di voto per riporre la scheda della votazione comunale. Per contro, i Comuni continuano ad assumersi l'onere della stampa della carta di legittimazione e dell'invio del materiale di voto ai cittadini, indipendentemente dal tipo di votazione o di elezione e quindi anche quando non vi sono oggetti comunali. Per ogni votazione o elezione sull'intero territorio cantonale, i Comuni spendono nell'insieme circa 130'000-200'000 franchi, a dipendenza delle modalità di invio. Negli otto anni del periodo dal 2008 al 2015, vi sono state 26 domeniche con votazioni nell'intero Cantone e 6 con elezioni sul piano cantonale (elezioni cantonali dell'aprile 2011 e dell'aprile 2015, elezioni federali dell'ottobre 2011 e dell'ottobre 2015 e turno di ballottaggio del novembre 2011 e del novembre 2015), per una media di quattro invii l'anno del materiale di voto a tutti gli iscritti nel catalogo elettorale in materia federale o cantonale.

A tale riguardo si precisa che nell'ambito delle discussioni sui conti preventivi 2013 si era stabilito di addebitare ai Comuni i costi di stampa delle buste per il voto per corrispondenza. Questa decisione, che era di competenza del Consiglio di Stato, è stata annullata con risoluzione governativa n. 1073 del 26 febbraio 2014.

La ripartizione dei costi proposta nell'articolo 17 conferma e precisa dunque la prassi vigente nel nostro Cantone che viene ora indicata in modo esplicito nella legge. Le spese di invio includono anche quelle della confezione della carta di legittimazione, sulla quale figurano gli indirizzi per la spedizione del materiale di voto all'iscritto nel catalogo elettorale e per il rinvio delle schede votate alla cancelleria comunale.

Il nuovo capoverso 5 precisa che il Consiglio di Stato e il Municipio devono custodire in modo sicuro il materiale di voto. In sostanza, è loro responsabilità provvedere affinché le schede di voto di votazioni e elezioni non siano accessibili a persone estranee alle attività di preparazione e invio del materiale di voto ai cittadini. Spetta al Consiglio di Stato emanare eventuali istruzioni sulle modalità di custodia del materiale di voto. Questa norma si riferisce in modo particolare alla custodia del materiale di voto prima dell'avvio delle operazioni di voto. Per la custodia delle schede votate vi è invece una regolamentazione specifica all'articolo 44.

L'articolo 25 capoverso 4, nella versione adottata il 15 aprile 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2015, ripreso in questo messaggio (art. 17 cpv. 6), delega al Consiglio di Stato la possibilità di emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto. Sulla base di tale norma è quindi possibile disciplinare la scheda facsimile. Nel messaggio n. 6693 del 10 ottobre 2012 abbiamo indicato che, con l'invio della scheda originale all'avente diritto di voto, la trasmissione della scheda facsimile è superflua. Il Consiglio di Stato ha deciso di consegnare le schede facsimile solo ai partiti, qualora questi manifestino un interesse, a prezzo di costo. In tal modo, il Cantone e, nelle elezioni comunali, i Comuni risparmiano i costi di stampa della scheda facsimile. Inoltre, anche la confezione del materiale di voto ne è agevolata perché nella busta da inviare ai Comuni vanno inseriti uno o due documenti in meno, a dipendenza se si vota sia per il legislativo sia per l'esecutivo o solo per un potere, per esempio, quando l'altro è eletto in forma tacita.

Abbiamo esaminato se non sia opportuno rinunciare anche all'invio dell'elenco dei candidati, visto che i loro nomi figurano già sulla scheda. Anche in questo caso, sarebbe possibile una riduzione dei costi per il Cantone e i Comuni e per questi ultimi sarebbe

agevolata la preparazione del materiale di voto. Nell'elenco dei candidati figurano alcune informazioni supplementari sul candidato (data di nascita e Comune di domicilio) e sull'eventuale suddivisione delle candidature in circondari elettorali. Poiché queste informazioni sono comunque pubblicate nel Foglio ufficiale o all'albo comunale e in forma elettronica (art. 54), l'elenco dei candidati non è indispensabile. Il Consiglio di Stato ha tuttavia deciso di continuare a mettere a disposizione degli elettori l'elenco dei candidati, includendolo nel materiale di voto. Per ridurre i costi e semplificare le operazioni di preparazione del materiale di voto, in occasione delle elezioni cantonali del 19 aprile 2015 le istruzioni di voto e l'elenco delle liste e dei candidati sono stati confezionati in un documento unico.

L'articolo 33 capoverso 3 LDP stabilisce che i firmatari delle liste per l'elezione del Consiglio nazionale possono ottenere delle schede originali al prezzo di costo. Siccome nella LEDP non figura una norma simile, nelle elezioni del diritto cantonale (che comprende l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati e le elezioni comunali) non potrà aver luogo nessuna distribuzione di schede originali. Nemmeno nelle votazioni non ha luogo la distribuzione di schede. Nelle votazioni è tuttavia ipotizzabile, se richiesto dai comitati (promotori o contrari), di mettere a disposizione qualche scheda per la preparazione della loro campagna, visto che non vengono preparate schede facsimile. Questa possibilità, lo ribadiamo, è invece assolutamente esclusa per qualsiasi tipo di elezione, ad eccezione di quella del Consiglio nazionale, disciplinata dal diritto federale.

Nel corso della primavera 2016 sarà introdotto a livello svizzero l'impiego di buste di trasmissione confezionate secondo i nuovi requisiti tecnici prescritti dalla Posta Svizzera SA. La nuova busta, agevolando il processo di spedizione, consente alla posta un'elaborazione più efficiente del materiale di voto inviato dal Comune al cittadino e da quest'ultimo al Comune. Le nuove buste sono comunque simili a quelle già usate nel nostro Cantone. Ricordiamo che esse sono state introdotte in alcuni Comuni in occasione delle votazioni del 18 maggio 2014 e il loro impiego è stato esteso a tutti i Comuni nelle votazioni successive del 28 settembre 2014.

Con il materiale di voto inviato all'avente diritto non può figurare altro materiale oltre a quello ufficiale. Altri documenti o opuscoli redatti da terzi (anche se redatti da organizzazioni non politiche) non rientrano nel materiale di voto ufficiale e quindi non possono essere inclusi nella documentazione ufficiale.

b. Invio del materiale di voto (art. 18)

Con la modifica del 15 aprile 2013 dell'articolo 26 LEDP, i termini del diritto cantonale per l'invio del materiale di voto sono stati uniformati. Il materiale di voto deve pertanto essere inviato all'elettore al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione. L'articolo 11 capoverso 3 LDP stabilisce che gli elettori devono ricevere il materiale di voto almeno tre settimane prima; secondo il diritto federale il termine di tre settimane è rispettato se il materiale è *ricevuto* tre settimane prima e non se questo è stato *inviato* tre settimane prima. Il diritto federale prescrive inoltre che il materiale di voto deve essere ricevuto dagli aventi diritto di voto al massimo quattro settimane prima.

Per ridurre il rischio di errori nell'invio, presentiamo una ulteriore modifica dell'articolo 18 capoverso 1, così da adeguarlo alla norma federale. Proponiamo inoltre di fissare, come nel diritto federale, un termine massimo per la ricezione del materiale di voto da parte degli aventi diritto di voto, pur nella consapevolezza che, nella pratica, non sarebbe comunque possibile anticipare troppo il momento dell'invio del materiale di voto. Una delle critiche all'introduzione del voto per corrispondenza era quella della sovrapposizione del periodo della campagna elettorale con quello in cui è possibile votare. La fissazione di un termine

massimo per la trasmissione del materiale di voto consente ai partiti e ai candidati di conoscere il momento a partire dal quale gli aventi diritto di voto hanno la facoltà di votare e si possono così regolare nell'impostazione della campagna elettorale.

Nel diritto cantonale, il materiale di voto deve essere trasmesso almeno tre settimane prima. Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio nazionale, fino a quella del 18 ottobre 2015, la legge federale sui diritti politici consentiva la consegna delle schede e della guida elettorale agli aventi diritto di voto fino a dieci giorni prima della data dell'elezione. Dal 1° novembre 2015 sono in vigore le nuove versioni dell'articolo 33 capoverso 2 e dell'articolo 48 LDP i quali stabiliscono che nell'elezione del Consiglio nazionale le schede di voto devono essere inviate in modo che gli elettori le ricevano *“almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione”* (FF 2014 6253).

Riassumendo, con la nostra proposta, il termine viene fatto dipendere dalla ricezione da parte dell'avente diritto di voto e non dall'invio da parte del Comune e nella legge viene fissato anche un termine massimo di quattro settimane. Nelle elezioni e votazioni del diritto cantonale e federale vige la medesima regolamentazione.

Le uniche eccezioni al principio sancito nell'articolo 18 capoverso 1 sono riportate nel capoverso 2. Attualmente, il termine minimo di invio del materiale di voto è fissato a cinque giorni per l'elezione del sindaco e i turni di ballottaggio delle elezioni con il sistema maggioritario. Queste elezioni si tengono quattro settimane dopo l'elezione del Municipio, rispettivamente del primo turno. Durante le quattro settimane occorre presentare le candidature, consentire l'esercizio del diritto di rinuncia o di ritiro e preparare il materiale di voto. Le autorità comunali e cantonali si adoperano per fare in modo di inviare il materiale di voto il più presto possibile. Spesso non è però possibile riuscire a far pervenire anche agli aventi diritto di voto all'estero il materiale di voto in modo tempestivo, così da consentire l'invio da parte dell'elettore della scheda votata. Visti i tempi ristretti, la legge fissa un termine minimo di cinque giorni per l'invio del materiale di voto. Con questo progetto proponiamo di mantenere a quattro settimane il periodo che intercorre tra le elezioni comunali e l'elezione del sindaco e tra il primo turno delle elezioni con il sistema maggioritario e il turno di ballottaggio (art. 85 cpv. 1 e art. 66). Nel caso di elezione del sindaco riduciamo il termine per il deposito delle candidature (art. 85 cpv. 2) e nel caso di turno di ballottaggio accorciamo quello per il ritiro di candidature (art. 67 cpv. 1). Grazie a questi adeguamenti, seppur la legge continuerà a fissare un termine minimo di cinque giorni (art. 18 cpv. 2), sarà possibile anticipare di qualche giorno il momento della distribuzione del materiale di voto agli elettori. In tal modo si intende agevolare gli elettori lasciando loro più tempo a disposizione, con particolare riguardo agli Svizzeri all'estero. Siamo comunque consapevoli che per questi ultimi vi saranno ancora difficoltà nel poter esprimere il voto perché i tempi rimangono stretti.

I medesimi termini valgono anche per il turno di ballottaggio del Consiglio degli Stati. L'articolo 53 della legge federale sui diritti politici stabilisce che la seduta costitutiva del Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione per il suo rinnovo integrale. Poiché le camere federali si riuniscono di regola nello stesso periodo, anche la sessione del Consiglio degli Stati successiva all'elezione dei deputati ticinesi si apre il medesimo giorno. Di conseguenza, la sessione invernale del Consiglio degli Stati comincia il quindicesimo giorno dopo il turno di ballottaggio secondo la nostra legislazione. In alcuni Cantoni, in occasione delle elezioni federali del 2011, il turno di ballottaggio ha avuto luogo nella quinta o addirittura nella sesta domenica successiva alla data del primo turno, vale a dire otto giorni prima rispettivamente il giorno prima dell'apertura della sessione parlamentare. Al momento dell'apertura della sessione invernale del Consiglio degli Stati, sei deputati non sono potuti entrare in carica e uno di questi ha prestato il giuramento solo il giovedì della seconda settimana di sessione, non potendo quindi

partecipare all'elezione del Consiglio federale avvenuta il giorno prima (Bollettino ufficiale dei verbali del Consiglio degli Stati, AB 2011 S 1045 e AB 2011 S 1161). Il 30 novembre 2015, al momento dell'apertura della sessione del Consiglio degli Stati, mancavano – anche a causa di ricorsi – i due deputati neoeletti nel Cantone di Zurigo nel turno di ballottaggio del 22 novembre 2015. Essi sono potuti entrare in carica l'8 dicembre 2015, il giorno prima dell'elezione del Consiglio federale (Bollettino ufficiale dei verbali del Consiglio degli Stati, AB 2015 S 1093 e AB 2015 S 1211).

Dopo il turno di ballottaggio passa qualche giorno prima che il Consiglio di Stato riceva i verbali degli uffici elettorali comunali, accerti i risultati e li pubblichi nel Foglio ufficiale. Tenuto conto di questi passaggi procedurali, al fine di evitare che all'apertura della sessione parlamentare la deputazione ticinese al Consiglio degli Stati non possa ancora entrare in carica, reputiamo necessario mantenere il turno di ballottaggio la quarta domenica dopo il primo turno. In considerazione di questo, il termine minimo per la distribuzione del materiale di voto del turno di ballottaggio deve essere mantenuto di cinque giorni. Siamo consapevoli che, in particolare per i cittadini Svizzeri all'estero, il termine è breve e può causare difficoltà nell'esercizio effettivo del diritto di voto. Reputiamo però prevalente l'esigenza di completare la deputazione ticinese in tempo per l'apertura della sessione parlamentare. Osserviamo comunque che anche per il turno di ballottaggio del Consiglio degli Stati i termini per il ritiro delle candidature sono accorciati di alcuni giorni rispetto al diritto vigente per consentire di anticipare il momento dell'invio del materiale di voto (art. 67 cpv. 1).

L'articolo 18 capoverso 2 si applica all'elezione del sindaco immediatamente successiva al rinnovo del Municipio (art. 84 cpv. 1 e 2). Nel caso di elezione complementare o prorogata del sindaco, valgono invece i termini dell'articolo 18 capoverso 1.

A volte, i Municipi segnalano che cittadini domiciliati nel loro Comune domandano di inviare il materiale di voto direttamente a un indirizzo diverso da quello ufficiale, per esempio, nel caso di permanenza all'estero per alcuni mesi per motivi di studio. Di principio, il materiale di voto deve essere inviato all'indirizzo iscritto nel catalogo elettorale. Nel caso in cui l'interessato, nonostante sia domiciliato nel Comune, si trovi all'estero per un periodo prolungato, può chiedere alla cancelleria comunale per scritto o in forma elettronica di inviargli il materiale di voto direttamente a un indirizzo estero, in analogia a quanto previsto a livello federale nell'articolo 2b ODP. Per evitare spese inutili al Comune, tale possibilità è data solo in caso di permanenza all'estero durante l'intero periodo in cui è possibile votare.

Il materiale di voto può essere recapitato al più presto quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione (art. 18 cpv. 1). Di conseguenza, le cancellerie comunali non possono mettere a disposizione di un elettore la scheda di voto prima di tale momento. Per contro, dopo tale momento, il materiale di voto può essere consegnato a un cittadino che ne fa richiesta motivata (per esempio partenza imminente per l'estero) anche se il materiale non è ancora stato distribuito dal servizio postale. In questi casi, il Municipio è tenuto ad adottare le misure appropriate per prevenire abusi.

L'articolo 2b ODP stabilisce che *“il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero”* può essere fatto pervenire una settimana prima della spedizione ufficiale. In tali casi la cancelleria comunale può quindi inviare in modo anticipato il materiale di voto. L'articolo 2b ODP si riferisce solo alle votazioni e elezioni federali. Il principio può essere applicato per analogia alle votazioni cantonali e comunali nonché al primo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati, per esempio quando sono concomitanti a scrutini federali. Per contro, per le elezioni cantonali e comunali, i tempi di confezionamento del materiale di voto rendono di difficile applicazione l'agevolazione.

10. Operazioni di voto (art. 19-20)

a. Giorni e orari di voto (art. 19)

Nel corso degli ultimi due anni la regolamentazione dei giorni e degli orari di voto è stata oggetto di due modifiche. In considerazione dell'introduzione della possibilità di votare per corrispondenza anche per le elezioni, parecchi Comuni, in un primo tempo soprattutto quelli di medie e piccole dimensioni e in seguito anche Comuni piuttosto grandi, hanno chiesto di ridurre gli orari di apertura degli uffici elettorali, in particolare per le elezioni, per le quali la legge stabiliva degli orari minimi di apertura più ampi rispetto a quelli fissati per le votazioni. In occasione delle elezioni federali del 23 ottobre 2011 e del turno di ballottaggio del 20 novembre 2011 per l'elezione del Consiglio degli Stati hanno votato per corrispondenza il 74,0 e l'81,6 per cento dei votanti. In vista dell'anno elettorale 2015, il 17 dicembre 2014 il Gran Consiglio ha perciò modificato una prima volta l'articolo 27 della legge vigente per fissare dei nuovi orari minimi di apertura degli uffici elettorali. Nelle votazioni, questi dovevano rimanere aperti almeno la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno. Nelle elezioni, gli uffici elettorali dovevano rimanere aperti almeno due ulteriori ore, di cui una il venerdì o il sabato. Questa regola è stata applicata per l'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del 19 aprile 2015, per l'elezione del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015 e per i due turni dell'elezione del Consiglio degli Stati del 18 ottobre 2015 e del 15 novembre 2015. Nelle elezioni cantonali del 19 aprile 2015 hanno votato per corrispondenza l'82,7 (Consiglio di Stato) e l'82,8 per cento (Gran Consiglio) dei votanti. Nell'elezione del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015 hanno votato per corrispondenza l'88,0 per cento dei votanti, mentre per i due turni dell'elezione del Consiglio degli Stati del 2015 la quota di votanti per corrispondenza è stata dell'87,9 e del 91,0 per cento. Nelle votazioni la quota più alta di votanti per corrispondenza (90,4 per cento) è stata raggiunta l'8 marzo 2015 in occasione della votazione federale su due oggetti. Sulla base dell'ulteriore aumento dell'uso del voto per corrispondenza e della conseguente diminuzione dei votanti all'ufficio elettorale, parecchi Comuni hanno chiesto una ulteriore riduzione degli orari di apertura degli uffici elettorali. Il 26 gennaio 2016, il Gran Consiglio ha pertanto modificato l'articolo 27 LEDP, stabilendo che – senza più distinguere tra votazioni e elezioni – gli uffici elettorali devono rimanere aperti perlomeno la domenica tra le 10.00 e mezzogiorno. Questa norma è pertanto ripresa nel disegno di legge allegato al messaggio.

Proponiamo di lasciare ai Municipi la libertà di fissare gli orari di apertura per tutte le votazioni e elezioni. Come ricordato sopra, l'unico vincolo è quello che il Comune deve garantire almeno un minimo di apertura la domenica tra le ore 10.00 e mezzogiorno. Spetterà poi al Comune, a dipendenza del numero di aventi diritto di voto e delle consuetudini locali, stabilire gli orari. Le differenze marcate di dimensioni dei Comuni rendono problematico fissare degli orari di apertura adeguati alle diverse realtà locali. I Municipi dovranno esercitare una certa prudenza nel ridurre gli orari di voto perché bisogna comunque garantire al cittadino la possibilità di esprimere il voto di persona. Occorre però evitare di obbligare i Comuni a tenere inutilmente aperti a lungo gli uffici elettorali quando non ve ne è l'esigenza.

Il nuovo articolo 19 capoverso 3 delega al Consiglio di Stato la possibilità di fissare degli orari minimi di apertura. Il Governo non intende fare uso di tale facoltà. Si tratta di una delega che consente però di intervenire in modo più rapido di una modifica legislativa per fissare degli orari minimi di apertura qualora gli uffici elettorali vengano tenuti aperti per un periodo troppo breve rispetto alle esigenze degli aventi diritto di voto. Il Consiglio di Stato ha fiducia nei Municipi, il cui compito è anche quello di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini.

b. Accesso ai locali di voto (art. 20)

Proponiamo di inserire un nuovo articolo nel capitolo sulle operazioni di voto. La nuova disposizione regola l'accesso ai locali di voto. Occorre vietare l'accesso di persone estranee ai locali dove si svolge l'elezione o la votazione. Si vuole sia evitare confusione nel luogo di voto sia tutelare l'elettore al momento del voto. Anche l'avente diritto di voto non deve trattenersi oltre il tempo necessario a esercitare il suo diritto. Il medesimo principio si applica anche ai candidati che non rivestono alcuna funzione di membro dell'ufficio elettorale o di delegato: la loro presenza nei locali di voto si deve limitare solo al tempo necessario per esercitare il diritto di voto. A volte capita che i mezzi di informazione domandino di poter scattare delle fotografie o effettuare delle registrazioni video nei locali di voto. Lasciamo all'ufficio elettorale, sulla base della sua competenza generale di vigilanza sulle operazioni di voto, la facoltà di decidere in tali situazioni. Evidentemente, le operazioni di voto non devono essere intralciate e il segreto del voto deve essere rispettato. Trattandosi di un caso molto limitato e specifico, non reputiamo necessario regolarlo nella legge. Nel caso ve ne fosse la necessità, il Consiglio di Stato potrà emanare delle disposizioni nell'ambito della sua competenza generale di adottare disposizioni di applicazione della legge (art. 146) o di regolare il funzionamento degli uffici elettorali (art. 29 cpv. 5).

Nel capoverso 2 si precisa che nei locali di voto e negli accessi a tali luoghi, è vietata qualsiasi attività di propaganda politica o commerciale. Si tratta di un principio – conosciuto anche in altre legislazioni cantonali – che nel diritto ticinese non è formulato in modo esplicito ma discende in una certa misura dalle competenze dell'ufficio elettorale di mantenere l'ordine. Precisiamo che tale norma non persegue l'obiettivo di vietare la raccolta di firme per iniziative o referendum all'esterno del luogo di voto. Siamo consapevoli che, pur essendo calato in modo importante il numero di coloro che si recano di persona a votare, l'appuntamento elettorale può ancora costituire un'occasione interessante per i promotori di iniziative e di referendum per la raccolta di firme. Al fine di fornire un'indicazione chiara sullo scopo e sull'interpretazione della norma, sottolineiamo che anche con la nuova disposizione, i promotori potranno continuare a raccogliere firme e a posare bancarelle nei pressi della casa comunale o degli altri locali di voto. Vietata è solo l'attività all'interno dei locali di voto e nelle immediate vicinanze dell'ingresso, dove arreca disturbo agli aventi diritto di voto che entrano o escono dal luogo di voto.

11. Esercizio del voto (art. 21-25)

Gli articoli 21-25 disciplinano le modalità di esercizio del voto. Si tratta del voto di persona all'urna, del voto accompagnato e del voto per corrispondenza. Poiché già oggi, laddove è possibile votare per corrispondenza, non si fa praticamente più uso del voto anticipato, questo non è più contemplato a partire dal 1° gennaio 2015, in seguito alla decisione del Gran Consiglio del 15 aprile 2013. Quale novità, proponiamo di introdurre la base legale per il voto in forma elettronica. Il nostro Cantone non è ancora pronto per introdurre tale modo di voto ma reputiamo opportuno già inserire una base legale formale, quale segnale della nostra volontà di sviluppare tale possibilità. Anche il nuovo diritto non consente la possibilità di votare per procura, cioè di esercitare il diritto di voto per il tramite di un altro avente diritto di voto scelto dall'elettore. Le modalità di esercizio del voto ammesse sono quelle indicate in modo esplicito nella legge (art. 21-24).

a. Voto di persona all'ufficio elettorale (art. 21)

La norma è stata in parte riformulata, senza tuttavia modificare il modo di votare di persona. Sottolineiamo che l'ufficio elettorale ha la facoltà di domandare all'avente diritto di voto un documento che ne permetta l'identificazione, qualora abbia dei dubbi. Per

chiarire l'interpretazione della norma, in considerazione anche di situazioni che si sono presentate negli anni scorsi, precisiamo che si deve trattare di un documento rilasciato da autorità svizzere.

b. Voto accompagnato (art. 22)

La norma è modificata solo per uniformare le espressioni all'interno del capitolo sulle modalità di esercizio del diritto di voto e per precisare che la persona che accompagna l'avente diritto di voto è designata da quest'ultimo. A differenza di altre figure del diritto elettorale come, per esempio i delegati che partecipano alle attività degli uffici elettorali (art. 31 cpv. 3), per l'accompagnatore rinunciamo a prescrivere che debba essere iscritto nel catalogo elettorale: l'accompagnatore deve essere una persona di fiducia dell'avente diritto di voto.

c. Voto per corrispondenza (art. 23)

Innanzitutto, ricordiamo che, sulla base delle norme già adottate dal Gran Consiglio, dal 1° gennaio 2015, ad eccezione dei Ticinesi all'estero per le votazioni e elezioni comunali, ogni avente diritto di voto avrà la facoltà di votare per corrispondenza in qualsiasi votazione o elezione. L'articolo 23 è stato riformulato nella forma ma non nella sostanza.

Nel capoverso 1 si indica in quale modo viene esercitato il voto per corrispondenza: mediante l'invio delle schede. La norma non specifica che l'invio debba essere effettuato per il tramite del servizio postale per lasciare aperta la facoltà all'avente diritto di voto di trasmettere la busta anche mediante servizi di spedizione privati. Ciò potrebbe essere il caso, per esempio, di invii da parte di Svizzeri all'estero in Stati dove il servizio postale non è efficiente o nei casi in cui i corrieri privati offrono maggiore tempestività nella consegna.

Il secondo capoverso conferma la possibilità per l'avente diritto di voto di deporre la busta contenente le schede votate direttamente nella cassetta delle lettere messa a disposizione dal Comune o di consegnarla alla cancelleria comunale. La nuova versione della norma differisce da quella vigente per il solo fatto che precisa che va deposta la busta (contenente le schede) e non le schede sciolte.

Il terzo capoverso corrisponde all'attuale articolo 23 capoverso 1 e recepisce un principio sancito dall'articolo 8 capoverso 2 LDP.

L'articolo 32 capoverso 4 vigente viene abrogato e ripreso nell'articolo 42, che disciplina le schede nulle e le schede non computabili ai fini dello spoglio.

Infine, precisiamo un aspetto che in passato ha suscitato qualche incertezza. Nel caso di un decesso prima della data della votazione o dell'elezione di una persona che ha votato validamente per corrispondenza, il suo voto rimane valido. In tal modo, si stabilisce una regola chiara. In caso contrario, potrebbero infatti nascere delle disparità di trattamento nel caso in cui l'avente diritto di voto sia già stato registrato e le buste con le sue schede votate già deposte nell'urna e non più identificabili. Questo principio si estende anche al voto in forma elettronica.

d. Voto elettronico (art. 24)

Come abbiamo indicato sopra, il nostro Cantone non è ancora pronto per introdurre il voto elettronico. Rileviamo che il Consiglio di Stato il 27 marzo 2013 ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di esaminare dal punto di vista tecnologico le attuali possibilità del voto elettronico e di approfondire gli aspetti informatici, giuridici, procedurali, organizzativi e finanziari. Come abbiamo indicato nel capitolo n. V.2, dopo aver individuato il sistema

più adatto alle esigenze del nostro Cantone, il Consiglio di Stato licenzierà un messaggio per chiedere al Gran Consiglio il credito per l'introduzione del voto elettronico.

La norma proposta si ispira a disposizioni analoghe adottate da altri Cantoni e recepisce in parte l'articolo 8a LDP. I capoversi 1 e 2 riprendono l'articolo 8a capoversi 1 e 2 LDP. Il capoverso 3 precisa che le disposizioni federali del voto elettronico sono applicabili anche alle elezioni e votazioni del diritto cantonale. In tal modo, le norme e le istruzioni della Confederazione possono applicarsi anche alle votazioni cantonali e comunali tenute contemporaneamente a una votazione federale in cui si sperimenta il voto elettronico.

Il quarto capoverso delega al Consiglio di Stato il compito di emanare le norme esecutive per disciplinare il voto elettronico e per dare seguito alle istruzioni del Consiglio federale. Il Consiglio di Stato può inoltre adottare delle disposizioni, in forma di regolamento o di direttiva da pubblicare nel Foglio ufficiale, che derogano alla legge per tenere conto delle esigenze specifiche del voto elettronico e dei vincoli imposti dall'autorità federale. Le condizioni di autorizzazione figurano nell'articolo 27d ODP.

e. Norme di esecuzione (art. 25)

Come ora, al Consiglio di Stato è delegata la facoltà di emanare le norme di applicazione sulle modalità di esercizio del voto.

f. Ticinesi all'estero: esercizio del voto in caso di elezioni e di votazioni comunali

I Ticinesi all'estero nelle elezioni e votazioni comunali possono votare solo di persona all'ufficio elettorale. A loro è pertanto preclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza a livello comunale. Nel messaggio n. 6693 del 10 ottobre 2012 concernente l'estensione del voto per corrispondenza a tutte le elezioni, ci eravamo espressi a favore del mantenimento dell'articolo 34 vigente. Ora proponiamo di rinunciare a questo vincolo e di ammettere al voto per corrispondenza sugli oggetti comunali anche le persone all'estero. Da informazioni raccolte da alcuni Comuni, emerge che la partecipazione al voto dei cittadini all'estero è più bassa rispetto a quella delle persone domiciliate nel Comune. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i cittadini all'estero rappresentano oramai una quota esigua delle persone iscritte nel catalogo elettorale. Nei Comuni più piccoli, nei quali un numero esiguo di votanti dall'estero potrebbe avere un influsso determinante sui risultati, vige il regime dell'assemblea comunale e pertanto non sono conosciuti gli istituti del referendum e dell'iniziativa, a differenza dei Comuni con il Consiglio comunale (art. 75 e 76 LOC). Infine, per quanto riguarda le elezioni, nei Comuni più piccoli vi è solo l'elezione del Municipio, che di regola avviene in forma tacita. In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte, proponiamo lo stralcio dell'articolo 34 vigente.

12. Espressione del voto (art. 26-28)

L'attuale capitolo VI regola sia le modalità di esercizio del diritto di voto, sia l'espressione del voto sulla scheda. Quest'ultimo aspetto viene inserito in un nuovo capitolo specifico poiché riguarda un tema a sé stante.

a. Votazioni (art. 26)

Abbiamo modificato l'espressione *domanda eventuale* con *domanda sussidiaria* per uniformarci con la formulazione usata a livello federale. Le votazioni con varianti si riferiscono ai casi menzionati negli articoli 114 capoverso 3 e 115 capoverso 1.

b. Elezioni (art. 27-28)

Riformuliamo, semplificandole, le norme sull'espressione del voto nelle elezioni. Nella nuova sistemica, l'articolo 27 disciplina in modo generale le elezioni mentre l'articolo 28 si riferisce in modo specifico alle elezioni con il sistema proporzionale. Nell'articolo 27 capoverso 1 si indica che il voto è espresso mediante l'apposizione di croci nelle caselle del partito e dei candidati prescelti. I capoversi 2 e 3 che fissano il numero massimo di voti esprimibili su una lista e al singolo candidato sono mantenuti.

Proponiamo di togliere dalle schede delle elezioni con il sistema proporzionale la casella specifica per il voto "senza intestazione" di lista. A sostegno della modifica va rilevato che sulle schede lo spazio è esiguo e l'eliminazione della casella libera ulteriore spazio per riportare le liste sulle schede. Rileviamo che, proprio a causa di questo problema, il 6 dicembre 2011, traendo lo spunto da un atto parlamentare, il Consiglio di Stato ha introdotto l'articolo 20 capoverso 2^{bis} RALEDP per far figurare su ciascuna delle due facce della scheda la metà delle liste. Inoltre, va osservato che in una gran parte dei casi, l'elettore vota senza intestazione di lista, senza tuttavia apporre la croce nella casella specifica. Sono infatti considerate schede non intestate anche le schede non intestate a una lista e che non recano il voto di scheda senza intestazione e le schede intestate a più liste, purché sia espresso almeno un voto preferenziale. Nell'elezione del Consiglio di Stato del 19 aprile 2015, le 21'519 schede non intestate erano ripartite in 15'031 (69,8 %) schede votate in modo esplicito quali schede senza intestazione, 5'129 (23,8 %) schede non intestate a una lista e non votate esplicitamente senza intestazione e 1'359 (6,3 %) schede intestate a più liste. Per la contemporanea elezione del Gran Consiglio, le 23'165 schede non intestate erano divise in 14'512 (62,6 %) schede votate in modo esplicito quali schede senza intestazione, 6'922 (29,9 %) schede non intestate a una lista e non votate esplicitamente senza intestazione e 1'731 (7,5 %) schede intestate a più liste. Nelle elezioni cantonali del 10 aprile 2011, il 30,6 % delle schede non intestate per l'elezione del Consiglio di Stato e il 42,6 % delle schede non intestate per l'elezione del Gran Consiglio non erano intestate a una lista né erano votate esplicitamente senza intestazione. Tenuto conto che già oggi una quota rilevante delle schede non intestate non è votata apponendo in modo esplicito la croce nella casella della scheda senza intestazione, proponiamo di semplificare il voto, eliminando tale casella. Se l'elettore non intende intestare la scheda a una lista, è sufficiente che non apponga nessun voto di lista (art. 28 cpv. 2). Come ora, se l'elettore sceglie più liste, il voto di lista è annullato e la scheda è computata quale scheda non intestata (art. 28 cpv. 3); i voti preferenziali assegnati ai candidati rimangono validi. Viene inoltre confermato il principio secondo cui i voti preferenziali ai candidati sono annullati nel caso in cui l'elettore ne attribuisca in numero superiore al massimo consentito (art. 28 cpv. 4). In tal caso, il voto di lista è comunque valido. Se la lista non è intestata, la scheda è invece nulla.

13. Uffici elettorali (art. 29-32)

Per ragioni di sistematica legislativa, le norme sugli uffici elettorali sono collocate prima di quelle concernenti lo spoglio.

a. Composizione e organizzazione (art. 29-30)

L'organizzazione e la composizione degli uffici elettorali non sono modificate. L'ufficio elettorale continua a comporsi di un presidente, due membri e di tre membri supplenti. Ad eccezione delle elezioni con spoglio cantonale, dove comunque il Comune è interpellato prima della decisione del Consiglio di Stato, spetta al Municipio fissare il numero di uffici elettorali, tenendo conto delle particolarità locali e del numero di votanti di persona o per

corrispondenza. A partire dal momento in cui il materiale di voto è ricevuto dai cittadini, questi possono votare. Il materiale di voto può essere distribuito agli aventi diritto a partire da quattro settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione (art. 18). È pertanto necessario che gli uffici elettorali siano istituiti a partire da quel momento, che di fatto corrisponde a quello dell'avvio delle operazioni di voto. Per trasparenza, la composizione degli uffici elettorali è pubblicata all'albo comunale. Per garantire una maggiore indipendenza, proponiamo che nelle elezioni comunali – compresa quella del sindaco – negli uffici elettorali vi sia al massimo un membro del Municipio. Non escludiamo del tutto i membri del Municipio per tenere conto delle difficoltà di molti Comuni nel trovare un numero sufficiente di persone che si prestano ad assumere la funzione di membro dell'ufficio elettorale. Con la formulazione proposta, tuttavia, la maggioranza dei membri sarà costituita da persone esterne al Municipio. I Comuni più piccoli riscontrano spesso problemi ancora maggiori nel comporre gli uffici elettorali. Pertanto, proponiamo di rinunciare ad applicare l'eccezione in tali Comuni, dove comunque spesso le elezioni comunali avvengono in forma tacita. Nel nuovo articolo 29 capoverso 3 introduciamo una novità su proposta dei Comuni. Con il voto per corrispondenza, il numero di aventi diritto di voto che si recano a votare di persona davanti all'ufficio elettorale sono diminuite, ragione per cui diversi Comuni hanno domandato una riduzione delle persone da coinvolgere nelle operazioni di voto. Proponiamo pertanto di permettere che l'ufficio elettorale durante le operazioni di voto non debba costantemente essere presente al completo: devono comunque essere presenti in ogni momento almeno due membri dell'ufficio elettorale. Tra le proposte segnalate dai Comuni era contemplata anche quella di consentire l'apertura dell'ufficio elettorale alla presenza di un solo membro dello stesso. Tuttavia, a giudizio della Cancelleria federale, è necessaria perlomeno la presenza della maggioranza assoluta dei membri, ragione per la quale fissiamo nella legge in modo esplicito la presenza obbligatoria di almeno due membri. Nel verbale va indicato quando è presente solo una parte dell'ufficio elettorale. Durante le operazioni di spoglio l'ufficio elettorale deve invece essere presente al completo.

A volte sorgono dubbi da parte dei Municipi sui criteri di ripartizione delle cariche negli uffici elettorali. Quando è interpellato, il Servizio dei diritti politici (e in precedenza l'Ufficio votazioni e elezioni) fornisce delle indicazioni per i Comuni. Le situazioni che si possono presentare sono molteplici ed è difficile emanare delle norme sulla ripartizione che possano essere appropriate per ogni Comune. Per tale ragione, non reputiamo opportuno istituire nella legge dei criteri fissi sulla composizione degli uffici elettorali. Di principio negli uffici elettorali saranno rappresentati i gruppi politici che hanno seggi negli organi comunali (Municipio e Consiglio comunale). Evidentemente, se vi sono più gruppi del numero di membri degli uffici elettorali, non sarà possibile fare in modo che tutti siano rappresentati negli uffici. Anche i gruppi politici senza persone elette negli organi comunali di regola non saranno rappresentati negli uffici elettorali. Il Servizio dei diritti politici continuerà a prestare consulenza e fornire suggerimenti ai Municipi. Nel caso sia necessario, il Consiglio di Stato avrà comunque la facoltà di emanare norme esecutive in applicazione dell'articolo 29 capoverso 5.

Seppur implicito, per analogia a quanto previsto per i delegati (art. 31 cpv. 3), precisiamo che anche i componenti l'ufficio elettorale devono avere diritto di voto nel Comune. Il vigente articolo 22 capoverso 3 è ripreso nel nuovo articolo 13. Nei Comuni con più uffici elettorali, il Municipio continua a designarne uno che funge da ufficio elettorale principale e che stabilisce il risultato complessivo per il Comune. Il Consiglio di Stato può emanare delle norme di applicazione sul funzionamento e sui compiti degli uffici elettorali. In particolare, il Consiglio di Stato può adottare disposizioni sulla custodia del materiale di voto durante le operazioni di voto, cioè nel periodo che intercorre tra l'invio del materiale di voto agli elettori e il mezzogiorno della domenica della votazione o dell'elezione. Una

delega simile è prevista anche per la custodia del materiale di voto prima dell'inizio delle operazioni di voto (art. 17 cpv. 6) e dopo la conclusione dello spoglio (art. 44).

b. Delegati (art. 31)

La figura del delegato è mantenuta. La figura del delegato supplente, attualmente prevista nell'articolo 15 RALEDP, viene ora menzionata nella legge. Il supplente può sostituire il delegato, qualora questo sia assente. Non è quindi possibile la contemporanea presenza del delegato e del suo supplente. È confermata la regolamentazione vigente che obbliga i rappresentanti delle liste e dei comitati a comunicare almeno dieci giorni prima della data della votazione o dell'elezione i nomi dei delegati. A volte succede che i nomi dei delegati vengono comunicati al Municipio all'ultimo momento o che i delegati si presentano direttamente all'ufficio elettorale. Reputiamo necessario prescrivere un certo ordine e mantenere un minimo di formalità nella procedura di designazione dei delegati. Visto il ruolo di questa figura, è importante evitare situazioni confuse. Poiché l'ufficio elettorale deve essere designato almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione, è auspicabile che i rappresentanti delle liste notifichino i nomi dei delegati e dei loro supplenti entro il medesimo termine, seppur il termine di legge è di dieci giorni. Se la comunicazione dei nomi non è effettuata entro il termine di dieci giorni fissato nella legge, i proponenti della lista perdono il diritto di designare il proprio delegato. Qualora siano stati designati dei delegati, questi possono assistere alle operazioni di voto a partire dalla fase iniziale, cioè dal momento in cui vengono effettuate le prime attività dopo il rientro delle schede votate per corrispondenza. Se il delegato è stato designato all'approssimarsi della scadenza del termine di notifica, egli potrà assistere alle attività dal momento della comunicazione della designazione. Il delegato ha diritto di essere presente anche durante lo svolgimento delle attività delegate ai funzionari comunali secondo l'articolo 32 capoverso 2, indipendentemente dall'eventuale presenza dei membri dell'ufficio elettorale. Nelle votazioni hanno diritto di designare un delegato non solo i promotori della domanda di iniziativa o di referendum ma anche quelli che si oppongono alla domanda (cpv. 2). Nel nuovo articolo 31 capoverso 3 si precisa inoltre che i delegati devono essere iscritti nel catalogo elettorale comunale. Non è pertanto possibile designare cittadini di altri Comuni, minorenni o stranieri.

c. Compiti (art. 32)

I compiti dell'ufficio elettorale non sono modificati. Nel capoverso 1 si precisa che esso decide a maggioranza e che presiede i lavori preparatori. Per lavori preparatori si intendono, per esempio, le attività di registrazione dei votanti per corrispondenza (art. 33 cpv. 4). La legge attuale non è del tutto chiara sulle conseguenze di una decisione adottata a maggioranza e non all'unanimità. Per esempio, per l'ammissione al voto accompagnato, nelle elezioni cantonali e comunali la prassi prevede che se l'ufficio elettorale non è unanime, la scheda viene separata e la decisione sulla sua validità deferita all'ufficio cantonale di spoglio. Nel caso di spoglio comunale, è invece l'ufficio elettorale stesso a decidere. Si potrebbe pertanto manifestare il caso paradossale che, in caso di votazione e di contemporanea elezione comunale, la scheda per la votazione deposta dal cittadino accompagnato sia valida per decisione dell'ufficio elettorale e quella per l'elezione votata dal medesimo cittadino sia annullata per decisione dell'ufficio cantonale di spoglio. Reputiamo pertanto opportuno chiarire nella legge che la competenza per adottare tali decisioni spetta all'ufficio elettorale.

Si riprende l'articolo 28 vigente, che attribuisce all'ufficio elettorale il compito di mettere sotto custodia il materiale di voto; si tratta, in particolare, delle schede votate, delle carte di legittimazione, dei verbali e dell'elenco dei votanti. Evidentemente, in questo ambito si

deve avvalere della collaborazione del Comune. Viene inoltre formalizzata la possibilità da parte degli uffici elettorali di delegare a funzionari del Comune i lavori preparatori per lo spoglio mediante l'inserimento del nuovo capoverso 2. Nei casi di spoglio comunale, la competenza di stabilire il risultato complessivo nel Comune e di redigere il verbale riassuntivo spetta all'ufficio elettorale principale (art. 30 cpv. 2). I compiti degli uffici elettorali legati allo spoglio delle schede sono indicati negli articoli 34 e 35.

14. Spoglio (art. 33-39)

Gli articoli che riguardano lo spoglio delle schede sono riformulati e completati. Abbiamo rivisto la collocazione sistematica degli articoli 39-41, 51, 53 e 54 vigenti, che riguardano i compiti degli uffici elettorali, la composizione e i compiti degli uffici cantonali di spoglio e dell'Ufficio cantonale di accertamento e le competenze del Consiglio di Stato nell'accertamento e nella pubblicazione dei risultati. Inoltre, sono state colmate alcune lacune.

a. Spoglio comunale e spoglio cantonale (art. 33)

L'articolo 33 definisce in quali casi lo spoglio è effettuato dal Comune e in quali dal Cantone. I capoversi 1 e 2 sono stati riformulati senza tuttavia modificare le competenze attuali. Nel Comune ha luogo lo spoglio delle schede nelle votazioni, comprese quelle consultive e quelle per la revoca del Consiglio di Stato e del Municipio, delle elezioni con il sistema maggioritario e quelle del Consiglio nazionale, comprese quelle complementari secondo l'articolo 56 capoverso 3 LDP (capoverso 1). Negli altri casi, lo spoglio è effettuato a livello cantonale: si tratta delle elezioni con il sistema proporzionale, ad eccezione di quelle del Consiglio nazionale (capoverso 2). È stata tolta la precisazione secondo la quale per l'elezione del Consiglio nazionale lo spoglio può essere effettuato in forma raggruppata per più Comuni. La norma era stata inserita al momento dell'adozione della legge nel 1998 per tenere in considerazione l'introduzione di un nuovo programma informatico. Nel frattempo, la situazione è mutata e quella disposizione non è più necessaria. Infatti, dalle elezioni federali del 23 ottobre 2011, tutti i Comuni effettuano lo spoglio individualmente. Ciò non ha impedito una collaborazione tra i Comuni e in qualche caso isolato l'immissione dei dati per lo spoglio è stato effettuato in un Comune vicino. Non si tratta tuttavia di uno spoglio in forma raggruppata perché le competenze e le responsabilità dei singoli Comuni sono rimaste ben distinte.

La possibilità di impiegare strumenti tecnici e informatici, che ora figura nell'articolo 38 capoverso 3, viene ripreso nell'articolo 144. Nel nuovo capoverso 3 si conferma che lo spoglio è effettuato a porte chiuse. Questo principio si applica anche alle altre operazioni svolte dall'ufficio elettorale. Lo spoglio vero e proprio delle schede avviene a partire dalla chiusura delle operazioni di voto la domenica a mezzogiorno. Circa il novanta per cento dei votanti si avvale della possibilità di votare per corrispondenza. L'apertura delle buste di trasmissione e delle buste di voto contenenti le schede rallenta le operazioni di spoglio, i lavori preparatori nelle elezioni in cui lo spoglio è effettuato a livello cantonale e di conseguenza la pubblicazione dei risultati. Riprendendo la versione dell'articolo 38 capoverso 4 modificato il 17 dicembre 2014, il capoverso 3 indica espressamente che alcune attività di preparazione allo spoglio possono essere anticipate. Occorre infatti assicurare nelle votazioni la pubblicazione dei risultati finali a livello dell'intero Cantone entro la metà del pomeriggio della domenica. Attiriamo l'attenzione che le autorità federali (nelle votazioni federali), i mezzi di informazione e i gruppi di cittadini particolarmente coinvolti sui temi in votazione (per esempio, i comitati favorevoli o contrari agli oggetti in votazione) sono interessati a disporre dei risultati in tempi ragionevoli.

L'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza per la registrazione dei votanti nell'apposito elenco può essere effettuata anche nel periodo in cui si svolgono le operazioni di voto. D'altronde, nel caso di voto di persona all'ufficio elettorale, il nome dell'elettore è iscritto immediatamente nell'elenco dei votanti. Le attività più delicate, cioè l'apertura delle buste di voto contenenti le schede e, nel caso di elezioni con spoglio cantonale, la numerazione delle schede da trasmettere agli uffici cantonali di spoglio, possono invece essere effettuate in via anticipata a partire dalla mattina della domenica del voto. Non è infatti possibile attendere la domenica a mezzogiorno per cominciare queste attività senza ritardare in modo eccessivo e forse intollerabile le operazioni di spoglio e la comunicazione dei risultati. Ricordiamo che le schede delle elezioni cantonali e comunali sono confezionate in modo tale da garantire la segretezza del voto anche quando sono tolte dalle buste. Le schede sono infatti piegate in modo da poter essere contate e numerate senza aprirle.

Nel nuovo capoverso 3 si precisa che lo spoglio vero e proprio comincia solo dopo mezzogiorno e si ricorda ancora una volta in modo esplicito che è necessario garantire in ogni momento la segretezza del voto. In particolare negli uffici elettorali con pochi iscritti, occorre evitare di consentire di risalire al voto di chi ha depresso la scheda di persona la domenica mattina: in tali casi può quindi essere di regola più appropriato attendere la chiusura delle operazioni di voto e raggruppare tutte le schede ricevute prima di effettuare i lavori preparatori e lo spoglio. La Confederazione, approvando il 18 febbraio 2015 la modifica del 17 dicembre 2014 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici ripresa in questo messaggio, ha posto in rilievo che l'articolo 38 capoverso 5 LEDP, ora ripreso nell'articolo 33 capoverso 4 del progetto, *“non costituisce un elenco esaustivo delle operazioni che possono essere eseguite prima della chiusura delle urne. Tali operazioni devono essere conformi con il diritto federale. Il Cantone è responsabile affinché non siano diffusi risultati parziali prima della chiusura delle urne”*.

Va sottolineato che ai delegati deve essere concessa la facoltà di presenziare alle varie operazioni, indipendentemente dal momento in cui vengono svolte. Il Consiglio di Stato è consapevole della delicatezza delle attività di spoglio e di preparazione allo stesso e il diritto di osservazione garantito ai delegati costituisce un ulteriore controllo democratico sulle operazioni di spoglio.

Il capoverso 6, che corrisponde al vigente articolo 38 capoverso 5, mantiene la delega al Consiglio di Stato per emanare le norme di applicazione, comprese eventuali disposizioni sull'avvio anticipato dei lavori preparatori. Con questa delega il Consiglio di Stato può disciplinare gli aspetti organizzativi e tecnici dei lavori di spoglio, compresi quelli di preparazione alle attività di spoglio vero e proprio. Per esempio, può stabilire quanti esemplari originali del verbale devono essere redatti per le esigenze delle attività di spoglio e di accertamento dei risultati.

Le proposte riguardanti i capoversi 3-6 di questo articolo riprendono la modifica della legge vigente adottata dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014.

b. Costi dello spoglio

Il 20 dicembre 2012, il Gran Consiglio ha introdotto l'articolo 38a che stabilisce che i costi dello spoglio – effettuato dal Cantone – per il rinnovo integrale degli organi comunali e per eventuali elezioni complementari con il sistema proporzionale è posto a carico dei Comuni. La norma è stata applicata in occasione delle elezioni comunali differite del 14 aprile 2013 nei Comuni di Mendrisio, Lugano e Terre di Pedemonte. Per le elezioni comunali del 10 aprile 2016, il Consiglio di Stato ha rinunciato in via eccezionale a recuperare i costi dello spoglio. Dopo un ulteriore approfondimento, il Consiglio di Stato ha ora deciso di

confermare il principio del recupero dai Comuni dei costi dello spoglio, inserendolo nell'articolo 145.

D'altronde, nelle elezioni comunali il Cantone effettua una prestazione per i Comuni e quindi è corretto domandare loro un contributo finanziario. La misura ha un impatto sui conti cantonali (e comunali) di circa 180'000-200'000 franchi ogni quattro anni, essendo applicabile solo negli anni in cui hanno luogo le elezioni comunali.

c. *Compiti dell'ufficio elettorale (art. 34-35)*

A livello comunale lo spoglio è effettuato dagli uffici elettorali e a livello cantonale dagli uffici cantonali di spoglio. L'articolo 34 elenca i compiti primari dell'ufficio elettorale e dell'ufficio elettorale principale. L'incombenza più importante consiste nell'effettuare lo spoglio delle schede e decidere sulla loro validità o nullità. Le decisioni adottate vanno riportate nel verbale. L'articolo 35 precisa quali sono i compiti dell'ufficio elettorale, quando lo spoglio è eseguito a livello cantonale. In quest'ultimo caso, non vi sono uffici elettorali principali.

Le competenze degli uffici elettorali e degli uffici elettorali principali non sono mutate ma sono state specificate meglio. Nelle votazioni comunali e nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario (elezione del sindaco e alcune elezioni complementari), effettua lo spoglio e accerta i risultati, ordinando la loro pubblicazione (art. 34 cpv. 1 e 2). Nelle votazioni federali e cantonali, nelle elezioni cantonali con il sistema maggioritario e nell'elezione del Consiglio nazionale, effettua lo spoglio e trasmette al Cantone i dati; l'ufficio cantonale di accertamento, costituito dal Consiglio di Stato o da tre giudici di appello, raccoglie i dati dei Comuni per stabilire i risultati complessivi del Cantone o del Circolo nel caso di elezione dei giudici di pace o dei giudici di pace supplenti (art. 34 cpv. 1 e 3). Nelle elezioni cantonali e comunali con il sistema proporzionale, prepara le schede e le trasmette alle autorità cantonali competenti per lo spoglio (art. 35). Qualora vi sia un ufficio elettorale principale (art. 30 cpv. 3), questo cura alcune incombenze, in particolare riguardo alla ricapitolazione dei risultati ricevuti dagli altri uffici elettorali e alla comunicazione o pubblicazione degli stessi (art. 34 cpv. 4).

Tutti i partecipanti ai lavori preparatori e alle operazioni di spoglio devono avere il massimo riguardo per il segreto di voto e per la custodia in modo sicuro del materiale di voto. A questo proposito, si sottolinea che l'articolo 32 capoverso 1 prescrive che l'ufficio elettorale è responsabile della messa sotto custodia del materiale di voto; si tratta, in particolare, delle schede votate, delle carte di legittimazione, dei verbali e dell'elenco dei votanti. Evidentemente, in questo ambito si deve avvalere della collaborazione del Comune, perché è quest'ultimo a dover fornire gli spazi appropriati. L'ufficio elettorale deve però adottare i provvedimenti per assicurare una custodia corretta e sicura del materiale votato: per esempio, sigillare le urne o gli altri contenitori in cui è conservato il materiale votato, tenere una registrazione giornaliera del numero di buste per corrispondenza rientrate. A tali operazioni possono assistere i delegati. Ricordiamo che il voto per corrispondenza generalizzato in Ticino è stato introdotto il 26 settembre 2004 nelle votazioni federali e esteso alle altre votazioni e elezioni in seguito: negli oltre dieci anni con tale modalità di voto le procedure di voto, di custodia del materiale votato e di organizzazione dello spoglio si sono consolidate. Rileviamo inoltre che in passato alle autorità cantonali non sono giunte segnalazioni su problemi o lacune nella custodia delle schede.

d. *Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio (art. 36)*

L'articolo 36 definisce la composizione e i compiti degli uffici cantonali di spoglio. Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente e di due membri. Sulla base

dell'organizzazione attuale, per lo spoglio delle elezioni cantonali e comunali si fa capo a sei uffici di spoglio. A fungere da presidente, che deve essere un magistrato dell'ordine giudiziario, sono chiamati i giudici di pace. I membri – per i quali la legge non pone vincoli – sono designati tra gli assessori-giurati. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sul funzionamento e sull'organizzazione degli uffici di spoglio (art. 36 cpv. 4). Questa delega è necessaria per consentire di organizzare in modo efficiente le operazioni di spoglio a dipendenza anche dei mezzi tecnici impiegati. Per esempio, al presidente e ai membri potranno essere affiancati uno o più supplenti (anch'essi di principio saranno designati tra gli assessori-giurati).

Gli uffici cantonali di spoglio verificano i verbali degli uffici elettorali e eseguono lo spoglio. Lo spoglio è effettuato per il tramite di apparecchi per la lettura ottica delle schede (*scanner*). Gli uffici cantonali di spoglio decidono sulla validità o nullità delle schede e sui casi rilevati dagli uffici elettorali. Questi ultimi non hanno la competenza di decidere e devono limitarsi a segnalare all'attenzione dell'ufficio cantonale di spoglio la presenza di schede non regolari (per esempio, schede non ufficiali, schede che portano segni di riconoscimento anche sull'esterno delle stesse, eccetera). Gli uffici elettorali devono inoltre trasmettere le schede non considerate per lo spoglio ai sensi dell'articolo 42 capoverso 5 (per esempio, schede votate per corrispondenza senza la carta di legittimazione firmata). Tali schede, con l'eventuale carta di legittimazione, devono essere separate dalle altre schede. Quali responsabili dello spoglio, spetta agli uffici cantonali di spoglio decidere sulla validità e sulla nullità delle schede e sulle irregolarità segnalate a livello comunale (art. 36 cpv. 3). Come avviene per gli uffici elettorali, anche le decisioni degli uffici cantonali di spoglio sono prese a maggioranza e sono riportate nel verbale. L'Ufficio cantonale di accertamento ha la competenza di esaminare i verbali degli uffici elettorali e degli uffici cantonali di spoglio e eventualmente di correggere le decisioni adottate.

e. *Compiti del Consiglio di Stato (art. 37)*

Le competenze del Consiglio di Stato in materia di accertamento e di pubblicazione del risultato sono confermate. Nei casi in cui l'accertamento e la pubblicazione dei risultati non sono di competenza dell'ufficio elettorale comunale o dell'ufficio di accertamento cantonale, spetta al Consiglio di Stato stabilire i risultati sulla base dei verbali degli uffici elettorali e pubblicarli nel Foglio ufficiale. Nel caso di elezioni (elezione del Consiglio degli Stati, del Consiglio nazionale e dei giudici di pace e elezione complementare del Gran Consiglio con il sistema maggioritario) proclama anche i candidati eletti e rilascia le credenziali. Qualora in un'elezione con il sistema maggioritario un seggio sia stato attribuito nel primo turno e uno nel turno di ballottaggio, la proclamazione degli eletti può essere effettuata in due tempi, dopo le rispettive elezioni dei candidati.

f. *Composizione e compiti dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38-39)*

Per ragioni di sistematica, le norme sulla composizione e sulle competenze dell'Ufficio cantonale di accertamento, che ora figurano negli articoli 51, 53 e 54, sono state spostate. In tal modo, gli articoli 34-39 disciplinano la competenza delle autorità che svolgono o dirigono lo spoglio delle schede. Sono confermati i casi in cui interviene l'Ufficio cantonale di accertamento. L'unico cambiamento riguarda un caso piuttosto improbabile, cioè l'estensione della sua competenza anche all'elezione complementare del Consiglio di Stato con il sistema maggioritario. In tal modo, come per l'elezione generale del Consiglio di Stato e per quella complementare con il sistema proporzionale, si evita che il Governo venga coinvolto nell'accertamento dei risultati per la sua stessa elezione o per quella di un suo membro. La composizione dell'Ufficio cantonale di accertamento viene pubblicata –

nel decreto di convocazione o in una pubblicazione a sé stante – nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima della data dell'elezione.

L'articolo 38 capoverso 3 conferma, nei casi di elezione, la possibilità concessa ai proponenti delle liste di designare un delegato e un eventuale supplente. Per la votazione di revoca del Consiglio di Stato, essendo lo spoglio organizzato in modo diverso, poiché ha luogo nei Comuni, non si giustifica la designazione di un delegato dei proponenti della revoca. Seppur non indicato in modo esplicito, il delegato deve essere iscritto nel catalogo elettorale cantonale, in analogia con quanto prescritto per il delegato nell'ufficio elettorale comunale. Qualora il medesimo partito presenti due liste per elezioni contemporanee, designa un solo delegato e un solo supplente.

L'articolo 39 elenca in modo più preciso i compiti che l'Ufficio cantonale di accertamento già oggi svolge sulla base dell'articolo 51 capoverso 1 vigente. Il suo compito principale consiste nello stabilire i risultati sulla base dei verbali degli uffici elettorali dei Comuni e degli uffici cantonali di spoglio. Esso ha la facoltà di modificare le decisioni adottate da tali uffici, per esempio circa l'interpretazione di un voto o la validità o nullità di una scheda e di impartire istruzioni agli uffici cantonali di spoglio. Le decisioni adottate sono riportate nel verbale. Nelle elezioni comunali, l'Ufficio cantonale di accertamento ordina al Municipio la pubblicazione dei risultati all'albo comunale mentre il verbale è pubblicato nel Foglio ufficiale.

15. Computo dei voti delle liste e dei candidati (art. 40)

Il calcolo per stabilire il numero dei voti determinanti per la ripartizione dei seggi e per stabilire la graduatoria dei candidati non è cambiato. Il nuovo tenore dell'articolo 40 espone in modo più schematico e preciso il modo di calcolare i voti attribuiti alle liste e ai candidati.

Per *voti preferenziali* si intendono le preferenze espresse dall'elettore mediante l'apposizione di una croce nella casella che affianca il nome di un candidato. I *voti personali* sono i voti determinanti per stabilire la graduatoria dei candidati nelle elezioni con il sistema proporzionale e consistono nella somma dei voti preferenziali e dei voti attribuiti al candidato in seguito all'intestazione delle schede alla sua lista di appartenenza.

16. Validità e nullità delle schede (art. 41-42)

L'articolo 41 conferma che le schede bianche e le schede nulle non sono computate per la definizione dei risultati. Esse non sono pertanto rilevanti nemmeno per la determinazione della maggioranza assoluta (art. 65 cpv. 1). L'articolo 42 è stato riformulato senza tuttavia cambiarne la portata. Il capoverso 1, che indica quali sono le schede nulle, si riferisce sia alle votazioni, sia alle elezioni con il sistema maggioritario e con il sistema proporzionale. Nel caso di più oggetti in votazione, è nullo il voto espresso per tutti gli oggetti anche qualora il segno di riconoscimento sia apportato solo sulla parte della scheda riferita a un singolo oggetto in votazione. Per contro, se il motivo di nullità è specifico a una singola domanda in votazione (per esempio, qualora il voto sia illeggibile perché non si comprende se l'elettore abbia votato "sì" o "no"), è nullo solo il voto su quella specifica domanda. A differenza di altri Cantoni (per esempio, il Cantone dei Grigioni), in Ticino l'uso di buste non ufficiali costituisce un motivo di nullità (art. 42 cpv. 1 lett. e). I capoversi 2 e 3 dell'articolo 42 contengono invece ulteriori motivi di nullità delle schede nelle elezioni con il sistema maggioritario e con il sistema proporzionale. La scheda sulla quale non figura nessun voto a una lista né voti preferenziali a candidati è considerata quale scheda bianca (art. 41). Per contro, nel caso in cui la scheda sia considerata senza intestazione

perché intestata a più liste (art. 28 cpv. 3), se non reca nessun voto preferenziale a candidati, deve essere considerata scheda nulla perché, a differenza della scheda bianca, questa contiene comunque segni dell'elettore mediante i voti espressi a più partiti che però non possono essere attribuiti. Sono considerate nulle anche la scheda non intestata e la scheda intestata a più liste che recano un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire: anche in questo caso non è possibile attribuire i voti ai candidati e la scheda non può essere considerata bianca perché contiene segni apposti dall'elettore. Nell'elezione del Consiglio nazionale ciascun elettore riceve un gioco completo di tutte le schede (una scheda per lista e una scheda non prestampata) sulla base dell'articolo 33 capoverso 2 LDP. Qualora l'elettore inserisca nella busta più schede, il suo voto non è valido ed è quindi computato come scheda nulla (art. 42 cpv. 4). L'articolo 42 capoverso 5 indica invece in quali casi le schede non sono considerate ai fini dello spoglio. Si tratta di schede che nella lingua tedesca sono definite *nichtig* a differenza di quelle *ungültig*, cui si riferiscono i capoversi 1-4.

17. Proclamazione e pubblicazione dei risultati (art. 43)

Le autorità incaricate di proclamare e pubblicare i risultati sono designate nelle norme che elencano i compiti dell'ufficio elettorale (art. 34 cpv. 1), del Consiglio di Stato (art. 37) e dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 39). È quindi superfluo riprendere gli articoli 47-50 vigenti che disciplinano questi atti.

L'articolo 52 vigente è mantenuto, seppur sia stato riformulato. I risultati da pubblicare sono i medesimi, ad eccezione di due novità previste nei capoversi 2 e 3. Viene menzionato in modo esplicito che nel Foglio ufficiale e all'albo comunale va pubblicato anche il numero degli aventi diritto di voto.

L'articolo 52 capoverso 2 attuale non specifica in che modo siano da pubblicare i dati statistici sui voti ottenuti dalle liste e dai candidati. Pur trattandosi evidentemente di dati ufficiali, questi vengono pubblicati per ragioni di informazione e statistica. Non è pertanto necessario che vengano riportati nel Foglio ufficiale. D'altronde, si tratta di una mole di dati che nel Foglio ufficiale non sarebbe leggibile in modo agevole. Pertanto, proponiamo di confermare la prassi attuale, secondo cui essi vengono pubblicati in forma elettronica. Il Consiglio di Stato lo indicherà nel regolamento (art. 43 cpv. 4). Evidentemente, i dati menzionati nell'articolo 43 capoverso 1 sono pubblicati anche in forma elettronica.

Con il passare del tempo, i risultati delle votazioni e delle elezioni, per loro natura, acquisiscono un valore storico. Essi potranno quindi continuare ad essere accessibili in forma elettronica.

L'articolo 43 capoverso 2 recepisce la decisione del 14 aprile 2014 del Gran Consiglio, in seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 52 LDP concernente la pubblicazione dei dati di *panachage* complessivi nelle elezioni comunali. Secondo l'iniziativa, devono essere pubblicati i dati riguardanti le elezioni nei Comuni con almeno mille elettori. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, nel rapporto del 27 febbraio 2014, ha proposto di estendere la pubblicazione dei dati statistici di *panachage* a tutti i Comuni. Prendiamo atto della decisione del 14 aprile 2014 del Gran Consiglio anche se, a nostro avviso, per rispettare il diritto costituzionale della segretezza del voto (art. 31 Cost. cant.) si sarebbe dovuto limitare la pubblicazione ai Comuni più grandi, con almeno 2'000 cittadini iscritti nel catalogo elettorale. Nei Comuni di medie e di piccole dimensioni, la pubblicazione di quei dati statistici potrebbe infatti, perlomeno in alcuni casi, mettere in pericolo la segretezza del voto. D'altronde, i dati di *panachage*, specialmente nelle realtà più piccole, rispondono

più a curiosità di alcuni che non a un vero interesse pubblico di informazione o di analisi statistica.

Per trasparenza e informazione, vi sono alcuni dati statistici, senza influssi sulla segretezza del voto, che reputiamo interessante pubblicare e che indichiamo nell'articolo 43 capoverso 3. Innanzitutto, è opportuno mantenere la possibilità, perlomeno nelle elezioni con spoglio cantonale, di indicare quali sono i motivi di nullità delle schede. Un ulteriore dato significativo è quello del numero di persone che vota al seggio, per corrispondenza e, quando sarà il caso, in via elettronica. Già oggi nelle votazioni federali e cantonali e nell'elezione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale pubblichiamo il numero di votanti per corrispondenza, che include anche le schede deposte nelle cassette delle lettere comunali. Inoltre, può essere utile raccogliere e pubblicare anche il numero degli Svizzeri all'estero iscritti nel catalogo elettorale e quello di quanti hanno votato. L'articolo 43 capoverso 3 non elenca in modo esaustivo gli ulteriori dati che possono essere pubblicati. Il Consiglio di Stato può raccogliere e pubblicare altre informazioni qualora vi sia un interesse pubblico e la segretezza del voto sia garantita.

Il 24 settembre 2013 è stata depositata una mozione che propone di pubblicare ulteriori dati nelle votazioni in cui a un'iniziativa popolare è contrapposto un controprogetto. Si tratterebbe di pubblicare i dati delle varie combinazioni possibili, quali il voto favorevole o contrario a entrambe le proposte, il voto favorevole all'iniziativa e contrario al controprogetto e viceversa. Vi sono poi ulteriori combinazioni nel caso in cui il voto su un oggetto è lasciato senza risposta (art. 76 cpv. 2 LDP e art. 5 cpv. 4 lett. c ODP) o è nullo. Il Consiglio di Stato condivide il principio di pubblicare ulteriori dati nel caso in cui siano contemporaneamente sottoposti al voto un'iniziativa popolare e il controprogetto. Per non gravare in modo eccessivo sulle attività di spoglio, prevediamo di pubblicare le combinazioni principali, tralasciando quelle particolari (voto nullo o senza risposta su uno degli oggetti), le quali non sono rilevanti per esaminare il comportamento degli aventi diritto di voto. La pubblicazione di questi dati statistici è prevista nell'articolo 43 capoverso 3. Pertanto, dando seguito alla mozione del 24 settembre 2013 concernente la maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni, abbiamo incluso nella norma anche la pubblicazione dei dati statistici delle votazioni concernenti le iniziative popolari cui è contrapposto un controprogetto.

L'articolo 170a vigente è stato introdotto il 18 aprile 2012 per pubblicare i dati statistici di *panachage* dell'elezione del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011. Poiché tali dati sono stati pubblicati, non si giustifica più mantenere la disposizione specifica. In futuro, i dati saranno pubblicati sulla base dell'articolo 43 capoverso 2.

18. Trasmissione del materiale di voto

L'articolo 45 attuale, che disciplina la trasmissione del materiale di voto al Cantone, è ripreso in parte nelle norme sulle competenze degli uffici elettorali nelle operazioni di spoglio (art. 34 cpv. 1 lett. a) e in parte in quelle sulla custodia e sulla conservazione del materiale di voto (art. 29 cpv. 5 e art. 44). Secondo l'articolo 45 capoverso 1 e l'articolo 55 capoverso 1 vigenti, il materiale votato è trasmesso alla Cancelleria dello Stato. Nella pratica, il materiale è conservato dal Comune fino alla crescita in giudicato dei risultati. Questa prassi va confermata. Al Consiglio di Stato rimane sempre riservata la facoltà di farsi consegnare dai Comuni il materiale votato se lo reputa opportuno. L'articolo 46 vigente sulla trasmissione del materiale votato nelle elezioni con spoglio cantonale è stato integrato nell'articolo 35 poiché riguarda le competenze degli uffici elettorali in questo genere di elezioni.

19. Conservazione e distruzione del materiale di voto (art. 44)

Nell'articolo 44, che disciplina la conservazione del materiale di voto a spoglio concluso, è stato integrato anche l'articolo 56 attuale sulla distruzione del materiale di voto. Il materiale di voto è conservato dal Municipio nel caso di spoglio comunale e dall'autorità designata dal Consiglio di Stato nel caso di spoglio cantonale. Trascorsi i termini di ricorso, il materiale va distrutto. Per materiale di voto si intendono, oltre alle schede votate, anche altri documenti connessi con la votazione e l'elezione vera e propria e l'esercizio del diritto di voto, quali, per esempio, l'elenco dei votanti e le carte di legittimazione consegnate dagli elettori. Si tratta dei documenti che possono condurre a violare il segreto di voto, che comprende anche l'informazione se una persona abbia partecipato o meno a una votazione o elezione. Per contro, il verbale degli uffici elettorali va conservato; il Consiglio di Stato fisserà nel regolamento i termini di conservazione. Sono considerati materiale di voto ai sensi di questo articolo anche i dati elaborati in forma elettronica (art. 44 cpv. 3). Si tratta, in particolare, dei dati riguardanti i voti espressi sulle singole schede elaborati per il tramite di apparecchi per la lettura ottica delle schede. Questi contengono le medesime informazioni delle schede di voto e pertanto, al pari delle schede, per garantire la segretezza del voto, devono essere distrutti dopo la crescita in giudicato dei risultati. I dati in forma elettronica che non pregiudicano il segreto del voto possono invece essere conservati. Rientrano in questa categoria i risultati pubblicati sulla base dell'articolo 43.

La legge, in modo analogo all'articolo 17 capoverso 5 e all'articolo 32 capoverso 1, ricorda in modo esplicito che anche nella fase dopo la chiusura delle operazioni di spoglio il materiale di voto deve essere custodito in modo sicuro. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di emanare prescrizioni sulle modalità di conservazione e sulla procedura di distruzione del materiale di voto.

Abbiamo aggiunto una precisazione secondo cui non è dato accesso agli atti dello spoglio (in particolare, schede, elenco votanti, carte di legittimazione) agli iscritti nel catalogo elettorale né ad altre persone. Restano evidentemente riservate le decisioni delle autorità competenti per lo spoglio o per l'accertamento dei risultati, per esempio nel caso di una verifica o di un nuovo conteggio, e le decisioni delle autorità giudiziarie.

20. Presentazione delle proposte di lista e di candidatura (art. 45-55)

a. Proponenti (art. 45-47)

Le liste e i candidati che partecipano all'elezione devono essere proposti da aventi diritto di voto. Nell'articolo 45 capoverso 1 si ricorda ai proponenti che occorre indicare in modo chiaro a quale elezione si riferisce la proposta. Per ogni elezione, anche se contemporanea, deve essere presentata una proposta di lista distinta. L'articolo 45 capoverso 2 precisa che nella denominazione delle liste non è ammesso l'uso di nomi di partiti esistenti contro la loro volontà. Non si intendono solo i partiti presenti nel Cantone Ticino, ma anche quelli eventualmente presenti unicamente in altre parti della Svizzera. L'uso improprio di una denominazione di un partito potrebbe infatti trarre in inganno l'elettore. Per contro, denominazioni generiche quali *lista civica* o *indipendenti* non beneficiano di una protezione del nome nel diritto elettorale e possono essere presentate in più Comuni anche se non collegate tra loro. Anche nel medesimo Comune (o nel Cantone) possono essere depositate più liste civiche o di indipendenti, purché la denominazione consenta all'elettore di distinguere le liste: per esempio, *lista civica bianca* e *lista civica gialla*). D'altronde, nei Comuni sono oramai divenute di uso corrente anche le espressioni *lista civica* e *indipendenti*.

Per definire la loro collocazione politica, nella denominazione le liste ricorrono sovente a termini quali *popolare*, *socialista*, *democratico*, *liberale*, *verdi*, eccetera (si veda la

sentenza n. 1P.133/1991 del 25 marzo 1991 del Tribunale federale, pubblicata in R DAT II-1991 n. 1). Nelle elezioni del Gran Consiglio del 19 aprile 2015 ognuno di questi termini (eventualmente in una forma derivata) era usato da almeno due liste nella denominazione (o implicitamente in una sigla). Questi termini non sono di principio riservati a un solo gruppo politico. Evidentemente le denominazioni delle liste non devono prestarsi a confusione né devono indurre in errore l'elettore.

Nell'articolo 45 è introdotto un nuovo capoverso 4 secondo il quale, dopo il deposito, le proposte non possono più essere modificate. Le eccezioni sono stabilite nella legge. Si tratta delle correzioni da effettuare entro il termine assegnato al rappresentante dei proponenti dal Consiglio di Stato o dal Municipio (art. 50), del ritiro di proposte di candidatura per consentire l'elezione tacita (art. 51), della rinuncia della candidatura (art. 52) e della designazione di un nuovo candidato in sostituzione di uno deceduto (art. 68). Per contro, non è possibile aggiungere, modificare (per esempio l'ordine) o togliere candidature o proponenti a liste già depositate, né modificarne la denominazione. Nemmeno i medesimi proponenti hanno questa facoltà. Si precisa che, nelle elezioni con il sistema maggioritario, se vi sono due seggi da assegnare, seppur non vi siano liste, la medesima proposta può includere due candidati.

Il numero di proponenti è invariato, tranne nei casi dei Comuni più grandi, dove il numero di firme necessario è portato a trenta. Toccati dalla misura sono i Comuni con oltre diecimila iscritti nel catalogo elettorale: Lugano (34'900 iscritti), Bellinzona (10'800 iscritti) e Mendrisio (10'400 iscritti). A volte, con la proposta di lista o di candidatura viene depositato un numero di firme elevato, che in qualche caso è addirittura doppio rispetto al numero minimo richiesto. La verifica delle firme deve avvenire in tempi ristretti e un'eventuale irregolarità deve comportare una decisione dell'autorità. Inoltre, nei casi in cui i proponenti sono chiamati, a volte anche in tempi ristretti, a prendere delle decisioni (art. 50 cpv. 5, art. 51, art. 58 cpv. 1, art. 61 cpv. 2, art. 67 cpv. 1, art. 68, art. 81 cpv. 4 e 5) diventa per loro più difficile raccogliere l'adesione di un numero sufficiente di essi. Pertanto, il regolamento potrà – se necessario – indicare che saranno considerate valide ai fini del diritto elettorale e della pubblicazione, per esempio nel caso di elezione cantonale dove sono richiesti cinquanta proponenti, le prime sessanta firme valide depositate.

La cauzione rimane invariata (art. 49 cpv. 3). L'articolo 46 capoverso 1 è applicabile anche alle elezioni complementari. Il primo firmatario rappresenta i proponenti, il secondo supplisce il primo proponente nei casi di suo impedimento. La legge non prevede invece il supplente del supplente. Nel caso in cui un atto non possa essere compiuto dal rappresentante né dal suo supplente, esso dovrà essere effettuato dai tre quinti dei proponenti. Il primo proponente riceve le comunicazioni a nome di tutti i proponenti e compie gli atti in loro nome. Il rappresentante al quale i proponenti intendono conferire delle competenze specifiche deve essere da questi autorizzato in modo esplicito: sul documento firmato dai proponenti devono figurare chiaramente quali sono le singole operazioni delegate al rappresentante. Non è invece sufficiente un'indicazione generica secondo cui il rappresentante è autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti: queste competenze rientrano nei compiti usuali del rappresentante dei proponenti (art. 47 cpv. 1) e da ciò non discende ancora una delega automatica a compiere ulteriori atti. In alcune situazioni, un determinato atto non può essere compiuto dal rappresentante ma deve essere effettuato dai proponenti. In tali casi, la legge prescrive che sia necessaria la sottoscrizione di tre quinti dei proponenti originari. La comunicazione ufficiale tuttavia viene inviata solo al rappresentante dei proponenti. Se non è possibile raggiungere tale quota, che si ispira all'articolo 56 capoverso 1 LDP, l'atto è considerato non compiuto. Talora la legge permette che un atto possa essere compiuto dai tre quinti dei proponenti o, in alternativa, dal loro rappresentante espressamente autorizzato; in tali casi

evidentemente non è necessario che l'atto sia compiuto cumulativamente dai tre quinti dei proponenti e dal loro rappresentante. Nell'ipotesi in cui un atto sia stato effettuato sia dal rappresentante, sia da tre quinti dei proponenti, in caso di contrasto, prevale quello compiuto dalla maggioranza dei proponenti. Il quorum dei tre quinti dei proponenti deve essere raggiunto in modo pieno. Per esempio, nel caso in cui una lista è stata sottoscritta in origine da 22 proponenti, la quota dei tre quinti è raggiunta se almeno 14 dei precedenti proponenti sottoscrivono il nuovo atto. Non sono invece sufficienti 13 proponenti seppur 13 sia il numero intero più vicino ai tre quinti di 22 (che è pari a 13,2). Lo stesso principio vale per la determinazione del numero minimo di firme da raggiungere per la riuscita di una domanda di iniziativa o di referendum comunali o di revoca del Municipio.

Negli anni scorsi, ci è stato segnalato un caso, nel quale le firme dei proponenti sono state raccolte con parecchi mesi di anticipo sulla data dell'elezione e ben prima che fosse pubblicato il decreto di convocazione delle assemblee. Ciò potrebbe condurre l'avente diritto di voto in errore perché non si aspetta che gli venga domandato di sottoscrivere una proposta di lista o di candidatura. In linea di principio, le firme dei proponenti devono essere raccolte dopo la pubblicazione del decreto di convocazione delle assemblee dei cittadini. Sulla base della delega dell'articolo 55, il Consiglio di Stato potrà eventualmente disciplinare in modo preciso il momento dell'inizio della possibilità di raccogliere le firme, qualora in futuro dovessero manifestarsi ancora situazioni problematiche.

b. Candidature (art. 48)

L'articolo 48 è stato in parte riformulato, senza modificare le regole vigenti.

Le candidature devono essere notificate indicando il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio. La prassi ammette nell'elenco dei candidati (ma non sulla scheda) l'aggiunta che il candidato figura sulla lista quale indipendente o quale rappresentante di un gruppo specifico, per esempio, del movimento giovanile del partito principale. In analogia a quanto vale a livello federale, proponiamo di abbandonare questa prassi. Spetta semmai ai partiti e ai candidati nella campagna elettorale presentarsi e promuovere la candidatura.

Il candidato deve essere indicato con il nome che figura nei registri comunali. Qualora il candidato sia conosciuto con una forma contratta del nome, è possibile usare questa. Nel caso di doppio cognome è inoltre tollerabile indicarne uno solo, purché la persona sia effettivamente conosciuta pubblicamente perlopiù con quel cognome.

Sulla scheda si tollerava anche l'indicazione di un soprannome. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di tali aggiunte, che talvolta non sono necessarie per consentire all'elettore di identificare il candidato. Pertanto, intendiamo diventare un po' più restrittivi e ammettere di principio l'indicazione di un soprannome solo nei casi di omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome.

La dichiarazione di accettazione del candidato di regola è presentata singolarmente da ciascun candidato. Per semplificare l'attività dei proponenti, specificheremo nel regolamento o nelle direttive che, invece di esigere dichiarazioni distinte, l'accettazione può essere effettuata mediante l'apposizione della firma dei candidati stessi sulla lista delle candidature.

Il capoverso 4 vieta alla medesima persona di figurare quale candidato su più liste o di essere candidato su una lista e figurare quale proponente della propria o di un'altra lista. Il nome della persona che si trovi in tali situazioni è stralciato sia quale candidato, sia quale proponente (capoverso 5) e la candidatura non può essere sostituita (art. 50 cpv. 4). Il capoverso 6 costituisce un'eccezione a tale principio: nel caso in cui il candidato figuri tra i

proponenti della propria lista, la candidatura è mantenuta e il suo nome è stralciato da quello dei proponenti.

c. Deposito della proposta (art. 49)

Le norme sul deposito della proposta sono invariate. L'unica precisazione riguarda la restituzione della cauzione nel caso di elezione con il sistema maggioritario. L'attuale capoverso 4 è impreciso perché in tali elezioni non vi sono liste ma solo candidati. Nelle elezioni con il sistema maggioritario, proponiamo di stabilire che la cauzione va restituita nel caso in cui il candidato sia ammesso al turno di ballottaggio, anche nell'ipotesi che la sua candidatura venga ritirata. Nel caso in cui i proponenti presentino due candidature (per esempio nell'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati o in un'elezione complementare) per la restituzione è sufficiente che almeno un candidato sia ammesso al turno di ballottaggio. Per il resto, si conferma in modo esplicito la regola secondo cui la cauzione è restituita anche in caso di elezione tacita o prorogata. Nelle elezioni con il sistema proporzionale, la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti o se un suo candidato è eletto. Nelle elezioni con il sistema maggioritario, la cauzione è restituita se il candidato è ammesso al turno di ballottaggio (o lo sarebbe stato qualora si fosse tenuto il secondo turno perché nel primo turno ha ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento del numero delle schede valide) o è eletto al primo turno. In tutti i casi la cauzione è inoltre restituita se l'elezione non ha luogo perché i candidati sono eletti tacitamente o perché essa deve essere prorogata.

All'elezione del Gran Consiglio del 19 aprile 2015 hanno partecipato 13 liste, delle quali 8 hanno ottenuto un numero di voti pari almeno a un novantesimo dei voti validi complessivi (*quorum naturale*, corrispondente all'1,11 per cento dei voti validi), e, avendo ottenuto almeno un candidato eletto, a queste è stata restituita la cauzione di 2'000 franchi. Ciascuna delle altre liste ha ricevuto meno dello 0,5 per cento dei voti validi e una di queste è riuscita a raccogliere appena lo 0,07 per cento dei voti validi (a questa lista – con una candidata e 57 proponenti – sono state intestate solo 70 schede). È già successo, anche in tempi recenti, che una lista è stata votata da un numero di elettori inferiore a quello dei proponenti: per esempio, nell'elezione del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015 vi sono state due liste votate da meno di cento elettori, nonostante siano state proposte da poco più di cento cittadini iscritti nel catalogo elettorale (anche se in un caso è poi stato appurato dal Ministero pubblico che diverse firme erano state raccolte in modo illecito). Anche in elezioni del Gran Consiglio meno recenti si sono manifestate situazioni simili.

Per il momento non proponiamo di modificare gli importi della cauzione da depositare per la presentazione delle liste ma invitiamo comunque il Gran Consiglio a esaminare l'opportunità di un aumento della cauzione. Il Consiglio di Stato aveva già avanzato questa ipotesi nel messaggio n. 5582 del 29 settembre 2004 concernente il rapporto sull'iniziativa parlamentare 15 settembre 2003 presentata nella forma elaborata dal deputato Regazzi e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio) e nel messaggio n. 5938 del 26 giugno 2007 concernente il rapporto sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata dai deputati Piazzini e Regazzi per la modifica dell'articolo 58 della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio). In quest'ultimo messaggio ci eravamo espressi così:

“È perlomeno poco comprensibile che partecipino alle elezioni anche “partiti” che ottengono un numero esiguo di consensi e addirittura non riescono nemmeno a raccogliere un numero di schede pari a quello dei loro candidati e proponenti, in un bacino di oltre 200'000 elettori e oltre 127'000 votanti.

Ciò non ha nulla a che vedere con la democrazia e la libera partecipazione alle elezioni.

Le elezioni rappresentano un momento importante della vita democratica di un paese e non devono esse banalizzate e sminuite mediante la presentazione di liste e candidature che non sono espressione di un impegno politico serio. Gli appuntamenti elettorali non devono essere l'occasione dove singole persone o gruppi ristretti sfruttano le istituzioni democratiche "ad esempio per burla o per ottenere una pubblicità personale o materiale gratuita ed estranea alle elezioni" (FF 1993 III 309, 345, 368 n. 32; messaggio del 1° settembre 1993 a sostegno di una modificazione parziale della legge federale sui diritti politici). Rispetto al citato passaggio del Consiglio federale, nel Canton Ticino, il deposito delle liste non è gratuito, sussistendo già l'obbligo del deposito di una cauzione, la quale, tuttavia, se si tiene conto che un'elezione cantonale comporta il coinvolgimento di oltre 200'000 iscritti in catalogo, è di un importo assai modesto."

Per contro, non reputiamo opportuno aumentare in modo generale il numero di firme necessarie per la presentazione di proposte di lista o di candidatura. Il numero attuale di firme ci sembra proporzionato; inoltre un loro aumento rischia di indurre a commettere più frequentemente abusi.

d. Esame della proposta (art. 50)

Nell'articolo 50, anziché entro un termine di tre giorni, il rappresentante della lista può correggere le proposte fino alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo al termine di deposito (capitolo n. II.20.f).

Le proposte di lista o di candidatura diventano definitive due settimane dopo il termine di deposito. Dopo il deposito, l'autorità competente esamina le proposte e, se il vizio è sanabile, dà la facoltà al rappresentante dei proponenti di correggere o completare la documentazione. Il termine per compiere questi atti scade il secondo lunedì successivo alle ore 18.00. È infatti in quel momento che le liste diventano definitive e non possono più essere effettuate modifiche, tranne nel caso del decesso di un candidato, disciplinato nell'articolo 68 capoverso 2. La decisione, che assegna il termine fino alle ore 18.00 del secondo lunedì seguente, è notificata per lettera raccomandata al rappresentante dei proponenti. Nell'ipotesi che il rappresentante non ritiri la raccomandata, il termine per correggere le proposte verrebbe però a scadere prima dell'effettiva notificazione della decisione. Pertanto, introduciamo una disposizione, secondo cui la notificazione formale della decisione avviene al momento in cui essa è depositata nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale. Al rappresentante dei proponenti continuerà tuttavia ad essere inviata una copia della decisione per posta, quindi di principio per lettera raccomandata e, se nella proposta di lista o di candidatura viene indicato un indirizzo di posta elettronica, anche in via informatica. Anche i proponenti potranno prendere visione della decisione depositata. Dal profilo formale, questa soluzione potrebbe apparire quale peggioramento della posizione del rappresentante dei proponenti perché la decisione formale non gli è inviata ma depositata nella cancelleria. Dal lato pratico tuttavia questo sistema consente al rappresentante che comunica un indirizzo di posta elettronica di ricevere in modo più tempestivo una copia della decisione e di avere quindi più tempo a disposizione per porre rimedio alle lacune riscontrate nella proposta depositata. Infatti, il termine di correzione delle proposte scade in un momento preciso, che è indipendente da quello della notificazione dell'atto.

Tranne che per l'elezione del Consiglio comunale, con le candidature, deve essere depositato anche l'estratto in originale del casellario giudiziale. Nel regolamento vigente (art. 24 cpv. 1 RALEDP) è indicato che ai fini del diritto elettorale è valido il documento rilasciato nei sei mesi precedenti la data dell'elezione. Ci riserviamo di esaminare al momento dell'elaborazione del nuovo regolamento l'ipotesi di ridurre tale termine. Nei mesi precedenti le elezioni comunali del 10 aprile 2016, il Ministero pubblico aveva comunicato di aver inflitto la condanna mediante decreto di accusa di alcuni potenziali

candidati. Nonostante le condanne fossero note anche al pubblico, in tali casi l'estratto del casellario giudiziale – se non richiesto nel periodo immediatamente precedente all'ultimo termine per il deposito delle proposte di lista – non avrebbe riportato nessuna iscrizione e il Municipio non avrebbe quindi potuto esaminare l'esistenza di una possibile situazione di ineleggibilità. Questa situazione avrebbe potuto vanificare lo scopo della norma e minare la fiducia e la credibilità nell'attuazione effettiva del principio dell'ineleggibilità per crimini o delitti contrari alla dignità della carica (art. 29a Cost.). Chiariamo qui che il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il sindaco deve chiedere un estratto del casellario aggiornato qualora vi siano elementi che permettano di supporre che il documento depositato (anche in buona fede del candidato) non sia aggiornato. D'altronde, è già pacifico che le autorità incaricate di ricevere le proposte di lista o di candidature possono effettuare degli accertamenti quando, per esempio, vi sono dei dubbi sull'autenticità delle firme.

Nel caso in cui i proponenti depositino la candidatura di una persona non eleggibile o di una persona la cui candidatura è stralciata per altri motivi (art. 48 cpv. 5), questa è stralciata. Togliamo la possibilità di sostituire la candidatura perché, vista la ristrettezza dei tempi, occorre effettuare solo le correzioni indispensabili e non quelle derivanti da una negligenza dei proponenti (capoverso 4). L'unica eccezione riguarda l'elezione del Consiglio nazionale – dove comunque il problema non si manifesta – per la quale la legge federale ammette la sostituzione dei candidati stralciati d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LDP). Lo stralcio della candidatura per l'ineleggibilità della persona è deciso dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio. Nel caso di ineleggibilità a seguito di una condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, la decisione è pronunciata dal Municipio (art. 10a cpv. 3).

Poiché non vi è urgenza, nel caso della presentazione di una sola proposta di lista con un numero di candidati inferiore a quello dei seggi da assegnare, il termine di presentazione della proposta di completazione della lista è aumentato a quindici giorni. La proposta deve essere sottoscritta da almeno i tre quinti dei proponenti (capoverso 5). Precisiamo che questa facoltà si riferisce solo alle elezioni con il sistema proporzionale, vista la diversa natura del sistema maggioritario.

e. Ritiro e rinuncia della candidatura (art. 51-52)

Vi sono solo adeguamenti formali alle due disposizioni, senza modificarne la portata. La norma che stabilisce che non vi è la possibilità di sostituire un candidato che rinuncia viene inserita nell'articolo 52, così da fornire una base legale più solida al principio, rispetto all'attuale articolo 26 RALEDP.

f. Definizione e pubblicazione delle liste (art. 53-54)

Il termine che trascorre tra il momento del deposito delle proposte di lista e quello in cui queste diventano definitive è aumentato a due settimane. Questo termine corrisponde a quello stabilito per l'elezione del Consiglio nazionale dalla legge federale sui diritti politici, anche se questa consente ai Cantoni di limitare a una settimana il periodo che intercorre tra la presentazione delle proposte e il momento in cui diventano definitive (art. 29 cpv. 4 LDP). La novità permette innanzitutto ai candidati e ai proponenti di avere più tempo per porre rimedio a lacune nella proposta depositata (per esempio, per richiedere all'autorità federale l'estratto del casellario giudiziale e per poi depositarlo alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale). Inoltre, eventuali controversie possono essere evase più facilmente entro i termini utili per non ostacolare l'organizzazione delle elezioni. Infine, anche le autorità incaricate dell'esame delle proposte di lista e di candidatura hanno più tempo a disposizione per effettuare le verifiche. Per l'elezione del sindaco che si tiene

nell'ambito del rinnovo integrale del Municipio, le proposte di candidatura diventano definitive il lunedì seguente a quello del deposito, che corrisponde al secondo lunedì successivo all'elezione del Municipio (art. 85 cpv. 2 e 4). Per contro, nel caso di elezione complementare per la designazione del sindaco (in modo analogo all'elezione tacita), le candidature diverranno definitive il secondo lunedì successivo al giorno di deposito delle proposte di candidatura (art. 85 cpv. 3 e 4).

Per il resto, le disposizioni vigenti sono confermate. Nel capoverso 6 si mantiene la delega al Consiglio di Stato di emanare le disposizioni di esecuzione sull'articolo 53. Per esempio, nel caso di denominazioni quasi uguali, il regolamento potrà eventualmente consentire l'attribuzione del medesimo rango alle due liste presentate per elezioni contemporanee. Esso può inoltre prevedere delle eccezioni a quanto disposto nei capoversi 3-5. Sulla base dell'articolo 53 capoverso 6, il Consiglio di Stato disciplinerà la forma e le modalità di svolgimento del sorteggio, che potranno differire tra i vari tipi di elezione. Per esempio, con tale delega, per quanto riguarda l'elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti, anziché il sorteggio ad opera del Consiglio di Stato, si potrebbe prevedere che lo stesso venga effettuato da un'autorità amministrativa a esso subordinata (Cancelleria dello Stato o Servizio dei diritti politici) o prescrivere che è determinante l'ordine di deposito della proposta di candidatura. Nelle elezioni di natura politica si conferma invece la prassi attuale.

Si precisa, all'articolo 54 capoverso 2, che le liste definitive, comprensive dell'elenco dei proponenti, possono essere pubblicate in via elettronica. L'unico dato non riportato in tale forma di pubblicazione è quello delle iscrizioni nel casellario giudiziale per motivi di protezione dei dati personali. Questa informazione è facilmente accessibile nella fase prima dell'elezione ma in seguito non deve più essere reperibile perché il diritto di trasparenza nei confronti dell'elettore è già stato garantito nel periodo in cui sono aperte le operazioni di voto. I nomi dei proponenti delle liste e delle candidature potranno rimanere accessibili durante l'intero periodo della legislatura. Infatti, nel corso della legislatura, vi sono situazioni in cui i proponenti possono essere chiamati a intervenire: se non vi sono subentranti essi hanno la facoltà di designare il candidato per colmare una vacanza (art. 61 cpv. 2); nel caso di vacanza di un membro supplente del Municipio, una facoltà simile è conferita ai proponenti delle liste per l'elezione del Municipio (art. 81 cpv. 5 e 6). Con l'inizio di una nuova legislatura, i proponenti delle liste che hanno partecipato alle elezioni precedenti non hanno più alcuna facoltà conferita dal diritto elettorale, ragione per la quale non è più necessario continuare a pubblicare i loro nomi. Qualora ne emerga la necessità, il Consiglio di Stato potrà disciplinare questi aspetti sulla base della delega nell'articolo 146.

Non introduciamo nella legge la pubblicazione obbligatoria delle proposte di lista e di candidatura ma, in particolare a livello comunale, può essere opportuno pubblicare all'albo comunale e in forma elettronica anche le proposte prima che diventino definitive, così che anche i cittadini possano segnalare eventuali vizi nelle proposte. In tal modo è possibile, per esempio, essere informati prima di problemi sulle firme raccolte e l'autorità dispone di qualche giorno per compiere accertamenti e adottare decisioni. La pubblicazione delle proposte di lista e di candidatura sarà semmai disciplinata nelle disposizioni di esecuzione.

Scaduto il termine dell'articolo 53 capoverso 1 e divenute quindi definitive le liste, esse non possono più essere modificate. Di recente vi sono state situazioni in cui dopo che le liste sono divenute definitive sono sorti dubbi sulla validità delle firme di alcuni proponenti. Di principio, le liste sono definitive e non possono più essere stralciate poiché i tempi per la stampa e la distribuzione del materiale di voto non consentono di attendere che gli accertamenti del Ministero pubblico o dell'autorità amministrativa. Tuttavia, nel caso in cui venga accertata un'irregolarità determinante per l'accettazione di una candidatura o di una

lista in tempo utile per consentire comunque l'organizzazione dell'elezione nella data fissata, può entrare in considerazione lo stralcio della candidatura o della lista. Nei casi più gravi, potrebbe invece entrare in considerazione una sospensione della procedura elettorale con il conseguente differimento della data dell'elezione. La decisione spetta all'autorità competente a stabilire la data originaria (art. 14, 15, 63 e 64). Nel caso in cui l'irregolarità emerga dopo la chiusura delle operazioni di voto, la decisione di non convalidare il risultato di una votazione o elezione spetta all'autorità competente a stabilire i risultati (capitolo n. II.14).

g. Disposizioni di esecuzione (art. 55)

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione. Attualmente, le disposizioni di esecuzione in materia di presentazione delle proposte di lista e di candidatura figurano negli articoli 23-27 RALEDP. Tali norme stabiliscono il termine e il luogo di deposito delle proposte e disciplinano alcuni aspetti concernenti l'obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziale. Secondo il diritto vigente (art. 23 cpv. 1 RALEDP), le proposte di lista e di candidatura devono essere presentate entro il decimo lunedì precedente il giorno dell'elezione e, sulla base dell'articolo 66 capoverso 1 vigente, esse diventano definitive il nono lunedì precedente il giorno dell'elezione. Nel nuovo articolo 53 capoverso 1, il termine che intercorre tra la presentazione delle proposte e il momento in cui esse diventano definitive è aumentato a due settimane: questo comporta un anticipo del termine di presentazione delle proposte di lista e di candidatura all'undicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione, mentre esse continueranno a divenire definitive il nono lunedì che precede l'elezione. Nei casi in cui le operazioni di preparazione del materiale di voto possono essere compiute in modo più celere – per esempio, quando l'elezione riguarda un numero ridotto di iscritti nel catalogo elettorale o se vi sono pochi candidati potenziali – il termine per il deposito delle proposte potrà essere più breve. Il regolamento potrà eventualmente delegare al Municipio la competenza di fissare tale termine nel decreto di convocazione, per esempio nel caso di elezione complementare del sindaco.

Nel regolamento, si potrà indicare per quanto tempo la pubblicazione delle liste e di eventuali ulteriori avvisi dovrà rimanere affissa all'albo comunale. Inoltre, potranno essere definite altre questioni secondarie come l'obbligo di inviare all'ufficio competente anche un esemplare in formato elettronico delle proposte di candidatura e dei proponenti. L'Ufficio federale di giustizia rilascia l'estratto del casellario giudiziale a chi ne fa richiesta anche in forma elettronica. In tal caso, il documento deve essere trasmesso per posta elettronica alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale per consentire all'autorità la verifica dell'autenticità del documento. Questa forma di consegna della documentazione costituisce un'eccezione al principio secondo cui la documentazione deve essere depositata in originale e potrà, se necessario, essere disciplinata nelle norme di applicazione.

Il Consiglio di Stato potrà stabilire direttamente nel regolamento i requisiti che i formulari per la presentazione delle proposte di lista e di candidatura devono adempiere o delegare a sua volta alla Cancelleria dello Stato il compito di fissare i requisiti. Indipendentemente dalle eventuali disposizioni di applicazione, la Cancelleria dello Stato già oggi pubblica in forma elettronica dei modelli di formulari per la presentazione delle proposte di lista e di candidatura. È nostra intenzione evitare di porre ostacoli di natura burocratica alla presentazione di liste e candidature. Tuttavia, ci riserviamo di fare uso di tale facoltà qualora dovessero ripetersi casi di firme raccolte in modo illecito perché, per esempio, gli elettori sono tratti in inganno e sui formulari di raccolta non figura in modo chiaro che si tratta di una lista di proponenti per un'elezione e non emerge a quale gruppo politico si riferisce.

21. Disposizioni generali sulle elezioni (art. 56-69)

a. Elezione tacita (art. 56)

Se il numero di candidati corrisponde a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono eletti in forma tacita. Nel nuovo capoverso 2 indichiamo che nelle elezioni con il sistema maggioritario i candidati sono eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da attribuire. Si tratta di una precisazione opportuna che tiene conto dei principi su cui si fonda l'elezione con il sistema maggioritario. I casi di applicazione di tale disposizione sono assai rari perché, riferendosi all'elezione di almeno due persone con il sistema maggioritario, si limitano al caso dell'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati (art. 75). La proclamazione degli eletti e la pubblicazione incombono alla medesima autorità competente nelle elezioni combattute (art. 34, 37, 39). Per i seggi ancora da attribuire è indetta un'elezione complementare (art. 62 e art. 64 cpv. 1 lett. c).

b. Elezione prorogata (art. 57)

Nelle elezioni con il sistema proporzionale, qualora il numero dei candidati sia inferiore al numero di seggi da occupare o non è stata depositata nessuna proposta di lista, l'elezione è annullata e viene indetta un'elezione prorogata. Un'eccezione a questa regola si manifesta nel caso in cui sia presentata una sola proposta di lista con un numero di candidati inferiore a quello dei seggi: in questa circostanza particolare, i tre quinti dei proponenti possono presentare ulteriori proposte per completare i seggi da assegnare (art. 50 cpv. 6).

Secondo l'articolo 56 capoverso 2 nelle elezioni con il sistema maggioritario si tiene un'elezione complementare qualora una parte dei seggi sia attribuita in modo tacito e una parte non sia assegnata a causa dell'assenza di un numero sufficiente di candidati. L'articolo 57 capoverso 1 indica invece che deve essere indetta un'elezione prorogata qualora in un'elezione con il sistema maggioritario non siano state proposte candidature. Va rilevato che, secondo il disegno di legge, l'elezione complementare e l'elezione prorogata nel sistema maggioritario seguono le medesime regole. L'unica differenza consiste nel fatto che nell'elezione prorogata l'autorità che fissa la nuova data dell'elezione può stabilire un termine di deposito delle proposte di candidatura diverso da quello della legge. Nel caso di elezione con il sistema proporzionale si tiene un'elezione prorogata sia nel caso di presentazione di un numero insufficiente di candidature per assegnare tutti i seggi, sia nel caso in cui non è stata depositata nessuna candidatura.

Il capoverso 2, che si riferisce in particolare alle elezioni comunali, assegna al Consiglio di Stato il compito di adottare delle misure nel caso in cui non è presentato un numero sufficiente di candidature nemmeno nell'elezione prorogata. Per esempio, è possibile fissare una ulteriore data dell'elezione o istituire una gestione speciale secondo l'articolo 201 LOC. Potrebbe entrare in considerazione anche l'elezione tacita dei candidati proposti per l'elezione prorogata, se il loro numero consente di fare fronte ai compiti della legge. Per esempio, per comporre un Municipio di cinque membri, se vi è la disponibilità solo di tre candidati senza prospettiva di completare l'esecutivo, il Consiglio di Stato – esercitando la competenza attribuitagli dall'articolo 57 capoverso 2 e derogando alle disposizioni che attribuiscono ad altre autorità il compito di proclamare gli eletti – può proclamare eletti tacitamente i tre candidati. L'autorità di vigilanza ha inoltre la facoltà di invitare il Comune interessato a modificare le disposizioni del regolamento comunale sul numero dei membri del Municipio. In questo caso specifico, l'elezione.

L'articolo 37 capoverso 2 RALEDP stabilisce che nel caso di elezione prorogata non si esige la dichiarazione di accettazione del candidato. È compito del sindaco comunicare all'interessato la candidatura, il quale la può rifiutare entro due giorni. Questa procedura

non è più attuale. Inoltre, ad eccezione dell'elezione del Consiglio comunale, si esige comunque la presentazione dell'estratto del casellario giudiziale da parte del candidato: questo lascia quindi presumere che il candidato abbia acconsentito alla candidatura. Nell'elaborazione del nuovo regolamento elimineremo la dispensa dal depositare la dichiarazione di accettazione, in modo da uniformare le disposizioni per la presentazione delle proposte di candidatura.

c. *Facoltà di designazione dopo la ripartizione (art. 58)*

Il nuovo articolo 58 disciplina il caso in cui a una lista sia stato assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati. Si tratta di una circostanza che di regola si manifesta in qualche Comune nelle elezioni comunali generali. È una situazione che può sorgere solo nelle elezioni con il sistema proporzionale. La nuova disposizione riprende quanto figura ora nei capitoli sull'elezione del Gran Consiglio (art. 74), del Consiglio di Stato (art. 81) e del Consiglio comunale e del Municipio (art. 95). Anche per questi candidati, oltre alla loro dichiarazione di accettazione della carica, deve essere depositato, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale. Per tale ragione, rispetto al diritto vigente, il termine di deposito dell'ulteriore proposta di candidatura è aumentato da tre a dieci giorni anche nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Nel caso in cui i tre quinti dei proponenti non facciano uso del loro diritto o designino solo una parte dei candidati a loro spettanti, il Consiglio di Stato o il Municipio deve indire un'elezione complementare per assegnare i seggi ancora vacanti. Nel diritto vigente, anche il rappresentante della lista, se autorizzato in modo esplicito dai proponenti, ha la facoltà di depositare i nomi per completare la lista degli eletti. Con questo messaggio, limitiamo tale diritto ai tre quinti dei proponenti. D'altronde, di regola i proponenti non conferiscono tale autorizzazione al rappresentante della lista. Inoltre, anche nel caso del deposito di un nome di un ulteriore subentrante quando la lista dei subentranti è esaurita, la facoltà è conferita solo ai proponenti e non anche al loro rappresentante (art. 61 cpv. 2). Infine, rileviamo che, con il prolungamento del termine attuale di tre giorni, ai proponenti è concesso il tempo per raccogliere le firme. La legge stabilisce che i rappresentanti hanno il diritto di depositare i nomi per completare la lista degli eletti entro le ore 18.00 del decimo giorno dalla pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all'albo comunale. Questo diritto sorge in modo automatico con la pubblicazione dei risultati e decade il decimo giorno, senza che sia necessaria una comunicazione formale da parte dell'autorità che pubblica e proclama i risultati. È senz'altro opportuno che l'autorità competente – Consiglio di Stato o Municipio – avvisi il rappresentante della lista. Tuttavia, i termini non devono dipendere dalla notificazione della comunicazione specifica, bensì dalla notificazione dei risultati mediante la pubblicazione. La legge prescrive che la dichiarazione di fedeltà deve essere effettuata entro un termine stabilito che, in alcuni casi – elezione del Consiglio di Stato e del Municipio – scade prima del termine per l'eventuale completazione da parte dei proponenti di una lista degli eletti. In tali casi, la dichiarazione di fedeltà, salvo i casi di urgenza, potrà avere luogo dopo il termine fissato nella legge (art. 74 cpv. 1 e art. 83 cpv. 1).

d. *Parità di voti (art. 59)*

È ripreso l'articolo 110 vigente. Il sorteggio, come oggi, viene effettuato solo per stabilire la graduatoria dei candidati subentranti o per determinare quale candidato è eletto, nel caso di parità di voti per l'ultimo seggio disponibile. La norma si applica anche nel caso di parità di voti tra candidati del medesimo circondario elettorale secondo gli articoli 71 e 79. Per contro, nel caso di liste senza eletti, poiché i loro candidati non possono subentrare, non ha luogo nessun sorteggio per i candidati con pari voti. Il sorteggio è eseguito dall'autorità competente a stabilire la graduatoria dei candidati e a proclamare gli eletti secondo gli

articoli 34-39. Il sorteggio ha infatti rilevanza nel determinare l'elezione in caso di parità di voti tra due candidati per un solo seggio disponibile e per stabilire l'ordine di successione dei subentranti.

e. Dimissioni e rinuncia al subingresso (art. 60)

Le norme attuali sulle dimissioni di membri e la rinuncia al subingresso di candidati all'elezione del Gran Consiglio (art. 76), del Consiglio di Stato (art. 83) e del Consiglio comunale e del Municipio (art. 100) sono riunite in un unico articolo nelle disposizioni generali sulle elezioni. La nuova disposizione stabilisce che la persona eletta che si dimette, quella che rinuncia alla carica in seguito all'esercizio del diritto di opzione (art. 113 cpv. 4 LEDP in vigore) e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare fino alla fine della legislatura. Essi potranno semmai subentrare sulla base dell'articolo 61 capoverso 2. Ricordiamo che in passato vi era una regolamentazione diversa. La legge del 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (BU 1954, 99) stabiliva infatti che l'eletto che si dimetteva veniva iscritto, *“salvo sua dichiarazione contraria, come ultimo nell'elenco dei subentranti”* (art. 128, 139, 166a).

Nel caso in cui una persona eletta debba rinunciare alla carica in seguito a un'incompatibilità per parentela, essa continua a figurare quale subentrante. Per contro, il candidato che perde il diritto di voto a livello comunale a seguito del trasferimento in un altro Comune è stralciato dall'elenco dei subentranti e non riacquista il posto in tale elenco nemmeno nel caso in cui torni nel Comune e venga di nuovo iscritto nel catalogo elettorale.

f. Subingresso (art. 61-62)

Gli articoli 61 e 62 riprendono i vigenti articoli 70, 71 e 77. Nel caso di elezione con il sistema proporzionale, per occupare la carica vacante subentra il primo candidato non eletto della lista di appartenenza del dimissionario. Se i candidati della lista sono divisi in circondari elettorali, il subentrante è il primo candidato non eletto del circondario di appartenenza del dimissionario. La nuova legge colma una lacuna, precisando qual è il termine per rinunciare al subingresso. La dichiarazione deve giungere alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del decimo giorno. Spetta alla persona interessata agire in modo diligente così da tenere conto dei giorni e degli orari di apertura della cancelleria. Se la lista dei subentranti è esaurita, tre quinti dei proponenti originari hanno la facoltà di presentare una proposta di candidatura entro trenta giorni, depositando anche la dichiarazione di accettazione e, se del caso, l'estratto del casellario giudiziale. Può essere designato anche un candidato che già figurava nell'elenco dei subentranti e aveva rinunciato per un qualsiasi motivo al subingresso, purché sia iscritto nel catalogo elettorale. L'avviso è fatto mediante lettera raccomandata al rappresentante della lista. Qualora i proponenti non facciano uso del loro diritto, il Consiglio di Stato o il Municipio deve indire un'elezione complementare per assegnare il seggio vacante. Nelle elezioni con il sistema maggioritario, non vi sono subentranti e pertanto, in caso di vacanza di un seggio, il Consiglio di Stato o il Municipio indice un'elezione complementare.

L'articolo 61 capoverso 1 non indica in modo esplicito chi si occupa della proclamazione dell'elezione del subentrante. Secondo l'articolo 39, dopo le elezioni generali tale compito è affidato all'Ufficio cantonale di accertamento. Questa autorità si riunisce solo in occasione delle elezioni ma non in seguito. Pertanto, la proclamazione dell'elezione potrà essere effettuata anche dall'autorità che deve essere completata con il subingresso. Per esempio, la proclamazione dell'elezione di un subentrante nel Municipio sarà effettuata dal

Municipio stesso. Per contro, la dichiarazione di fedeltà sarà rilasciata davanti al giudice di pace (art. 83 cpv. 3).

Anche nelle elezioni complementari con il sistema proporzionale vi possono essere dei subentranti. In tal caso, il loro subingresso entra in considerazione solo nell'ipotesi di dimissioni del candidato eletto nell'elezione complementare sulla loro medesima lista. Una vacanza in seguito alle dimissioni di un candidato eletto nell'elezione generale è colmata da un subentrante secondo la graduatoria dell'elezione generale. Se una lista di un'elezione complementare ha esaurito i subentranti, il diritto di designazione secondo l'articolo 61 capoverso 2 è conferito ai proponenti della lista depositata per l'elezione complementare.

Gli avvicendamenti nel corso della legislatura di membri del Consiglio comunale seguono una procedura piuttosto laboriosa. Innanzitutto, il Consiglio comunale deve accettare le dimissioni e, dopo la crescita in giudicato della decisione, nella seduta successiva, può entrare in carica il nuovo membro. Se vi sono subentranti che rinunciano ad entrare in carica, la procedura ne è ulteriormente rallentata. Proponiamo pertanto che, per il Consiglio comunale, il subentrante possa entrare in carica nella medesima seduta in cui sono state accolte le dimissioni dell'uscente, rilasciando la dichiarazione di fedeltà dopo l'accettazione delle dimissioni dell'uscente e l'accettazione della rinuncia di eventuali subentranti. In modo analogo all'articolo 139 capoverso 3, secondo il quale i ricorsi contro i risultati non sospendono l'entrata in carica degli eletti, anche un eventuale ricorso contro l'accettazione delle dimissioni non deve sospendere l'entrata in carica del subentrante, riservate eventuali misure ordinate dall'autorità di ricorso.

La legge organica comunale stabilisce che la rinuncia alla carica di membro del Consiglio comunale deve essere approvata da questa autorità (art. 45 cpv. 1 LOC) e le dimissioni del membro del Municipio per infermità o per altro motivo grave devono essere approvate dal Consiglio di Stato (art. 85 cpv. 1 lett. e e art. 86 cpv. 2 LOC). Nell'articolo 61 capoverso 1 è pertanto inserita in modo esplicito la riserva a tali disposizioni particolari.

g. Elezioni complementari (art. 63-64)

Le norme sulle elezioni complementari, che ora figurano negli articoli 78 (Gran Consiglio), 84 (Consiglio di Stato) e 96 (Consiglio comunale e Municipio), sono state riformulate e inserite nel capitolo sulle disposizioni generali delle elezioni. Questi principi infatti si applicano anche a altre elezioni, quali quella del sindaco, dei deputati al Consiglio degli Stati e dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti. I casi di elezione complementare con il sistema proporzionale e quelli di elezione complementare con il sistema maggioritario sono i medesimi contemplati nella legislazione vigente, ad eccezione dell'elezione complementare di due membri del Consiglio di Stato e del Municipio. In questi casi la legislazione vigente prescrive l'elezione con il sistema maggioritario. Proponiamo di svolgere con il sistema proporzionale anche le elezioni complementari di due membri degli organi esecutivi, considerato che anche all'elezione ordinaria di tali autorità si applica il sistema proporzionale. D'altronde, anche per il Gran Consiglio e il Consiglio comunale – eletti con il sistema proporzionale – l'elezione complementare di due membri è effettuata con il sistema proporzionale. Nella Costituzione cantonale in vigore fino al 1997 figurava in modo esplicito il sistema di elezione complementare tuttora applicabile al Gran Consiglio (art. 26 cpv. 5) e al Consiglio di Stato (35 cpv. 6). Per il resto, l'unico cambiamento rispetto al diritto vigente consiste nella precisazione secondo cui nelle elezioni complementari non vi sono circondari elettorali. Poiché nei rari casi occorsi in passato l'elezione complementare è stata indetta per assegnare pochi seggi, la divisione delle candidature in circondari elettorali, laddove sono istituiti, non è opportuna. Anche nelle elezioni complementari con il sistema proporzionale del Gran Consiglio e del

Consiglio comunale è applicato il metodo di ripartizione Hagenbach-Bischoff – già usato per l'elezione del Consiglio di Stato, del Municipio e del Consiglio nazionale – secondo il quale il quoziente è calcolato dividendo il numero totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno (art. 63 cpv. 2 lett. a). L'articolo 78 lettera b vigente prescrive che alla ripartizione partecipano le liste che hanno ottenuto un numero di voti pari almeno alla metà del quoziente elettorale. Si tratta di una regola che non è contemplata da nessuna altra parte. Per evitare di introdurre un ulteriore metodo di ripartizione, la legge rinvia in modo esplicito all'articolo 73 che disciplina l'elezione del Consiglio di Stato (e che corrisponde all'articolo 80 concernente l'elezione del Municipio). Con tale rinvio, che permette comunque di ripartire in modo proporzionale e corretto i seggi, sono ammesse alla ripartizione tutte le liste. In questo modo si evitano difficoltà di applicazione in ipotesi particolari. Secondo la legislazione vigente, nel caso di elezione complementare di due membri del Gran Consiglio o di un Consiglio comunale sarebbero ammesse alla ripartizione le liste che ottengono almeno un sesto dei voti (il quoziente elettorale è pari a un terzo dei voti); di conseguenza in caso di varie liste con risultati equilibrati, potrebbe anche succedere che nessuna di esse raggiunga la soglia per la ripartizione dei seggi. È opportuno che la legge disciplini anche questa eventualità.

Nell'articolo 64 capoverso 3 viene precisato che nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario (elezione del sindaco e alcune elezioni complementari) la data dell'elezione è fissata dal Municipio. Ciò costituisce un'eccezione al rinvio alle norme generali (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 prima frase), secondo le quali la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Stato. Nel caso di elezione complementare del Consiglio nazionale, la competenza del Consiglio di Stato deriva dall'articolo 19 capoverso 1 LDP. L'articolo 19 capoverso 2 LDP stabilisce che la data dell'elezione per il rinnovo straordinario del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati è fissata dal Consiglio federale nel caso specifico di applicazione dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale concernente la revisione totale della Costituzione federale stessa.

h. Maggioranza assoluta (art. 65)

La definizione della maggioranza assoluta è ripresa dall'articolo 105 vigente. Nel nuovo capoverso 2 si precisa in modo esplicito che, qualora la maggioranza assoluta sia raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, solo i primi candidati sono eletti, eventualmente, nel caso di parità, mediante sorteggio. Nel caso di una situazione di parità di voti, il candidato eletto è determinato mediante sorteggio (art. 59 cpv. 2). Si tratta di una precisazione contenuta anche in leggi di altri Cantoni.

i. Elezione con il sistema della maggioranza relativa (art. 66)

Qualora dopo il primo turno vi siano ancora seggi da assegnare, la quarta domenica successiva ha luogo il turno di ballottaggio in cui sono eletti i candidati con il maggior numero di voti, come viene precisato nel nuovo capoverso 3. Nel capoverso 3 dell'attuale norma (art. 106) è stabilito che, quando vi è un solo seggio da assegnare, in caso di parità di voti, è indetta un'ulteriore elezione due settimane dopo. Proponiamo che in tutti i casi, dopo il turno di ballottaggio la determinazione degli eletti in caso di parità venga effettuata mediante sorteggio. La norma deve quindi essere stralciata perché non è possibile organizzare un'elezione in così poco tempo, in particolar modo quando il comprensorio toccato è grande (Cantone o Comune o Circolo grande). In caso contrario, per motivi organizzativi tale termine dovrebbe essere prolungato e il seggio resterebbe vacante per un periodo troppo lungo. Proponiamo quindi di effettuare il sorteggio anche in tale situazione come nel caso in cui i seggi da occupare siano più di uno.

Il capoverso 1 fissa la data in cui ha luogo il turno di ballottaggio: esso si terrà quattro settimane dopo il primo turno.

Il capoverso 4 conferma la regola vigente secondo cui sono ammessi al secondo turno con il sistema della maggioranza relativa i candidati che al primo turno hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al cinque per cento delle schede valide. La seconda parte del capoverso 4 disciplina dei casi piuttosto remoti, che si manifestano quando vi è una grande dispersione di voti e solo un numero di candidati inferiore o pari a quello dei seggi da assegnare sarebbe ammesso al secondo turno. In tal caso, questi candidati sono eletti al primo turno nonostante non abbiano raggiunto la soglia di voti della maggioranza assoluta. Gli eventuali ulteriori seggi sono assegnati nel turno di ballottaggio tra tutti gli altri candidati partecipanti al primo turno, a meno che dichiarino di ritirare la candidatura secondo l'articolo 67.

j. Ritiro delle candidature (art. 67)

La facoltà di ritirare la candidatura dopo il primo turno è confermata. Per lasciare più tempo a disposizione per la preparazione e per l'invio del materiale di voto del turno di ballottaggio agli elettori, il termine per il ritiro della candidatura da parte del candidato, dei proponenti o del loro rappresentante espressamente autorizzato è anticipato al giovedì successivo alla data dell'elezione. Il capoverso 2 dell'attuale articolo 107 è abrogato perché la pubblicazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale è già prescritta dall'articolo 66 capoverso 2.

k. Decesso di un candidato (art. 68)

La legge precisa che fino al momento in cui le liste diventano definitive, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante possono sostituire il candidato deceduto. Spetta ai proponenti presentare un'eventuale nuova candidatura senza che l'autorità notifichi un termine per effettuare tale incombenza. A causa dell'urgenza di stabilire in modo definitivo le liste e le candidature, il termine concesso per la sostituzione del candidato è molto breve: la proposta di sostituzione deve infatti essere depositata, con la documentazione completa, entro il momento in cui le liste diventano definitive (art. 53 cpv. 1). Per tale ragione, tenuto inoltre conto dell'eccezionalità della situazione, in questa circostanza la proposta può essere presentata anche dal rappresentante dei proponenti, senza che i proponenti debbano accordare un'autorizzazione specifica. Con la nuova proposta vanno depositate anche la dichiarazione di accettazione del candidato e, quando è previsto dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale in originale. Siamo consapevoli che i termini sono stretti ma per motivi di trasparenza verso gli elettori e di parità di trattamento nei confronti degli altri candidati anche i candidati sostituiti devono presentare la documentazione richiesta. I tempi dell'organizzazione dell'elezione non consentono di concedere termini più estesi per la presentazione di proposte di sostituzione ed è per la medesima ragione che le candidature con vizi di forma vengono stralciate senza assegnare un termine per porvi rimedio.

Nel caso di decesso di un candidato dopo che le liste sono divenute definitive non è ammessa la sostituzione. Il nome del candidato deceduto di principio rimane sulla scheda a meno che i proponenti o il loro rappresentante domandino lo stralcio e i lavori di preparazione del materiale di voto lo consentano ancora. Nel caso di elezione con il sistema maggioritario, l'eventuale elezione di una persona deceduta comporta la sua sostituzione mediante un'elezione complementare.

I. Entrata in carica (art. 69)

La norma riporta in modo generale le disposizioni vigenti sul passaggio di competenza tra l'autorità di vecchia elezione e quella di nuova elezione. Il passaggio di consegna avviene al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte dei nuovi eletti. Il terzo capoverso riserva le norme speciali. Per esempio, il periodo di elezione dei giudici di pace termina il 31 maggio e quelli di nuova elezione entrano in carica il 1° giugno, senza riguardo alla data del rilascio della dichiarazione di fedeltà.

Nel caso dell'elezione del Consiglio di Stato e dei Municipi abbiamo esaminato l'ipotesi di stabilire l'entrata in carica in una data fissata con anticipo. Per esempio, il nuovo esecutivo potrebbe entrare in carica trenta giorni dopo la data dell'elezione, in modo simile a quanto disposto per il Gran Consiglio (art. 60 cpv. 1 Cost. cant.) e il Consiglio comunale (art. 46 cpv. 1 LOC), le cui sedute costitutive devono tenersi entro trenta giorni dal giorno dell'elezione. Si tratta di un sistema applicato in parecchi Cantoni e per l'elezione del Consiglio federale, essendo quest'ultimo eletto di principio, a dipendenza del calendario delle sessioni, almeno quindici giorni prima dell'inizio del nuovo periodo di elezione. Esso permetterebbe alla persona eletta nel Consiglio di Stato di organizzare l'entrata in carica e di abbandonare con più calma eventuali attività private in contrasto con la funzione governativa secondo l'articolo 2 della legge del 19 dicembre 1963 sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Il progetto propone di mantenere la situazione attuale perché in tal modo vi è un passaggio di consegne più rapido, riducendo quindi al minimo la fase di transizione tra gli uscenti e gli entranti. Il problema di organizzare l'entrata in carica si porrebbe soprattutto per il Consiglio di Stato. Poiché questa autorità si compone di cinque membri, i casi di entrata in carica di nuove persone non sono numerosi. Su questo tema rimandiamo anche alle nostre considerazioni sull'iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 nella forma generica per stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura e sull'iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 nella forma generica per la fissazione del principio secondo cui i conti consuntivi sono discussi dal Gran Consiglio prima del termine della legislatura (capitolo n. III.16-17).

22. Elezione del Gran Consiglio (art. 70-72)

Gli articoli 74-79 attuali sono stati ripresi nelle norme generali sulle elezioni. L'articolo 75 vigente è superfluo perché la competenza dell'Ufficio cantonale di accertamento di stabilire la graduatoria dei candidati e proclamare gli eletti è già prevista nell'articolo 39.

a. Ripartizione dei seggi (art. 70)

Il sistema di ripartizione dei seggi del Gran Consiglio non è stato modificato. L'unico cambiamento si riferisce a una precisazione nello stabilire il quoziente elettorale determinante per l'attribuzione dei seggi. La precisazione riguarda solo l'approssimazione del risultato della divisione della somma dei voti per il numero dei seggi da assegnare. Rispetto al diritto vigente, nel capoverso 4 si definisce in modo esplicito come viene calcolata la maggior frazione determinante per la seconda ripartizione. Il capoverso 5 riprende l'attuale articolo 72 capoverso 5: si tratta di una regola discendente dai principi del sistema proporzionale e figura anche nell'articolo 41 capoverso 1 lettera *d* LDP ("*se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito*") per la ripartizione dei mandati nell'elezione del Consiglio nazionale. Essa persegue l'obiettivo di evitare i sorteggi laddove non vi è un caso di parità "assoluta" tra le liste o tra i candidati, ripartendo comunque i seggi rispettando il più possibile il sistema proporzionale applicato nei vari tipi di elezione. Nel capoverso 6 si stabilisce come vanno assegnati i seggi non attribuiti nella prima e nella seconda

ripartizione. Per chiarire meglio la norma, si è precisato che gli ulteriori seggi vengono attribuiti alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, se il seggio da assegnare è uno solo, questo è attribuito alla lista con il maggior numero di voti, se i seggi da assegnare sono due, ai due partiti con il maggior numero di voti, e così via. Con questa modifica, tenendo conto del fatto che si tratta di un'elezione con il sistema proporzionale, si precisa che nell'ulteriore ripartizione i seggi non attribuiti vanno divisi tra le liste e non assegnati a un'unica lista. Nell'elezione del Gran Consiglio del 6 aprile 2003 si era dovuto far capo a tale norma per attribuire l'ultimo seggio (FU 2013, 2913). Infatti, nella prima ripartizione erano stati assegnati 84 seggi mentre nella seconda 5 seggi poiché erano solo cinque le liste o insieme di liste congiunte che avevano ottenuto un numero di voti pari o superiore al quoziente elettorale e che quindi potevano partecipare alla seconda ripartizione e a quella successiva.

b. Rappresentanza regionale (art. 71)

L'aggiornamento dei circondari elettorali indicati nella norma sulla rappresentanza regionale nell'elezione del Gran Consiglio proposto con questa revisione è già stato presentato nel messaggio n. 6984 del 16 settembre 2014.

La divisione dei circondari elettorali corrisponde a quella adottata dal Gran Consiglio il 17 dicembre 2014, mediante la quale sono stati rivisti i circondari elettorali per tenere conto delle fusioni comunali intervenute nel corso degli ultimi anni e in particolare quella che ha riguardato, il 14 aprile 2013, i Comuni di Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadara, Lugano, Sonvico e Valcolla. È stata mantenuta la divisione del distretto di Lugano in tre circondari elettorali. Spetterà poi ai partiti decidere se fare uso di questa facoltà nella compilazione delle liste. Le liste potranno combinare liberamente i circondari elettorali stabiliti nella legge. Non è invece possibile dividere ulteriormente i singoli circondari elettorali o modificarne il comprensorio.

In occasione delle elezioni cantonali del 19 aprile 2015, vi erano 220'864 iscritti in catalogo. Il distretto di Lugano, con 89'578 aventi diritto di voto, è quello più grande, ragione per la quale si giustifica il mantenimento di una sua suddivisione in tre parti, visto che queste hanno delle dimensioni equilibrate. Sulla base degli aventi diritto di voto nelle elezioni cantonali del 2015, il numero di iscritti nel catalogo elettorale per circondario è il seguente:

Distretto di Mendrisio	34'312
Comune di Lugano	34'832
Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne	28'734
Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso	26'012
Distretto di Locarno	42'168
Distretto di Vallemaggia	4'494
Distretto di Bellinzona	31'064
Distretto di Riviera	7'539
Distretto di Blenio	5'439
Distretto di Leventina	6'270

I principi del calcolo per la ripartizione dei seggi all'interno delle liste non sono stati modificati, tranne per due aspetti.

Il primo riguarda il fatto che invece del quoziente elettorale dell'articolo 70 capoverso 1, viene calcolato, con il medesimo metodo, il quoziente elettorale specifico di ogni lista divisa in circondari elettorali. Il quoziente elettorale della lista è ottenuto dividendo la somma dei voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale per il numero dei seggi assegnati alla lista secondo la ripartizione

dell'articolo 71. Nel capoverso 3 è stato precisato in modo esplicito che per la ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali è determinante il numero di voti conseguiti dalla lista nelle schede votate all'interno dei circondari.

Il secondo riguarda un problema che si può manifestare nella ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali. Nell'elezione del Gran Consiglio, il Cantone Ticino applica il sistema proporzionale. Anche l'eventuale ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali all'interno della medesima lista è effettuata con il sistema proporzionale. In quest'ultimo caso tuttavia, qualora il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari, si attribuisce un eletto al circondario che abbia raccolto un numero di voti pari almeno a un terzo del quoziente elettorale. Questa particolarità costituisce una distorsione del sistema proporzionale che può portare a un'attribuzione di seggi superiore a quelli effettivamente disponibili. L'ipotesi si manifesta in particolare nel caso in cui in parecchi circondari elettorali la lista abbia raccolto un numero di voti di poco superiore al quoziente elettorale. Nelle elezioni del 2003, 2007, 2011 e 2015 il problema non si è manifestato. Inoltre rileviamo che, tranne in un caso, vi sono sempre stati seggi da assegnare secondo la maggiore frazione anche dopo l'attribuzione dei seggi ai circondari elettorali che hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un terzo del quoziente elettorale. Pertanto, seppur a livello pratico finora la struttura dei distretti (e quindi dei circondari) in Ticino non abbia portato al problema dell'attribuzione di più seggi di quelli a disposizione della lista, l'articolo 71 capoversi 5-7 è stato formulato in modo da evitare che esso possa emergere in futuro. La nuova norma mantiene il privilegio per i circondari con un numero minore di voti di ottenere un seggio nonostante non abbiano un numero di voti sufficiente per la ripartizione per il quoziente elettorale e per la maggiore frazione.

c. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 72)

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Gran Consiglio, sulla base dell'articolo 8 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato dopo la convalida dell'elezione secondo gli articoli 1-6 di tale legge. Dopo l'elezione per il rinnovo integrale del Gran Consiglio o dopo l'elezione complementare con il sistema proporzionale, le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento. Negli altri casi, le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

d. Elezione della Costituente (art. 113)

La Costituente è l'autorità incaricata dal Popolo di elaborare un progetto di revisione totale della Costituzione cantonale. Anche in altri Cantoni esiste questa istituzione alla quale – non solo in tempi lontani ma anche di recente – è stato affidato il compito di presentare un progetto di riforma costituzionale. Per esempio, un'assemblea costituente è stata eletta il 18 giugno 2000 nel Cantone di Zurigo e il 19 ottobre 2008 nel Cantone di Ginevra. Per l'elezione dell'assemblea costituente si applicano le medesime disposizioni dell'elezione del Gran Consiglio (art. 113 cpv. 3). Restano riservate le norme specifiche come, per esempio, l'articolo 84 capoverso 3 Cost. cant. sulla data dell'elezione e sul periodo in cui la Costituente resta in carica.

23. Elezione del Consiglio di Stato (art. 73-74)

Gli articoli 81-85 vigenti sono stati ripresi nelle norme generali sulle elezioni.

a. Ripartizione dei seggi (art. 73)

La ripartizione dei seggi tra le liste avviene secondo il sistema Hagenbach-Bischoff, in base al quale il quoziente è calcolato dividendo il numero totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. L'applicazione di questo metodo per la ripartizione dei seggi è stabilito dall'articolo 66 della Costituzione cantonale. Anche in questo calcolo l'unica modifica apportata riguarda l'approssimazione del numero risultante dalla divisione per determinare il quoziente elettorale da usare nella ripartizione dei seggi. Ci siamo ispirati alla definizione usata nella determinazione del quoziente elettorale nell'elezione del Consiglio nazionale (art. 40 cpv. 1 LDP). L'articolo 66 capoverso 2 della Costituzione indica come viene determinato il quoziente elettorale ma non precisa come questo deve essere approssimato. Secondo la legge vigente, in un caso del tutto estremo, potrebbero essere assegnati sei seggi per i cinque seggi da attribuire. Infatti, qualora tre partiti ricevano 9'000, 6'000 e 3'000 voti, il quoziente elettorale corrisponderebbe a un valore di 3'000 (18'000 voti totali diviso per 6). Nei voti del primo partito, il quoziente elettorale è contenuto tre volte, in quelli del secondo partito due volte e in quelli del terzo partito una volta. Il nuovo modo di approssimare il risultato del calcolo secondo il capoverso 1 persegue l'obiettivo di eliminare questa distorsione.

b. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 74)

I candidati eletti alla carica di membro del Consiglio di Stato, anche se in qualità di subentranti, rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al presidente del Tribunale di appello. Le credenziali sono invece rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, nei casi di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.

24. Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati (art. 75)

L'articolo 75 conferma che, come avviene in quasi tutti gli altri Cantoni, i deputati ticinesi al Consiglio degli Stati sono eletti con il sistema maggioritario. L'articolo 89 attuale è stato ripreso nelle norme generali sulle elezioni.

L'articolo 88 capoverso 2 vigente non è ripreso. Si tratta di una norma superflua perché un'eventuale limitazione della durata della carica, poiché limita il diritto di voto, deve figurare nella legge in modo esplicito.

Le credenziali sono rilasciate dal Consiglio di Stato (art. 37).

25. Elezione dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti (art. 76-77)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti con il sistema maggioritario. Gli aventi diritto di voto sono gli iscritti nel catalogo elettorale cantonale nel comprensorio della loro giurisdizione. L'articolo 90 capoverso 2 vigente è stato ripreso nelle norme generali sulle elezioni.

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al pretore della giurisdizione della giudicatura di pace, sulla base dell'articolo 22 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. Le credenziali sono rilasciate dal Consiglio di Stato sulla base dell'articolo 37.

26. Elezione del Consiglio comunale (art. 78-79 e 82)

a. Ripartizione dei seggi (art. 78-79)

La ripartizione dei seggi del Consiglio comunale e la possibilità di suddividere le candidature per circondari elettorali avvengono secondo le medesime regole applicabili all'elezione del Gran Consiglio. Rinviamo al capitolo n. II.22 per le spiegazioni degli adeguamenti. I seggi tra i circondari elettorali sono assegnati sulla base dei voti conseguiti dalla lista nelle schede votate nel circondario elettorale. Pertanto, per non falsare la ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali, laddove essi sono istituiti a livello comunale occorre assegnare le schede, anche se votate per corrispondenza, al circondario cui è attribuito l'ufficio elettorale dell'avente diritto di voto (art. 13 cpv. 1).

b. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 82)

La dichiarazione di fedeltà dei membri del Consiglio comunale è rilasciata davanti al suo presidente nella seduta costitutiva con la firma dell'attestato. Nel caso di subingresso o di assenza dalla seduta costitutiva, l'eletto rilascerà la dichiarazione di fedeltà, sempre davanti al presidente, in una seduta successiva. All'apertura della seduta costitutiva, a fungere da presidente, è il membro del Consiglio comunale più anziano per età (art. 46 LOC). Il membro del Consiglio comunale entra in carica solo dopo aver rilasciato la dichiarazione di fedeltà. Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento nel caso di elezione per il rinnovo integrale o di elezione complementare con il sistema proporzionale, comprese quelle avvenute in forma tacita. Negli altri casi, le credenziali sono rilasciate dal Municipio.

27. Elezione del Municipio (art. 80-81 e 83)

a. Ripartizione dei seggi (art. 80)

La ripartizione dei seggi nell'elezione del Municipio continuerà ad avvenire secondo il sistema Hagenbach-Bischoff. Le modifiche apportate all'articolo 80 corrispondono a quelle effettuate all'articolo 73 per l'elezione del Consiglio di Stato.

b. Membri supplenti del Municipio (art. 81)

Le norme sui membri supplenti del Municipio sono confermate. I casi in cui il Comune deve o può istituire la figura del membro supplente del Municipio sono definiti nell'articolo 81 LOC. Per i membri supplenti non è previsto il deposito dell'estratto del casellario giudiziale. Nel caso di elezione tacita, anziché il numero di voti, per la ripartizione dei seggi è determinante il numero di seggi assegnati alle liste. Vi possono tuttavia essere situazioni in cui tale criterio non può essere applicato. Per esempio, in un Municipio di tre membri eletto in forma tacita, non è possibile determinare a quali liste assegnare il diritto di designare i due membri supplenti del Municipio se ciascun membro eletto nel Municipio è stato proposto su una lista distinta. Se i proponenti delle diverse liste non giungono ad un accordo, i seggi sono attribuiti mediante sorteggio effettuato dal Municipio stesso.

Analogamente all'articolo 94 capoverso 3 vigente, anche per la designazione dei membri supplenti del Municipio è conferito il diritto ai tre quinti dei proponenti e al rappresentante della lista espressamente autorizzato a compiere tale atto. Il capoverso 5 regola la procedura di sostituzione nel caso in cui una carica di membro supplente divenga vacante.

Nel capoverso 6 si specifica che i proponenti perdono il diritto di designare il membri supplenti del Municipio se non ne fanno uso entro i termini. Tale facoltà passa alle altre liste, in modo da completare la composizione del Municipio. Questa norma è introdotta per

chiarire una situazione che si è manifestata in un Comune dopo l'elezione del Municipio del 1° aprile 2012.

c. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 83)

La dichiarazione di fedeltà dei membri del Municipio è rilasciata davanti al giudice di pace, come finora. Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento dopo l'elezione integrale o dopo l'elezione complementare con il sistema proporzionale, anche se avvenuta in forma tacita. Negli altri casi, le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace. La cessazione della funzione di sindaco, di membro o di membro supplente del Municipio uscenti coincide con il momento in cui entrano in carica i membri del Municipio di nuova elezione.

28. Elezione del sindaco (art. 84-87)

a. Data e sistema di elezione (art. 84)

Il sistema di elezione è invariato e la data dell'elezione del sindaco ha luogo la quarta domenica dopo l'elezione del Municipio. Nel capoverso 2 è stata introdotta una novità che riguarda l'elezione del sindaco nel caso di elezione tacita del Municipio. Anche se il Municipio è eletto in forma tacita, secondo il diritto vigente, la procedura di elezione del sindaco è sospesa fino a dopo la data fissata per le elezioni comunali. Solo a quel momento viene avviata la procedura di deposito delle proposte di candidatura in tutti i Comuni, indipendentemente dal fatto se ha avuto luogo un'elezione combattuta o in forma tacita. Inoltre, il sindaco entra in carica solo dopo la data prevista per l'elezione quattro settimane dopo l'elezione del Municipio. Laddove le cariche possono essere assegnate in modo più tempestivo, vanno evitate queste attese. È infatti inutile che vi sia un membro del Municipio che funga quale sindaco ad interim quando la carica può essere assegnata subito in forma tacita (magari alla medesima persona) o in un'elezione che può essere tenuta nella data in cui sarebbe già stata prevista l'elezione del Municipio. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che in tali circostanze la dichiarazione di fedeltà per la carica di sindaco può essere tenuta nella medesima cerimonia della dichiarazione di fedeltà di tutti i membri del Municipio. L'eventuale turno di ballottaggio si terrebbe quattro settimane dopo, quando negli altri Comuni è fissato l'eventuale primo turno dell'elezione del sindaco. Il capoverso 2 dell'attuale articolo 101 è abrogato perché viene incluso nell'articolo 83 capoverso 2.

b. Convocazione dell'assemblea (art. 85)

Nei capoversi 1 e 3 vi sono degli adeguamenti necessari per tenere conto della proposta formulata nell'articolo 84 capoverso 2. Nelle elezioni il Municipio deve convocare gli aventi diritto di voto almeno sessanta giorni prima della data dell'elezione (art. 15 cpv. 1 lett. b). Nell'elezione del sindaco, che ha luogo quattro settimane dopo l'elezione del Municipio o nella data originariamente fissata per l'elezione del Municipio se questa è avvenuta in forma tacita, tale termine non può essere rispettato. D'altra parte, la data dell'eventuale elezione del sindaco è conosciuta con largo anticipo essendo già predefinita.

Per l'elezione del sindaco si applicano le norme generali sulla presentazione delle candidature con alcune variazioni che la legge indica in modo esplicito. Innanzitutto, il termine per depositare le proposte è anticipato al giovedì dopo l'elezione del Municipio. Qualora questa sia avvenuta in forma tacita, essendo maggiore il tempo a disposizione per la preparazione e l'invio del materiale di voto (nove settimane tra la definizione dell'elezione tacita e quella del sindaco anziché quattro settimane tra l'elezione del

Municipio e quella del sindaco), si può lasciare quale termine per il deposito, il primo lunedì dopo che le liste degli eletti in forma tacita sono divenute definitive. Le proposte di candidatura alla carica di sindaco diventano definitive il lunedì successivo. Entro tale termine, i proponenti o il loro rappresentante, con il consenso del candidato, possono ritirare la candidatura. Entro il medesimo termine il candidato può depositare la rinuncia alla candidatura. Poiché all'elezione del sindaco possono partecipare solo i membri del Municipio in carica, e quindi – in teoria – vi possono essere al massimo sette candidati, reputiamo superfluo prescrivere il deposito della cauzione; il capoverso 5 costituisce un'eccezione al principio sancito nell'articolo 49 capoverso 3.

c. Sindaco ad interim (art. 86)

Nella legge si precisa che la carica di sindaco ad interim è assunta dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti personali.

d. Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali (art. 87)

La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al giudice di pace, che consegna anche le credenziali. Nel caso di elezione tacita del sindaco, la sua dichiarazione di fedeltà potrà avere luogo contemporaneamente a quella dell'intero Municipio. Infatti, per pubblicazione dei risultati secondo il capoverso 1 si intende anche quella concernente l'elezione tacita. Si tratta di un adeguamento che tiene conto di quanto proposto da più Municipi che consideravano incomprensibili i tempi della procedura di elezione del sindaco in forma tacita.

29. Incompatibilità (art. 88-90)

a. Incompatibilità per parentela (art. 88)

L'impostazione vigente viene confermata. I casi di incompatibilità per parentela, che si fondano sull'articolo 54 capoverso 4 della Costituzione cantonale, figurano nell'articolo 2a della legge del 19 dicembre 1963 sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, nell'articolo 83 LOC e nell'articolo 18 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. Nel capoverso 4 si precisa che, quale eccezione al principio del capoverso 3, entra in carica il nuovo membro eletto in un'autorità se vi è incompatibilità con un membro supplente, anche qualora sia già in carica, della medesima autorità. La figura del supplente è istituita per il Municipio e per la giurisdizione di pace.

Nel capoverso 2 si precisa chi effettua il sorteggio. Se si tratta di un'elezione cantonale, il sorteggio è effettuato dal Consiglio di Stato. Esso può essere eseguito dall'Ufficio cantonale di accertamento se il caso di incompatibilità è noto e si manifesta al momento della proclamazione dei risultati. Nel caso di incompatibilità a livello comunale, il sorteggio è effettuato dal Municipio.

b. Incompatibilità per funzione (art. 89)

L'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale del 1997 stabilisce che la carica di membro del Gran Consiglio è incompatibile con "*un impiego pubblico salariato cantonale*". Anche le cariche di membro del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale sono incompatibili con le funzioni di impiegati dell'Amministrazione federale in base all'articolo 14 lettera c della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (LParl).

La norma cantonale era già contemplata nell'articolo 23 della Costituzione cantonale previgente. Nella Costituzione attuale, la norma sull'incompatibilità era stata completata

con l'introduzione della possibilità di introdurre nella legge eventuali eccezioni alla regola generale. Sulla base di questa facoltà, il Gran Consiglio, in seguito a un'iniziativa parlamentare, il 4 novembre 2002 aveva introdotto l'articolo 111a per aprire ai docenti di una scuola cantonale con un grado di occupazione non superiore al cinquanta per cento la possibilità di coprire la carica di deputato al Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato ha esaminato di nuovo il tema in seguito all'iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata per abrogare l'articolo 111a vigente (capitolo n. III.8). Siamo dell'opinione che il principio debba essere mantenuto. Reputiamo tuttavia più appropriato togliere questa eccezione dalla legge sull'esercizio dei diritti politici e inserirla nella legge speciale. Per tale ragione proponiamo di introdurre un nuovo articolo 83a nella legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD). La carica di deputato al Gran Consiglio rimane dunque compatibile con la funzione di docente delle scuole cantonali fino a un grado di occupazione del cinquanta per cento.

L'articolo 89 capoverso 1 disciplina la procedura nel caso in cui vi sia l'elezione di un dipendente cantonale quale membro del Gran Consiglio. La norma, che si ispira all'articolo 15 capoverso 2 LParl, consente all'eletto e al subentrante di sanare la situazione entro il termine di sei mesi dall'accertamento dell'incompatibilità. Se l'incompatibilità non è eliminata, la decadenza dalla carica è automatica allo scadere dei sei mesi. Secondo la prassi, anche per la carica di membro del Municipio si ammette un periodo transitorio, purché l'incompatibilità per funzione sia eliminata in breve tempo.

Se l'incompatibilità sorge in seguito a un'elezione, essa è accertata dal Gran Consiglio sulla base del rapporto dell'Ufficio di verifica dei poteri. Secondo l'articolo 5 lettera e della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) tra i compiti dell'Ufficio di verifica dei poteri rientra infatti anche quello di controllare "*l'incompatibilità con la carica*". Nel caso di subingresso o di elezione complementare spetta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio – che è già l'autorità incaricata di rilasciare le credenziali sulla base del nuovo articolo 72 capoverso 2 perlomeno nel caso di subingresso e di elezione complementare con il sistema maggioritario – accertare l'eventuale incompatibilità della carica. Il termine di sei mesi parte dal momento dell'emanazione della decisione di accertamento da parte del Gran Consiglio o del suo Ufficio presidenziale. Già in passato l'Ufficio di verifica dei poteri e il Gran Consiglio nella prassi consentivano agli eletti con una funzione incompatibile di assumere la carica di membro del Gran Consiglio alla condizione che l'incompatibilità venisse eliminata in tempi ragionevoli. Per esempio, in occasione delle elezioni del Gran Consiglio del 6 aprile 2003, del 1° aprile 2007 e del 19 aprile 2015 il Parlamento aveva convalidato l'elezione di alcuni candidati poiché questi avevano posto rimedio entro pochi mesi eliminando la ragione dell'incompatibilità.

I dipendenti di enti autonomi di diritto pubblico con personalità giuridica propria – come, per esempio, l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e l'Ente ospedaliero cantonale – non sono assimilabili ai funzionari cantonali ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione cantonale e quindi sono eleggibili. Anche per i membri degli organi di tali enti autonomi non vi è incompatibilità. L'articolo 50 capoverso 4 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato adottata di recente indica quando vi è collisione di interessi per il membro di un organo degli enti di diritto pubblico. In tale legge non è quindi stata introdotta un'incompatibilità tra la carica di membro del Gran Consiglio e la funzione di membro di un organo di un ente autonomo di diritto pubblico.

Infine, sottolineiamo che la legge speciale può stabilire ulteriori casi di incompatibilità per funzione come, per esempio, l'articolo 43 capoverso 3 e l'articolo 82 lettera c LOC. L'articolo 89 capoverso 2 riserva in modo esplicito gli ulteriori casi di incompatibilità per

funzione. Tra questi rientra l'incompatibilità tra la carica di membro del Municipio e una funzione dirigenziale nell'Amministrazione cantonale secondo l'articolo 82 lettera c LOC (capitolo n. II.43.a). Attiriamo l'attenzione che la formulazione di quest'ultima norma impedisce l'entrata in carica dell'eletto (o del subentrante) che occupa una funzione incompatibile. In questo caso, a differenza dell'elezione di un docente cantonale nel Gran Consiglio, non vi è un termine entro cui risolvere l'incompatibilità. Non reputiamo opportuno che una modifica di legge di questo genere influisca su un'elezione già effettuata dal Popolo. Pertanto, qualora siano introdotte delle ulteriori incompatibilità, in particolare sulla base dell'articolo 82 lettera c LOC, fino al termine della legislatura, la nuova disposizione non deve essere applicata per stabilire l'eleggibilità di eventuali persone elette o subentranti.

c. *Incompatibilità per carica e diritto di opzione (art. 90)*

La norma sull'incompatibilità per carica e sul conseguente diritto di opzione è mantenuta. La disposizione attuale è incompleta perché si riferisce essenzialmente alla fissazione del termine immediatamente dopo le elezioni; per contro, non disciplina il caso in cui il diritto di opzione deve essere impartito in caso di subingresso. Nel nuovo articolo 90 si precisa che il termine è fissato dall'autorità che rilascia le credenziali. In tale modo vi è maggiore chiarezza su quale sia l'autorità cui spetta la fissazione del termine qualora il caso di incompatibilità si manifesti in occasione di un subingresso. La dichiarazione di deposito deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale entro le ore 18.00 del quinto giorno successivo all'assegnazione del termine.

Nel caso di elezioni comunali, anche quando le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento, la comunicazione sull'esercizio del diritto di opzione deve essere depositata alla cancelleria comunale. Spetta infatti al Comune compiere i passi successivi riguardanti il subingresso di candidati (art. 82 cpv. 2 e art. 83 cpv. 3). Per motivi pratici, l'Ufficio cantonale di accertamento può, nell'ambito delle decisioni di sua competenza pubblicate nel Foglio ufficiale, incaricare le cancellerie comunali di assegnare formalmente agli eletti in situazioni di incompatibilità per carica il termine di cinque giorni.

Nel caso di elezione del Gran Consiglio, la Cancelleria dello Stato, a dipendenza dei casi, trasmetterà la dichiarazione sull'esercizio del diritto di opzione all'Ufficio di verifica dei poteri o all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

30. Dichiarazione di fedeltà (art. 91)

La norma sulla dichiarazione di fedeltà è mantenuta. Essa consiste nel pronunciare oralmente davanti all'autorità la dichiarazione di fedeltà e nella conseguente firma dell'attestazione. La dichiarazione orale mira a conferire una certa solennità all'assunzione della carica pubblica per sottolineare l'importanza dell'atto.

31. Notifica dei contributi ai partiti, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-94)

a. *Notifica dei finanziamenti ai partiti politici, ai candidati e ai comitati di voto (art. 92-93)*

Gli articoli 92 e 93 sono stati riformulati, confermando il principio secondo cui i contributi ricevuti dai partiti politici, dai candidati e dai comitati di sostegno nell'ambito di una votazione cantonale devono essere notificati. Nell'articolo 92 sono indicate le persone e le organizzazioni sottoposte all'obbligo di notificare i contributi ricevuti. Nell'articolo 93 sono indicate le sanzioni.

Per partiti politici non si intendono solo i partiti nel senso tradizionale del termine ma anche gruppi politici che perseguono obiettivi simili. Nei comitati ai sensi di queste norme non sono inclusi solo quelli che hanno promosso una domanda di iniziativa o di referendum ma anche altri comitati o organizzazioni che partecipano in modo attivo alla campagna di voto sostenendo o avversando un oggetto in votazione.

b. Finanziamento di campagne da parte dei Comuni (art. 94)

Nella seduta del 18 febbraio 2014, il Gran Consiglio ha approvato parzialmente l'iniziativa parlamentare presentata il 28 gennaio 2013 nella forma generica per inserire nella legge organica comunale l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari. Con tale decisione, il Parlamento ha respinto l'introduzione dell'obbligo in quella forma ma ha incaricato il Consiglio di Stato di elaborare una disposizione secondo cui i Comuni sono tenuti a informare in modo tempestivo gli aventi diritto di voto sui contributi versati per il finanziamento di campagne per il voto. La nuova disposizione figura nell'articolo 94 e riguarda le votazioni a livello comunale, cantonale e federale. Attiriamo l'attenzione che la giurisprudenza pone dei limiti alla libertà dell'ente pubblico di intervenire nelle campagne delle votazioni.

32. Iniziative e referendum (art. 95-124)

Le norme sulle iniziative e sui referendum sono in gran parte mantenute. Proponiamo di non riprendere quelle norme che disciplinano aspetti che già figurano nella Costituzione cantonale: si tratta, in particolare, degli attuali articoli 119 (che riprende gli articoli 37 e 41 Cost. cant. sull'iniziativa legislativa popolare e dei Comuni e l'articolo 85 Cost. cant. sull'iniziativa costituzionale), 141 (che riprende l'articolo 42 capoverso 1 Cost. cant.), 142 (che riprende l'articolo 42 capoverso 2 Cost. cant.) e 146 (che riprende l'articolo 46 Cost. cant.). Apportiamo inoltre alcuni adeguamenti di natura formale o di espressioni usate, come, per esempio, nell'articolo 114. Nell'articolo 99 precisiamo che le firme apposte dagli aventi diritto di voto a una domanda di iniziativa e di referendum non possono essere ritirate né prima né dopo il deposito delle liste con le firme. In tal modo, si vuole evitare che vengano esercitate pressioni sui cittadini che hanno firmato un'iniziativa o un referendum per far ritirare loro la firma. Inoltre, secondo il principio della buona fede, i promotori di tali domande devono poter confidare sul fatto che le firme raccolte siano acquisite (riservati i casi di stralcio in occasione dell'attestazione della validità della firma da parte dei Comuni). L'articolo 126 vigente non è più ripreso perché è superfluo. Il principio dell'unità di materia obbliga a presentare una domanda di iniziativa specifica per ogni tema. La fissazione della data della votazione dipende dai tempi di trattazione delle domande da parte delle autorità coinvolte e a livello pratico possono essere presentati – se non sono in contraddizione tra loro – più oggetti contemporaneamente: non è quindi necessario riprendere la norma sull'ordine in cui gli oggetti devono essere posti in votazione popolare. Nell'articolo 100 abbiamo riformulato i motivi di nullità delle firme in materia di iniziativa, che sono applicabili per i rimandi nella legge anche ai referendum (art. 117 cpv. 2) e alle domande di revoca (art. 132). I nuovi motivi di nullità riprendono quelli elencati nell'articolo 19 capoverso 2 ODP.

Gli articoli 107 capoverso 4 e 110 capoverso 4 del progetto riprendono le disposizioni vigenti (art. 129 cpv. 4 e art. 133 cpv. 4) presentate nel messaggio n. 6771 del 27 marzo 2013 concernente la modifica delle norme sulla competenza del Consiglio di Stato nell'ambito delle iniziative popolari e adottate dal Gran Consiglio il 24 settembre 2013. Per evitare dubbi di interpretazione precisiamo che, come d'altronde traspare già dalla collocazione di tali norme, il Consiglio di Stato può esprimersi sull'iniziativa popolare

costituzionale o legislativa entro nove mesi dalla pubblicazione della riuscita della stessa nel Foglio ufficiale, senza riguardo se questa sia stata presentata nella forma generica o elaborata. Con l'eventuale rapporto presentato nella forma del messaggio, il Consiglio di Stato può altresì sottoporre al Parlamento un controprogetto.

33. Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio (art. 125-132)

La revoca del Consiglio di Stato e la revoca del Municipio sono disciplinate negli articoli 44-46 della Costituzione cantonale e nei nuovi articoli 125-132 della legge sull'esercizio dei diritti politici. Le norme della legge sono state rivedute di recente quando è stata introdotta la possibilità di domandare la revoca del Municipio. Nella legge non si indica in modo esplicito quale è l'autorità che fissa la data della votazione sulla domanda di revoca. Secondo le norme generali, le date delle votazioni sono fissate dal Consiglio di Stato sugli oggetti cantonali e dal Municipio su quelli comunali (art. 14 e 15). Nell'ambito della procedura di revoca, vi sono però alcune competenze che non sono state attribuite all'esecutivo cantonale o a quelli comunali, come, per esempio, l'accertamento del risultato della domanda di revoca. Pertanto per chiarire qualsiasi dubbio di interpretazione, completiamo le norme sulla revoca con una disposizione che indica in modo esplicito che la data della votazione sulla domanda di revoca è fissata dal Consiglio di Stato o dal Municipio (art. 129). Spetta poi a queste autorità convocare le assemblee sulla base degli articoli 14 e 15. Se è revocato il Municipio, anche i suoi membri supplenti decadono dalla carica.

Il nuovo articolo 132 rinvia alle disposizioni in materia di referendum. Per esempio, la domanda di revoca non può essere ritirata. Essa infatti, a differenza delle domande di iniziativa popolare (art. 97 cpv. 1 lett. *d* ed *e*; art. 105), non è munita di una clausola che autorizza i promotori a ritirare la domanda di revoca. Le domande di revoca e le domande di referendum sono firmate senza riserva da parte degli aventi diritto di voto, ragione per la quale occorre indire la votazione se l'autorità competente ne certifica la riuscita. Il rinvio alle norme sulle domande di referendum, che a loro volta rimandano a quelle sulle domande di iniziativa, includono la disposizione che non ammette il ritiro della firma da parte dell'avente diritto di voto, una volta che l'ha apposta sul formulario di raccolta delle sottoscrizioni.

34. Pubblicazioni (art. 133-134)

La legge prescrive la pubblicazione di parecchi atti. Gli atti delle autorità cantonali sono pubblicati nel Foglio ufficiale, quelli delle autorità comunali all'albo comunale (art. 133). Vanno pubblicati, per esempio, il decreto di convocazione delle assemblee, le liste e le candidature definitive, i risultati e le decisioni sulla riuscita o meno di una domanda di iniziativa, di referendum o di revoca. In taluni casi tuttavia, la pubblicazione nel Foglio ufficiale è tardiva. Ci riferiamo in particolare al caso in cui sia necessario il secondo turno nelle elezioni con il sistema maggioritario. Il termine per il ritiro delle candidature scade il giovedì successivo al primo turno. Tuttavia, la pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati non può essere effettuata prima del venerdì, perché il Consiglio di Stato non può accertare i risultati in tempi utili per la pubblicazione nel Foglio ufficiale del martedì. D'altronde, sarebbe paradossale fissare un termine di ritiro delle candidature che scade prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Per evitare questa situazione, proponiamo che in questi casi particolari il Consiglio di Stato possa effettuare la pubblicazione vincolante in forma elettronica. La pubblicazione verrà poi ripresa anche nel Foglio ufficiale. Spetta al Consiglio di Stato stabilire in quali casi può essere effettuata una tale pubblicazione e

secondo quali modalità. A livello comunale il problema non si presenta perché le pubblicazioni all'albo comunale possono essere effettuate in qualsiasi momento.

35. Termini (art. 135-136)

La legislazione elettorale conosce due tipi di termini. Innanzitutto, vi sono i termini entro i quali l'avente diritto di voto, di regola il rappresentante di una lista o di una candidatura, deve compiere un atto che generalmente consiste nel depositare documenti alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale. Tali termini sono rispettati se la consegna del documento all'autorità prestabilita è effettuato entro le ore 18.00 del giorno di scadenza. Il termine non è invece rispettato se entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno il documento è stato consegnato alla posta. Vi sono poi i termini che scadono alla mezzanotte dell'ultimo giorno e che sono rispettati anche qualora il documento sia stato consegnato alla posta entro la mezzanotte dell'ultimo giorno. Si tratta dei casi, essenzialmente riguardanti i termini di ricorso, in cui sono applicabili i principi generali di procedura, ripresi nell'articolo 13 capoverso 4 della legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAm).

Tutti i termini fissati dalla legge non possono essere interrotti o sospesi. Nel nuovo testo, si specifica anche che non possono essere prorogati. Il capoverso 3 è stato riformulato, riprendendo il testo dell'articolo 13 capoverso 3 LPAm. A parte la nuova formulazione, l'unica novità consiste nella specificazione che, per il computo dei termini, il sabato è parificato a un giorno festivo. Poiché di recente è sorto un dubbio sulla scadenza di un termine di referendum comunale di sabato, reputiamo opportuno eliminare l'incertezza mediante l'adeguamento della legge conformemente ai principi generali del diritto amministrativo.

Nell'ambito dell'adozione della nuova legge sulla procedura amministrativa è stato precisato che in materia elettorale non vi sono ferie. Riprendiamo pertanto tale principio nell'articolo 135 che stabilisce in modo generale i termini del diritto elettorale. L'articolo 135 capoverso 1 si riferisce sia ai termini di ricorso sia a quelli riguardanti la pubblicazione di atti. Sottolineiamo che i termini per la presentazione delle domande di referendum, di iniziativa e di revoca del Consiglio di Stato o del Municipio non sono sospesi durante le ferie. Se tali termini sono fissati direttamente dalla Costituzione cantonale, la legge non può modificarne il decorso senza una delega nella Costituzione stessa che consenta una deroga di un'altra norma di rango costituzionale. Riguardo ai termini per la presentazione di domande di referendum e di iniziativa a livello comunale, fissati negli articoli 75 e 76 LOC, l'articolo 79 LOC precisa che in materia di referendum e di iniziativa (art. 75-78 LOC) si applica la legge sull'esercizio dei diritti politici. Tale norma precisa che la LEDP si applica anche alla raccolta e al deposito delle firme. Pertanto, il rinvio si estende anche all'articolo 135 capoverso 1 secondo cui i termini del diritto elettorale non sono interrotti né sospesi.

36. Rimedi giuridici (art. 137-141)

a. Ricorso contro il catalogo elettorale (art. 137)

Gli articoli 161 e 162 vigenti sono stati riuniti, senza tuttavia modificarne la portata. Per pubblicazione del catalogo elettorale, si intende quella definita nell'articolo 8, che comprende sia la pubblicazione annuale dell'intero catalogo elettorale sia quella periodica delle variazioni al catalogo stesso. Nell'articolo 137 capoverso 2, in deroga ai nuovi principi generali della procedura amministrativa in vigore dal 1° marzo 2014, che stabiliscono che il termine di ricorso è di trenta giorni, riservate le norme speciali,

proponiamo di ripristinare il termine di ricorso di quindici giorni contro le decisioni del Consiglio di Stato. Vogliamo evitare che queste procedure si dilunghino troppo, in particolare quando il ricorso è presentato contro la pubblicazione annuale del catalogo elettorale nel mese di gennaio, tenuto conto che vi sono anni in cui in aprile hanno luogo le elezioni cantonali e comunali.

b. Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria (art. 138)

L'articolo 138 disciplina il ricorso contro gli atti della procedura preparatoria e contro gli atti riguardanti domande di iniziativa, referendum e revoca del Consiglio di Stato e del Municipio. I ricorsi in materia di diritti politici non previsti in altre norme (in particolare, negli articoli 137, 139 e 140 del progetto o in altre leggi quali la legge organica comunale) devono essere presentati secondo quanto stabilito nell'articolo 138.

Nei capoversi 1 e 2 si indica in modo esplicito che anche nell'ambito della revoca del Consiglio di Stato o del Municipio è dato ricorso contro gli atti della procedura preparatoria. Nel capoverso 4 si precisa meglio quali sono gli atti della procedura preparatoria. Al momento, per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti a partire dalla convocazione delle assemblee. Vi sono però atti preparatori che vengono compiuti prima. Si tratta, per esempio, della preparazione dell'opuscolo informativo delle votazioni. I comitati promotori di iniziative o di referendum vengono coinvolti subito, non appena fissata la data della votazione. Tuttavia, la convocazione formale degli aventi diritto di voto viene pubblicata successivamente. Pertanto, qualora sorgano contestazioni nella fase precedente, non è del tutto chiaro quale termine di ricorso si applichi. Per togliere ogni dubbio, con la modifica del capoverso 4, si precisa che anche contro quegli atti preparatori vi è un termine di ricorso di tre giorni, considerato che vi è comunque urgenza di avanzare in tali lavori. Di conseguenza, il ricorso contro il decreto di convocazione delle assemblee deve essere inoltrato entro il termine di tre giorni. Tra gli atti della procedura preparatoria rientrano anche le decisioni adottate dal Consiglio di Stato e dal Municipio in materia di ineleggibilità di un candidato sulla base dell'articolo 11. Poiché per il candidato escluso per motivi di ineleggibilità è prevalente l'aspetto riguardante la lesione della personalità rispetto a quello riguardante la violazione dei diritti politici, il ricorso deve essere, a nostro giudizio, inoltrato a un'autorità giudiziaria cantonale. In tale ambito, la decisione sull'ineleggibilità non assume principalmente il carattere di una decisione che possa violare "*i diritti politici dei cittadini in materia cantonale*" ai sensi dell'articolo 88 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), che permetterebbe di escludere il rimedio giuridico a un tribunale cantonale. La decisione sull'ineleggibilità si fonda infatti sull'apprezzamento del reato commesso dal candidato rispetto alla dignità della carica. Per contro, le decisioni che escludono un candidato da un'elezione cantonale secondo l'articolo 1 capoverso 3 per motivi legati al diritto elettorale (per esempio, il mancato deposito dell'estratto del casellario originale) rientrano nei casi che possono essere decisi in via definitiva dal Consiglio di Stato sulla base dell'articolo 88 capoverso 2 LTF. Anche il ricorso contro la decisione sull'ineleggibilità di un candidato deve essere presentato entro tre giorni, poiché la decisione è adottata dopo il deposito delle proposte di lista nella fase preparatoria dell'elezione quando occorre evadere nei tempi più brevi possibili le controversie.

c. Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni (art. 139)

Secondo le disposizioni vigenti, i ricorsi contro i risultati delle votazioni cantonali e delle elezioni cantonali vanno presentati al Gran Consiglio. Le elezioni ai sensi di questa norma sono quelle in cui i risultati sono stabiliti dall'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38 e art. 113 cpv. 3) e dal Consiglio di Stato (art. 37). La trattazione di ricorsi di questa natura

da parte del Gran Consiglio è problematica perché l'organizzazione e le procedure interne del Parlamento non si addicono all'istruzione e alla decisione di una causa. Ciò si è manifestato in modo evidente nella procedura di ricorso contro il risultato della votazione cantonale del 23 settembre 2012 sul decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito per la progettazione definitiva delle opere relative al semisvincolo N2 e del posteggio d'attestamento a Bellinzona.

Proponiamo quindi di togliere il ricorso al Gran Consiglio e di dichiarare definitive sul piano cantonale le decisioni sui risultati adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento e dal Consiglio di Stato. Si precisa che è comunque aperta la possibilità del ricorso al Tribunale federale in materia di diritti politici sulla base dell'articolo 88 della legge sul Tribunale federale. L'articolo 88 capoverso 2 LTF concede ai Cantoni la facoltà di dichiarare definitive le decisioni in materia di diritti politici del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. Secondo la norma federale, tale facoltà si applica solo agli atti del Parlamento e del Governo e non alle decisioni su ricorso. Per tale motivo, se il Parlamento e il Governo decidono su ricorso vi è il rischio che il Tribunale federale imponga che la loro decisione sia sottoposta a un tribunale cantonale superiore. Nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa avevamo esposto alcune ragioni per confermare l'impostazione attuale. Tuttavia, considerate le difficoltà del Gran Consiglio a trattare tali procedure di ricorso e l'incertezza che comunque rimane sulla nostra precedente interpretazione dell'articolo 88 LTF, proponiamo di togliere la facoltà di ricorso al Parlamento. Come abbiamo indicato, l'articolo 88 capoverso 2 LTF fa riferimento solo agli atti del Parlamento e del Governo. L'Ufficio cantonale di accertamento non rientra quindi in modo esplicito in tale ambito. Sottolineiamo che l'Ufficio cantonale di accertamento si compone di tre giudici del Tribunale di appello. Come abbiamo indicato nel citato messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007, a nostro avviso, questa autorità può essere assimilata al Consiglio di Stato, perché *“lo sostituisce per evitare conflitti di interesse e garantire una maggiore oggettività nella proclamazione dei risultati delle elezioni politiche”*.

Proponiamo di ridurre a tre giorni il termine per contestare i risultati. Innanzitutto, il termine di ricorso parte dal momento della pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale o all'albo comunale. Nelle elezioni e votazioni cantonali secondo l'articolo 1 capoverso 3, i risultati devono dapprima essere verificati e stabiliti dall'autorità competente e poi sono pubblicati nel Foglio ufficiale. Questa procedura richiede del tempo: nel caso delle elezioni cantonali e di quelle federali i risultati sono di regola pubblicati il venerdì successivo al giorno dello scrutinio (quinto giorno); nel caso di votazioni i risultati appaiono perlopiù il secondo venerdì successivo al giorno della votazione (dodicesimo giorno). Questi termini sono in parte condizionati dalla legislazione federale, secondo la quale i risultati delle votazioni federali devono essere pubblicati entro tredici giorni dal giorno della votazione (art. 14 cpv. 2 LDP) e quelli dell'elezione del Consiglio nazionale entro otto giorni (art. 52 cpv. 2 LDP). I ricorrenti dispongono nella pratica di un periodo di preparazione del ricorso contro i risultati ben superiore a quello di tre giorni fissato nell'articolo 139 capoverso 1, che comincia a decorre solo al momento della pubblicazione.

Un'irregolarità avvenuta prima della votazione o dell'elezione deve essere contestata entro tre giorni da quando essa è nota, anche qualora sia stata scoperta nei giorni seguenti la data della votazione. Se l'irregolarità è già nota, non è possibile attendere e sollevare la contestazione in seguito, mediante il ricorso contro l'accertamento dei risultati della votazione o dell'elezione perché si tratta di un atto che rientra nella procedura preparatoria secondo l'articolo 138 e che deve quindi essere impugnato entro tre giorni dal quando è stato compiuto o scoperto l'atto. Inoltre, un ricorso presentato prima dell'accertamento dei risultati potrebbe permettere all'autorità competente di decidere sui risultati già tenendo conto della contestazione.

Segnaliamo che il 12 novembre 2015 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione della legge federale sul Tribunale federale. In tale contesto, figura la proposta di fissare a cinque giorni anche il termine ricorsuale per i ricorsi concernenti elezioni e votazioni del diritto cantonale (art. 101a dell'avamprogetto). Secondo le norme vigenti oggi tali ricorsi sono impugnabili davanti al Tribunale federale nel termine ordinario di trenta giorni, mentre il termine di cinque giorni vale solo per le votazioni federali (art. 80 cpv. 1 LDP che rinvia all'art. 100 cpv. 3 lett. b LTF). Come dimostra anche la riduzione del termine per depositare il ricorso davanti al Tribunale federale, tali controversie devono essere decise con sollecitudine. Reputiamo pertanto giustificato e opportuno ridurre anche sul piano cantonale il termine di ricorso contro i risultati delle elezioni e delle votazioni del diritto cantonale.

Gli articoli 3-10 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato disciplinano la procedura di verifica dei poteri e di convalida dei risultati dell'elezione del Gran Consiglio. Essa fa riferimento anche ai ricorsi esaminati da una specifica Commissione di ricorso. Tali norme devono in parte essere adeguate alle nuove disposizioni sulle vie di ricorso in materia elettorale (capitolo n. II.43.c).

d. Ricorso contro le votazioni federali e l'elezione del Consiglio nazionale (art. 140)

L'articolo 140 riprende l'articolo 77 LDP. Nel linguaggio comune, per elezioni federali si intendono spesso anche le elezioni del Consiglio degli Stati. Tuttavia, dal profilo giuridico, quest'ultima è un'elezione cantonale. Per evitare dubbi sull'interpretazione, nella norma precisiamo il concetto di elezione federale.

e. Impugnabilità delle decisioni (art. 141)

L'articolo 141 specifica che le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo diversa disposizione della legge. In tali casi è pertanto ammesso solo il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale sulla base dell'articolo 82 lettera c e dell'articolo 88 LTF. Non sono definitive le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale (art. 137) e di sanzioni disciplinari (art. 142 e 143).

37. Sanzioni disciplinari (art. 142-143)

Sono mantenute le disposizioni sulle sanzioni disciplinari. Nei due articoli precisiamo che è applicabile la legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa. Si tratta infatti di sanzioni di natura disciplinare, a differenza di quelle inflitte per la violazione dell'obbligo di notifica di contributi, che sono invece perseguite sulla base della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni (art. 93).

38. Strumenti tecnici e informatici (art. 144)

A partire dalle elezioni cantonali dell'aprile 2007, lo spoglio delle schede è effettuato mediante l'impiego di apparecchi per la lettura ottica. Questo sistema ha permesso di svolgere le operazioni di spoglio in modo più rapido e ha ridotto in maniera rilevante le possibilità di errore. Rammentiamo che in precedenza i voti espressi sulle schede erano ripresi e immessi a mano singolarmente nell'applicativo informatico per il computo dei voti e i calcoli delle ripartizioni. Con la nuova formulazione dell'articolo 144, confermiamo il sistema vigente. Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio nazionale, ora vi è una norma specifica nell'articolo 38 capoverso 3. Questa disposizione è superflua perché inclusa nel principio sancito dall'articolo 144. L'unica differenza consiste nel fatto che per le votazioni e l'elezione del Consiglio nazionale occorre l'autorizzazione delle autorità

federali (art. 84 LDP). Per tale ragione, inseriamo una riserva esplicita a favore del diritto federale.

39. Ripartizione dei costi dello spoglio per le elezioni comunali (art. 145)

Come indicato nel capitolo n. II.14.b, riprendendo il principio accolto dal Gran Consiglio il 20 dicembre 2012, i Comuni devono contribuire a coprire i costi dello spoglio per le elezioni comunali. Il nuovo articolo 145 riprende l'articolo 38a vigente. La ripartizione dei costi tra i Comuni è in proporzione al numero di iscritti nel catalogo elettorale (e non più dei votanti). L'organizzazione dello spoglio deve essere predisposta senza riguardo al numero di cittadini che effettivamente partecipano all'elezione. Se in un Comune ha luogo un'elezione, per esempio, solo del Municipio, se ne terrà conto nella ripartizione dei costi.

Per spese vive si intendono, per esempio, i costi per la locazione degli spazi per lo spoglio, la locazione di apparecchiature, i costi per la vigilanza dei locali, eccetera. Per contro, continuano ad essere a carico del Cantone, per esempio, i costi per lo sviluppo degli applicativi informatici.

40. Disposizioni esecutive (art. 146)

Varie disposizioni conferiscono al Consiglio di Stato la competenza di adottare norme di applicazione della legge. Reputiamo comunque opportuno attribuire al Consiglio di Stato una delega generale per emanare disposizioni di esecuzione, in modo analogo a quanto previsto a livello federale a favore del Consiglio federale, nell'articolo 91 capoverso 1 LDP.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i termini di pubblicazione e di cancellazione dei dati in forma elettronica sui proponenti, così da disciplinare in modo chiaro un tema che negli ultimi tempi ha suscitato qualche interrogativo (art. 54; capitolo n. II.20.f).

Si precisa, all'articolo 54 capoverso 2, che le liste definitive, comprensive dell'elenco dei proponenti, possono essere pubblicate in via elettronica. L'unico dato non riportato in tale forma di pubblicazione è quello delle iscrizioni nel casellario giudiziale per motivi di protezione dei dati personali. Questa informazione è facilmente accessibile nella fase prima dell'elezione ma in seguito non deve più essere reperibile perché il diritto di trasparenza nei confronti dell'elettore è già stato garantito nel periodo in cui sono aperte le operazioni di voto. I nomi dei proponenti delle liste e delle candidature potranno rimanere accessibili durante l'intero periodo della legislatura. Infatti, nel corso della legislatura, vi sono situazioni in cui i proponenti possono essere chiamati a intervenire: se non vi sono subentranti essi hanno la facoltà di designare il candidato per colmare una vacanza (art. 61 cpv. 2); nel caso di vacanza di un membro supplente del Municipio, una facoltà simile è conferita ai proponenti delle liste per l'elezione del Municipio (art. 81 cpv. 5 e 6). Con l'inizio di una nuova legislatura, i proponenti delle liste che hanno partecipato alle elezioni precedenti non hanno più alcuna facoltà conferita dal diritto elettorale, ragione per la quale non è più necessario continuare a pubblicare i loro nomi. Qualora ne emerga la necessità, il Consiglio di Stato potrà disciplinare questi aspetti sulla base della delega nell'articolo 146.

41. Entrata in vigore (art. 147-148)

Proponiamo di delegare al Consiglio di Stato il compito di fissare la data dell'entrata in vigore della nuova legge. Quel giorno decadrà quindi la legge vigente del 7 ottobre 1998.

42. Disposizioni transitorie: modifica della Costituzione sul diritto di voto del Ticinese all'estero

L'articolo 30 della Costituzione cantonale conferisce il diritto di voto del Ticinese all'estero, rinviando alla legge l'emanazione delle norme sull'esercizio di tale facoltà. Il progetto di legge presentato nel messaggio propone di modificare le condizioni per il conferimento del diritto di voto del Ticinese all'estero. Tuttavia, questo cambiamento di impostazione potrà essere compiuto solo dopo la modifica della Costituzione, per menzionare in modo esplicito la delega alla legge per la fissazione delle condizioni per l'acquisizione dei diritti politici dei cittadini ticinesi all'estero. Per tale ragione introduciamo una norma transitoria che stabilisce che le norme attuali sul diritto di voto del Ticinese all'estero rimangono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno seguente all'approvazione del Popolo della modifica costituzionale. Nell'ipotesi in cui il Popolo respinga tale modifica, la disposizione transitoria rimarrà in vigore e il cittadino ticinese all'estero continuerà a godere del diritto di voto anche senza l'immatricolazione presso una rappresentanza svizzera all'estero. Attiriamo l'attenzione che il Ticinese all'estero potrà continuare a beneficiare dei diritti politici anche dopo la modifica costituzionale, se seguirà la procedura di annuncio presso la sua rappresentanza svizzera all'estero di riferimento. Per sottolineare la particolarità della nostra legislazione sul conferimento dei diritti politici in materia cantonale e comunale ai cittadini ticinesi all'estero abbiamo deciso di proporre il mantenimento dell'attuale articolo 30 della Costituzione cantonale, completandolo solo con la delega alla legge per la definizione delle condizioni per l'acquisizione dei diritti politici.

43. Modifica di altre leggi

a. Legge organica comunale

L'articolo 73 capoverso 5 LOC stabilisce il sistema di ripartizione dei seggi delle commissioni del Consiglio comunale tra i gruppi. Il calcolo per l'attribuzione dei seggi si fonda su quello per l'assegnazione dei seggi tra le liste nelle elezioni del Consiglio comunale (art. 78), con la particolarità che alla seconda ripartizione partecipano anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente. Per chiarire meglio la base del calcolo, proponiamo di modificare l'articolo 73 capoverso 5 LOC precisando che la ripartizione è effettuata in proporzione al numero di seggi spettanti al gruppo all'interno del Consiglio comunale e non in proporzione al numero di voti ottenuti dalla lista nell'elezione popolare. Questa precisazione – che mira solo a una maggiore chiarezza – conferma il sistema attuale di ripartizione, in uso da tempo (Eros Ratti, *Il Comune*, vol. I, 1987, pag. 284 e seguenti). Con l'entrata in vigore della nuova legge, laddove una norma rimanda alla legislazione cantonale sull'esercizio dei diritti politici, il rinvio è trasposto in modo automatico alle nuove disposizioni (per esempio, articolo 11 capoverso 4 della legge del 16 dicembre 2003 sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni).

Nell'articolo 82 LOC si indicano i casi di incompatibilità tra la carica di membro del Municipio e altre cariche o funzioni. Non possono pertanto fare parte del Municipio i dipendenti del Comune, compresi i docenti, e i dipendenti delle aziende comunali. Inoltre, la norma vigente istituisce l'incompatibilità anche tra la carica di membro del Municipio e una serie di funzioni nell'Amministrazione cantonale. Secondo l'articolo 82 lettera c non possono assumere la carica di membro del Municipio *“i funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio”*. A nostro avviso, la norma non è sufficientemente completa e precisa ed è inoltre troppo rigida perché non può essere adeguata in modo semplice e rapido con le modifiche del regolamento del 23 giugno 2015 concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato. Proponiamo pertanto di delegare al Consiglio di Stato la

definizione delle funzioni incompatibili con la carica di membro del Municipio. Spetterà così al Governo aggiornare in modo costante l'elenco con le funzioni incompatibili. In linea di massima dovranno essere incompatibili le funzioni di direttore di divisione e di capo sezione e quelle di funzioni assimilabili, come il segretario generale del Gran Consiglio o di un dipartimento, il comandante della Polizia cantonale e i direttori delle scuole, del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, dell'Istituto delle assicurazioni sociali, delle Strutture carcerarie, del Controllo cantonale delle finanze, nonché le ulteriori funzioni già incompatibili secondo il diritto vigente. Infine, vi dovrà essere incompatibilità anche con il ruolo di responsabile di unità amministrative parificabili a divisioni o sezioni quali, per esempio, i Servizi generali del Dipartimento del territorio, il Centro dei sistemi informativi e l'Area dei servizi amministrativi e gestione del web. L'articolo 82 indica in modo esplicito che coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità per carica o per funzione "*non possono assumere la carica di municipale*". In tali casi, se vi è incompatibilità per funzione, l'eletto non può assumere la carica e sarà quindi sostituito da un subentrante.

b. Legge sulle elezioni patriziali

Nell'articolo 2 della legge del 10 novembre 2008 sulle elezioni patriziali si aggiorna il riferimento alla nuova legge sull'esercizio dei diritti politici.

c. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

Proponiamo di riformulare il capitolo sulla seduta costitutiva e la verifica dei poteri del Gran Consiglio (art. 5-10) per togliere i riferimenti alle competenze del Parlamento in materia di ricorsi, per le ragioni esposte nel commento all'articolo 139 del progetto di legge sull'esercizio dei diritti politici. Occorre pertanto abrogare l'articolo 9 lettera e e l'articolo 10 LGC. Gli attuali articoli 5-7 LGC sono stati riuniti nei nuovi articoli 5 e 6, senza tuttavia modificarne la portata. Il nuovo articolo 7 capoverso 1 riprende il vigente articolo 6 capoverso 2 LGC che conferisce al Gran Consiglio la competenza di decidere sui casi di incompatibilità. Nel caso di subingresso e di elezione complementare con il sistema maggioritario spetta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio decidere sulle incompatibilità. Nell'articolo 7 capoverso 2 si indica che la decisione sull'incompatibilità può essere impugnata davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Come nel caso della decisione sull'ineleggibilità di un candidato sulla base dell'articolo 11, anche in questa situazione è prevalente l'aspetto riguardante la lesione della personalità del candidato, ragione per la quale occorre poter deferire il caso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il termine di ricorso è di quindici giorni per non ritardare troppo la completazione del Gran Consiglio. I compiti dell'Ufficio di verifica dei poteri riportati nell'articolo 5 capoverso 2 non sono stati modificati ma sono stati riformulati per coordinare il testo della norma con quello dell'articolo 39 del progetto di legge sull'esercizio dei diritti politici riguardante le attività dell'Ufficio cantonale di accertamento.

d. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

Nella legge del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si riprende, nel nuovo articolo 83a, il principio ora formulato nell'articolo 111a LEDP secondo cui i docenti delle scuole cantonali con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento possono assumere la carica di deputato al Gran Consiglio. L'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale stabilisce l'incompatibilità tra la carica di deputato al Gran Consiglio e un "*impiego pubblico salariato cantonale*". Tuttavia, la medesima norma consente di introdurre delle eccezioni. Per il resto rimandiamo alle nostre considerazioni formulate nel capitolo n. II.29.b.

III. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

- 1. Mozione del 18 marzo 2009 concernente l'introduzione del voto elettronico nelle votazioni ed elezioni cantonali**
- 2. Iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza e voto elettronico)**

L'iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata dal deputato Paparelli chiedeva l'estensione della possibilità di votare per corrispondenza a tutti gli aventi diritto di voto anche per le elezioni cantonali e comunali e l'introduzione della possibilità di votare in forma elettronica.

La proposta di estendere la possibilità di votare per corrispondenza è stata accolta dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 6693 del 10 ottobre 2012 concernente il rapporto parziale sull'iniziativa parlamentare. Per contro, in quel messaggio, si è indicato che il voto in via elettronica sarebbe stato trattato in modo separato in un ulteriore messaggio governativo. Il voto elettronico è oggetto anche della mozione del 18 aprile 2009 presentata dalla deputata Gysin e cofirmatari. Questo atto parlamentare domanda di introdurre il voto elettronico nelle votazioni e nelle elezioni cantonali.

Approfittando del messaggio per la revisione totale della legge sull'esercizio dei diritti politici, proponiamo di includere nella legge le disposizioni sul voto elettronico (art. 24). Sulla base di queste considerazioni, che rispondono anche alla mozione del 18 marzo 2009 nel frattempo stralciata, invitiamo il Gran Consiglio a considerare l'iniziativa parlamentare del 4 giugno 2012 evasa anche riguardo al voto elettronico.

- 3. Iniziativa parlamentare presentata il 15 aprile 2013 nella forma generica per la limitazione della durata delle cariche politiche a quattro legislature**

L'iniziativa parlamentare presentata dal deputato Paparelli propone di introdurre un limite di quattro legislature per coprire una carica politica. L'atto parlamentare è stato accolto dal Gran Consiglio il 14 ottobre 2013. Il Consiglio di Stato sottoporrà pertanto con un messaggio specifico il progetto delle norme per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare.

- 4. Iniziativa parlamentare presentata il 28 gennaio 2013 nella forma generica per inserire nella legge organica comunale l'obbligo dei Municipi di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali finanziamenti per campagne relative a referendum o iniziative popolari**

L'iniziativa parlamentare presentata dal deputato F. Beretta-Piccoli e cofirmatari propone di introdurre l'obbligo per i Municipi di ottenere l'approvazione del Consiglio comunale per finanziare le campagne delle votazioni sulle domande di referendum o di iniziativa popolare. Nella seduta del 18 febbraio 2014, il Gran Consiglio ha così accolto parzialmente l'iniziativa parlamentare, approvando le conclusioni della Commissione della legislazione formulate nel rapporto del 15 gennaio 2014. Il Gran Consiglio ha respinto la proposta di istituire l'obbligo per il Municipio di raccogliere l'adesione del Consiglio comunale per il versamento di contributi nelle campagne di votazioni ma ha incaricato il Consiglio di Stato di introdurre l'obbligo di informazione tempestiva per qualsiasi partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento di campagne per il voto. In applicazione di tale mandato, abbiamo elaborato una nuova disposizione (art. 94). Per ulteriori spiegazioni, rimandiamo a quanto esposto nel capitolo n. II.31.b.

In conclusione, invitiamo il Gran Consiglio a considerare l'iniziativa parlamentare del 28 gennaio 2013 evasa.

5. Iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 52 della legge sull'esercizio dei diritti politici (pubblicazione dei dati di *panachage* complessivi nelle elezioni comunali)

L'iniziativa parlamentare presentata il 17 giugno 2013 dal deputato Denti e cofirmatari propone di estendere la pubblicazione dei dati di *panachage* complessivi nelle elezioni comunali ai Comuni con almeno mille elettori. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici il 27 febbraio 2014 ha deciso di proporre al Gran Consiglio l'estensione a tutti i Comuni della pubblicazione dei dati di *panachage* nelle elezioni comunali. Quest'ultima versione della norma è quindi stata approvata dal Parlamento il 14 aprile 2014. Seppur a nostro avviso, per rispettare il diritto costituzionale della segretezza del voto, si sarebbe dovuta fissare una soglia di almeno 2'000 iscritti nel catalogo elettorale, nel progetto allegato abbiamo recepito la decisione del Gran Consiglio. Per il resto, rimandiamo a quanto esposto nel commento all'articolo 43 (capitolo n. II.17).

6. Mozione del 24 settembre 2013 concernente la maggior trasparenza nella pubblicazione dei risultati delle votazioni

La mozione presentata il 24 settembre 2013 dal deputato Cavalli e cofirmatari propone di pubblicare ulteriori dati nelle votazioni in cui a un'iniziativa popolare è contrapposto un controprogetto. Si tratterebbe di pubblicare i dati delle varie combinazioni possibili, quali il voto favorevole o contrario a entrambe le proposte, il voto favorevole all'iniziativa e contrario al controprogetto e viceversa e le ulteriori combinazioni nel caso in cui un voto su un oggetto è lasciato senza risposta o è nullo. Il Consiglio di Stato, condividendo il principio di pubblicare ulteriori dati nel caso in cui siano contemporaneamente sottoposti al voto un'iniziativa popolare e il controprogetto, ha previsto la pubblicazione di questi dati statistici nell'articolo 43 capoverso 3 (capitolo n. II.17).

Sulla base delle considerazioni espresse e della proposta di norma sulla pubblicazione dei dati statistici nel caso di iniziative con controprogetto, invitiamo il Gran Consiglio a considerare evasa la mozione del 24 settembre 2013.

7. Iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata per l'abrogazione dell'articolo 111a della legge sull'esercizio dei diritti politici incompatibilità per funzione e una nuova formulazione dell'articolo 54 capoverso 3 della Costituzione cantonale

L'iniziativa parlamentare presentata il 25 novembre 2013 nella forma elaborata dal deputato Paparelli e cofirmatari propone di abrogare la norma che consente a un docente con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento di assumere la carica di membro del Gran Consiglio.

Per le ragioni esposte nel capitolo n. II.29.b proponiamo di respingere l'iniziativa parlamentare del 25 novembre 2013.

8. Iniziativa parlamentare presentata il 1° aprile 2014 nella forma elaborata per l'elaborazione di progetti conformi in caso di iniziative popolari costituzionali generiche e di iniziative popolari legislative generiche

L'iniziativa parlamentare presentata il 1° aprile 2014 nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze proponeva di indicare di nuovo in modo esplicito nella legge che il Gran Consiglio può avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato nell'elaborazione del progetto conforme all'iniziativa popolare costituzionale o legislativa presentata nella forma generica. Pur rilevando che la collaborazione obbligatoria del Governo cantonale, di un suo membro e dell'amministrazione cantonale sono già stabilite in modo esplicito dagli articoli 33 e 60 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, i nuovi articoli 108 e 111 tengono conto della decisione parlamentare del 14 aprile 2014 sull'iniziativa.

9. Iniziativa parlamentare presentata il 14 aprile 2014 nella forma generica per la modifica dell'articolo 56 della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente la distruzione del materiale di voto

L'iniziativa parlamentare presentata il 14 aprile 2014 nella forma generica dal deputato Cavalli e cofirmatari propone di modificare le disposizioni sulla conservazione del materiale di voto fissando dei termini più lunghi che consentano analisi dei risultati.

L'atto parlamentare parte dal presupposto che *“non si sa bene quali dati rimangano effettivamente archiviati e fruibili da parte dei ricercatori e di ogni cittadino interessato”*. In realtà, vengono conservati (e pubblicati anche in forma elettronica) i dati indicati nell'articolo 52 della legge vigente e ora definiti e in parte estesi nell'articolo 43. Il materiale di voto fisico e quello elettronico vengono distrutti dopo che i risultati sono divenuti definitivi e cresciuti in giudicato. Alla chiusura delle operazioni di spoglio, il materiale di voto è sigillato e non è più accessibile. L'impostazione attuale deve essere confermata per tutelare il principio costituzionale del segreto del voto.

La distruzione del materiale di voto persegue l'obiettivo di tutelare il segreto del voto. Evidentemente, per materiale di voto si intendono non solo le schede votate ma anche i dati in forma elettronica di tali schede. In caso contrario, la conservazione dei dati in forma elettronica costituirebbe un aggiramento della norma sulla distruzione delle schede. Per chiarire ulteriormente questo concetto, nell'articolo 44 capoverso 3 figura la precisazione che i dati in forma elettronica rientrano nella definizione di materiale di voto.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 14 aprile 2014.

10. Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per la modifica dell'articolo 26 capoverso 1 della legge sull'esercizio dei diritti politici

L'iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata dal deputato Lepori e cofirmatari propone di fissare nella legge che nelle elezioni il materiale di voto debba essere inviato al più presto tre settimane prima della data fissata per l'elezione. Il progetto di articolo 18 precisa che il materiale di voto deve essere inviato in modo tale che l'elettore lo riceva al massimo quattro settimane prima della data della votazione o dell'elezione. Per le spiegazioni sulla fissazione dei termini massimi e minimi di invio del materiale di voto rinviamo al commento all'articolo 18 (capitolo n. II.9.b). Ci limitiamo a osservare che il termine massimo di quattro settimane è stato introdotto a livello federale anche per l'elezione del Consiglio nazionale mediante la modifica del 26 settembre 2014

dell'articolo 33 capoverso 2 e dell'articolo 48 LDP. La nostra proposta tiene conto del fatto che spesso vi sono votazioni concomitanti organizzate a livelli diversi e che per motivi pratici è meglio disporre di norme uniformi sull'invio del materiale di voto.

Per le ragioni esposte, proponiamo di considerare evasa l'iniziativa parlamentare del 6 maggio 2014, perché la proposta formulata nell'atto parlamentare è già recepita nel disegno di legge allegato, pur fissando un termine massimo di quattro, anziché di tre settimane, per uniformità con il diritto federale.

11. Iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata per uno spoglio cantonale più trasparente

L'iniziativa parlamentare presentata il 6 maggio 2014 nella forma elaborata dal deputato Denti propone di istituire, oltre alla figura già contemplata del delegato che partecipa alle deliberazioni dell'Ufficio cantonale di accertamento, anche quella del delegato che presenza alle attività degli uffici cantonali di spoglio. Si sottolinea che l'autorità che vigila sullo spoglio è l'Ufficio cantonale di accertamento, il quale si compone di tre giudici di appello. Alle sue deliberazioni partecipano inoltre i delegati indicati dai rappresentanti delle liste. Reputiamo pertanto ampiamente garantito il diritto dei proponenti delle liste allo svolgimento di uno spoglio corretto. Un aumento del numero di delegati non porterebbe a un miglioramento dello spoglio o della correttezza dei risultati ma semmai a maggiore confusione e al rischio di violazioni del segreto del voto. Nelle ultime elezioni cantonali vi erano sei uffici cantonali di spoglio, di cui uno di riserva. Se per ogni ufficio cantonale di spoglio possono essere designati i delegati di ciascun partito, vi sarebbe infatti un numero elevato di persone estranee ai lavori di spoglio che si aggirerebbero tra le schede. A nostro avviso, nemmeno l'articolo 54 capoverso 2 proposto riveste un'utilità. Nelle elezioni comunali alle deliberazioni dell'Ufficio cantonale di accertamento possono già partecipare i delegati dei partiti mentre nelle votazioni cantonali (dove il compito di ufficio di accertamento è assolto dal Consiglio di Stato) ciò non si giustifica, tenendo conto che lo spoglio vero e proprio è effettuato a livello comunale e il Consiglio di Stato raccoglie e verifica i dati, pubblicando la decisione nel Foglio ufficiale. Riassumendo, a nostro avviso non è opportuno introdurre nuove figure di delegati.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 6 maggio 2014.

12. Iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica per la pubblicazione delle relazioni di interessi dei candidati per le elezioni politiche e la magistratura

L'iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica dal deputato Seitz propone di prescrivere l'obbligo per i candidati a una carica elettiva politica o giudiziaria di indicare le relazioni di interessi *"con ogni società, ente o gruppo non costituito in persona giuridica, di qualunque scopo (finanziario, economico, commerciale, ideale, religioso, spirituale, morale, sociale, caritativo, ecc.), di qualsiasi natura (pubblica, parapubblica o privata) e indipendentemente dal fatto che ciò sia a titolo oneroso o volontario"*. L'atto parlamentare prevede che tali informazioni siano pubblicate.

La proposta non è attuabile. Innanzitutto, il concetto di relazione di interessi è molto esteso e non è definito. Inoltre, non è possibile un controllo delle informazioni che, se incomplete, secondo gli intendimenti dell'atto parlamentare, dovrebbero comportare lo stralcio della candidatura.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 22 settembre 2014.

13. Iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 nella forma generica per modificare il numero e il periodo di raccolta delle firme per la presentazione di domande di iniziativa e di referendum

L'iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 dal deputato Morisoli nella forma generica propone la modifica della Costituzione cantonale per estendere i termini per la raccolta delle firme e ridurre il numero di sottoscrizioni necessarie per il deposito delle domande di iniziativa costituzionale e legislativa e delle domande di referendum a livello cantonale.

Come peraltro ricorda l'atto parlamentare, l'11 marzo 2007 è stata sottoposta al voto un'iniziativa popolare elaborata per modificare la Costituzione cantonale per ridurre sensibilmente il numero di firme necessarie per il deposito di una domanda di iniziativa o di referendum e per estendere i termini per la raccolta delle firme. Il Popolo aveva respinto la modifica costituzionale con 47'923 voti contrari (50,8 %) e 46'358 voti favorevoli (49,2%). L'atto parlamentare si fonda su quel progetto, aumentando lievemente il numero di firme necessario e riducendo un po' il termine per la loro raccolta rispetto a quanto proposto una decina di anni fa.

Per la riuscita di un'iniziativa costituzionale sono necessarie diecimila firme da raccogliere entro il termine di sessanta giorni, sia qualora si tratti di decidere sul principio di una revisione totale (art. 83 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 Cost. cant.), sia quando si propone una modifica parziale (art. 85 cpv. 2 e 4 Cost. cant.). Per un'iniziativa legislativa occorre raccogliere almeno settemila sottoscrizioni entro sessanta giorni (art. 37 cpv. 1 e 3 Cost. cant.) mentre per la domanda di referendum sono necessarie settemila firme da consegnare entro il termine di quarantacinque giorni (art. 42 Cost. cant.). Un quinto dei Comuni può depositare un'iniziativa legislativa entro sessanta giorni (art. 41 Cost. cant.) o una domanda di referendum entro quarantacinque giorni (art. 42 Cost. cant.). Qualsiasi modifica riguardante il numero di firme e il termine per la loro raccolta presuppone la modifica della Costituzione cantonale.

Contro decisioni parlamentari adottate nel periodo tra il 2004 e il 2015 sono riusciti 22 referendum, compreso uno promosso dai Comuni. Nel medesimo periodo sono state promosse 11 iniziative costituzionali, 10 delle quali sono riuscite. Sono inoltre state lanciate 34 iniziative legislative (di cui una promossa dai Comuni): 27 (compresa quella promossa dai Comuni) sono riuscite. Riassumendo, nonostante i requisiti più severi rispetto a quelli richiesti negli altri Cantoni, in Ticino dal 2004 è riuscita la raccolta delle firme per 57 domande di iniziativa o di referendum (alle quali si aggiungono 2 domande promosse dai Comuni), per una media di quasi 5 raccolte di firme riuscite l'anno.

Negli ultimi dodici anni sono state lanciate 44 iniziative popolari (costituzionali o legislative): ne sono riuscite ben 36, corrispondenti all'81,2 per cento di quelle avviate. Solo 8 sono invece fallite. Sui referendum non vi sono statistiche sulla quota di successo perché l'avvio della raccolta delle firme non deve essere notificata.

	iniziative costituzionali (minimo 10'000 firme)	iniziative legislative (minimo 7'000 firme)	referendum (minimo 7'000 firme)
7'000-9'999 firme	-	18	7
10'000-14'999 firme	9	7	11
15'000-19'999 firme	1	1	2
almeno 20'000 firme	0	0	1
promotori Comuni	0	1	1
Iniziative e referendum riusciti	10	27	22
Iniziative non riuscite	1	7	...
Totale	11	34	22

Il Consiglio di Stato è sensibile sul tema dei diritti popolari ed è convinto che sia indispensabile permettere ai cittadini di esercitare i propri diritti senza opporre ostacoli ingiustificati. D'altro lato è opportuno che possano essere discusse e sottoposte al voto popolare mediante iniziativa solo le proposte attorno alle quali si riunisce un certo consenso e le decisioni parlamentari mediante referendum sulle quali si manifesta una certa opposizione. Occorre infatti evitare di sottoporre al voto questioni non sentite dai cittadini. I dati sulla partecipazione al voto dimostrano che sui temi meno sentiti la partecipazione è più bassa. Inoltre, quando vi sono più oggetti in votazione che suscitano un grado di interesse diverso negli aventi diritto di voto, aumenta, anche in modo assai rilevante, il numero di schede bianche nelle votazioni meno sentite.

Raccogliere le firme per depositare una domanda di iniziativa o di referendum è certamente impegnativo per i promotori ed è possibile che i requisiti imposti dalla legge abbiano fatto desistere qualcuno dall'avviare una raccolta di firme. L'esperienza indica però che i cittadini, anche con le disposizioni vigenti, dimostrano un'elevata vitalità nell'esercizio dei diritti politici. Probabilmente è di aiuto dei promotori la maggiore facilità di avere una copertura mediatica rispetto ad altri Cantoni: in Ticino vi sono infatti parecchi mezzi di informazione che dedicano una parte rilevante della loro attività alla politica cantonale.

Pur consapevoli che il nostro Cantone si situa tra quelli con i requisiti più severi per la riuscita di domande di iniziativa e di referendum, reputiamo comunque che le disposizioni vigenti consentano un equilibrio appropriato tra il diritto dei cittadini di proporre modifiche costituzionali o legislative o di opporsi a decisioni parlamentari e l'esigenza di evitare votazioni su temi considerati meno prioritari dagli elettori.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 22 settembre 2014.

14. Iniziativa parlamentare presentata il 23 febbraio 2015 nella forma generica per l'introduzione del sistema maggioritario nell'elezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio

15. Mozione presentata il 22 settembre 2015 concernente il sistema maggioritario

L'iniziativa parlamentare presentata il 23 febbraio 2015 dal deputato Chiesa e cofirmatari nella forma generica propone *“l'introduzione del sistema d'elezione maggioritario per il Consiglio di Stato”* e rileva che *“la stessa riflessione dovrebbe essere svolta per quanto attiene al sistema d'elezione del Gran Consiglio”*.

Il 22 settembre 2015 è stata depositata dal deputato Dadò e cofirmatario una mozione sul medesimo tema. L'atto parlamentare domanda al Consiglio di Stato di esaminare i vari sistemi maggioritari e di *“approfondire le conseguenze del cambiamento tenuto conto delle specificità politiche e culturali del Cantone Ticino”*.

Poiché gli atti parlamentari riguardano aspetti fondamentali del diritto elettorale e del sistema di ripartizione dei seggi, che comporterebbero anche la modifica della Costituzione cantonale, non sono trattati in questo messaggio che persegue invece lo scopo di aggiornare la legislazione vigente in materia di diritti politici e migliorarne l'applicazione (capitolo n. 1.2).

- 16. Iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 nella forma generica per stabilire in modo più preciso e razionale la durata della legislatura**
- 17. Iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 nella forma generica per la fissazione del principio secondo cui i conti consuntivi sono discussi dal Gran Consiglio prima del termine della legislatura**

L'iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 dal deputato Celio e cofirmatari nella forma elaborata propone di fissare in modo diverso il momento dell'entrata in carica dei membri del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. I membri del Consiglio di Stato entrano formalmente in carica al più tardi otto giorni dopo la proclamazione dei risultati. Nella pratica l'insediamento dei nuovi membri del Consiglio di Stato ha luogo in tempi più stretti. Nel 2011 e nel 2015 l'insediamento ha avuto luogo già il giovedì successivo al giorno dell'elezione e della proclamazione dei risultati da parte dell'Ufficio cantonale di accertamento, quindi dopo quattro giorni. Per la carica di membro del Consiglio di Stato, questi termini brevi possono in effetti comportare dei problemi, visto che l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1963 sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato gli impedisce di esercitare qualsiasi "*professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale*". La persona neoeletta deve quindi cessare l'attività professionale con effetto immediato. Certo, la persona che si candida deve tenere conto dell'eventualità dell'elezione ma questa consapevolezza non le permette oggettivamente di preparare tutti gli aspetti legati al passaggio alla nuova carica. Una situazione simile, seppur in modo meno accentuato, è riscontrabile potenzialmente nelle elezioni del Municipio, in particolare nel caso dei Comuni più grandi, dove l'impegno richiesto è elevato.

L'atto parlamentare motiva la proposta anche con la riflessione che negli anni elettorali il messaggio concernente i conti consuntivi è di regola adottato dal Consiglio di Stato uscente ma è poi discusso e difeso davanti al nuovo Gran Consiglio dal Consiglio di Stato appena insediato.

Anche l'iniziativa parlamentare presentata il 24 giugno 2015 dal deputato Morisoli e cofirmatari nella forma generica propone di modificare la legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato per fare in modo che il messaggio sui conti consuntivi negli anni elettorali sia trattato dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio uscenti, adeguando le procedure interne all'amministrazione per rendere possibile il rispetto del termine. Seppur questo atto parlamentare non riguardi la legislazione sui diritti politici, formuliamo le nostre osservazioni in questo messaggio, vista la connessione con l'iniziativa parlamentare riguardante la fissazione dell'inizio della legislatura. Innanzitutto, rileviamo che non occorre sopravvalutare questo problema. È vero che i conti consuntivi sono discussi dal Governo e dal Parlamento entrati in carica dopo la chiusura dei conti. Tuttavia, nonostante le elezioni, vi è una certa continuità nella composizione di Governo e Parlamento. Il rinnovo della maggioranza del Consiglio di Stato nel 2011 costituisce un'eccezione. Inoltre un ragionamento simile potrebbe essere fatto per il preventivo riguardante i conti nell'anno elettorale che è adottato dalle autorità uscenti e che dovrà essere rispettato da Parlamento e Governo di nuova elezione anche se non è condiviso.

Formalmente, fino alla seduta costitutiva del Gran Consiglio, rimangono in carica i membri precedentemente eletti. Sarebbe pertanto teoricamente possibile tenere nelle settimane successive all'elezione una seduta del Parlamento nella composizione precedente prima dell'insediamento del nuovo Parlamento, la cui seduta costitutiva deve avere luogo entro trenta giorni dalla data dell'elezione (art. 60 cpv. 1 Cost. cant.) e di regola per motivi

organizzativi, la si tiene verso la fine del termine. Per contro, l'insediamento del Consiglio di Stato ha luogo già nei giorni immediatamente successivi all'elezione.

Abbiamo esaminato in modo approfondito con i nostri servizi finanziari l'ipotesi di anticipare la chiusura dei conti e il licenziamento del messaggio sul consuntivo, così da renderne possibile nell'anno elettorale la discussione davanti al Gran Consiglio entro la fine della legislatura. L'allestimento del consuntivo necessita di importanti operazioni di chiusura, che richiedono tempo e che non permettono di licenziare il messaggio concernente il consuntivo prima del 20-25 marzo di ogni anno. L'iniziativa non è conciliabile con i tempi tecnici necessari per l'allestimento e l'adozione del messaggio sul consuntivo. Del resto ciò è riscontrabile osservando la data di pubblicazione dei consuntivi degli anni passati, che nella maggior parte dei casi sono stati approvati dal Governo nell'ultima settimana di marzo o nella prima di aprile. La presentazione del messaggio sul consuntivo nei termini indicati, oggettivamente non riducibili, non consente che lo stesso possa essere trattato durante l'ultima seduta della legislatura, che abitualmente è organizzata entro la fine del mese di marzo dell'anno delle elezioni. Inoltre, occorre lasciare al Gran Consiglio e alle sue commissioni il tempo sufficiente per esaminare il messaggio e redigere i rapporti, tenendo anche conto dei termini fissati dal diritto parlamentare: il rapporto della commissione deve essere trasmesso al Gran Consiglio almeno dodici giorni prima della seduta (art. 36 cpv. 4 LGC). Di conseguenza, non è possibile anticipare la presentazione del messaggio in termini utili per consentire al Gran Consiglio l'esame e la discussione del consuntivo prima della fine della legislatura.

Dal profilo giuridico e pratico potrebbe invece entrare in considerazione l'ipotesi di differire l'insediamento del nuovo Consiglio di Stato e del nuovo Gran Consiglio. In vari Cantoni, in parte anche per il fatto che con l'elezione con il sistema maggioritario non è sempre possibile avere la certezza del momento dell'entrata in carica, l'insediamento avviene alcune settimane o alcuni mesi dopo l'elezione. Come esempi, citiamo i due Cantoni che rinnovano Governo e Parlamento nel medesimo periodo del Cantone Ticino:

	Zurigo	Lucerna	Ticino
1° turno elezione Governo e Parlamento	12.04.2015	29.03.2015	19.04.2015
2° turno elezione Governo	*14.06.2015	10.05.2015	-
Seduta costitutiva Governo	18.05.2015	01.07.2015	23.04.2015
Seduta costitutiva Parlamento	18.05.2015	22.06.2015	18.05.2015
Licenziamento messaggio consuntivo	01.04.2015	21.04.2015	02.04.2015
Decisione Parlamento su consuntivo	06.07.2015	22.06.2015	22.09.2015

*non è stato necessario il secondo turno

Il Cantone di Zurigo si è trovato nella medesima situazione del nostro Cantone: il messaggio sul consuntivo è stato licenziato dal Governo uscente e i conti sono stati discussi e approvati dopo l'insediamento di Governo e Parlamento. Anche nel Cantone di Lucerna il messaggio è stato licenziato dal Governo precedente; esso è stato discusso dal nuovo Gran Consiglio nella sua seduta costitutiva alla presenza del Governo uscente. Nei diversi Cantoni, a dipendenza del momento in cui hanno luogo le elezioni, si possono manifestare situazioni diverse. Nella Confederazione, che elegge il Consiglio nazionale e la maggior parte dei Consiglieri agli Stati nei mesi di ottobre e novembre e il Consiglio federale nel mese di dicembre, il messaggio sui conti consuntivi è addirittura licenziato dal nuovo Consiglio federale, che deve pertanto difendere la gestione dell'anno precedente alla sua entrata in carica.

Come mostrano anche gli esempi riportati, un differimento dell'insediamento di Governo e Parlamento non risolve il problema sollevato nelle iniziative parlamentari. Inoltre, reputiamo opportuno evitare di ritardare troppo l'entrata in carica delle nuove autorità rispetto al giorno delle elezioni. Nel periodo di transizione (tranne nel caso in cui gran parte degli uscenti siano rieletti) si rischia di bloccare l'attività, limitandola ai compiti di ordinaria amministrazione. Un periodo breve può essere tollerabile ma un periodo più lungo dovrebbe essere evitato.

In conclusione, invitiamo a respingere entrambe le iniziative parlamentari del 24 giugno 2015.

18. Iniziativa parlamentare presentata il 23 settembre 2015 nella forma elaborata per procedure di ricorso in materia elettorale celeri e gratuite

L'iniziativa parlamentare presentata il 23 settembre 2015 dal deputato Ghisletta e cofirmatari nella forma elaborata propone di fissare un termine di dieci giorni entro il quale l'autorità è tenuta a decidere il ricorso e di fissare nella legge il principio secondo cui per le decisioni in materia di votazioni e elezioni e di raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari non sono addebitate le spese processuali.

Innanzitutto, bisogna definire in modo preciso cosa rientra nel campo di applicazione della disposizione. Le decisioni sull'autorizzazione a posare bancarelle o a raccogliere firme in realtà non si basano sul diritto elettorale ma sulla legge organica comunale e sui regolamenti comunali. Esse quindi non sono propriamente delle *"procedure riguardanti votazioni ed elezioni popolari, nonché la raccolta di firme per referendum e iniziative popolari"*. L'esistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per la raccolta di firme per una domanda di iniziativa o di referendum deve infatti essere fondamentale esaminata riguardo all'occupazione del suolo pubblico. Il diritto elettorale non ha invece una rilevanza e non è applicato in tale contesto. D'altronde, vi potrebbe essere un'occupazione del suolo pubblico molto simile anche, per esempio, per raccogliere adesioni a un'associazione. La norma proposta fissa un termine di dieci giorni all'autorità per decidere il ricorso senza tuttavia modificare i termini di ricorso che in questi casi sono di trenta giorni sia davanti al Consiglio di Stato, sia davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Inoltre, occorre rispettare i diritti delle parti e la procedura che di principio garantisce il diritto di replica e di duplice. Di conseguenza, pur comprendendo che a volte vi è un'urgenza di avere una decisione tempestiva dell'autorità, invitiamo a respingere la proposta di modifica della procedura amministrativa poiché non consente di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Riguardo alla seconda proposta, rileviamo che i principi generali della procedura amministrativa consentono già oggi di rinunciare alla riscossione di tasse e spese di giustizia in situazioni particolari, come dimostra la prassi adottata dal Consiglio di Stato e dal Tribunale cantonale amministrativo nelle controversie riguardanti l'applicazione del diritto elettorale. Per tale ragione, anche in applicazione dei principi di semplificazione delle procedure e della legislazione cantonale, peraltro evocati più volte dal Gran Consiglio, invitiamo a rinunciare a modificare la legge sulla procedura amministrativa.

In conclusione, invitiamo a respingere l'iniziativa parlamentare del 23 settembre 2015.

IV. RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE

La competenza del Cantone di disciplinare il voto in materia cantonale e comunale risulta dall'articolo 1 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 in relazione con gli articoli 3 e 39 della Costituzione federale del 18 dicembre 1998.

I Cantoni dispongono dell'autonomia per disciplinare il diritto di voto e l'organizzazione delle votazioni e elezioni concernenti l'ambito cantonale e comunale. La Costituzione stabilisce in modo esplicito che *“la Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale”* (art. 39 cpv. 1 Cost.), ponendo alcuni vincoli: salvo eccezioni, i diritti politici sono esercitati nel luogo di domicilio (art. 39 cpv. 2 Cost.); nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone (art. 39 cpv. 3 Cost.); i Cantoni possono prevedere per i neodomiciliati un termine di attesa massimo di tre mesi per l'acquisto dei diritti politici (art. 39 cpv. 4 Cost.). L'articolo 8 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici prescrive l'obbligo per i Cantoni di istituire una procedura semplice per il voto per corrispondenza in materia federale. L'articolo 23, che riprende l'articolo 32 LEDP nella versione adottata il 21 settembre 2010, stabilisce che l'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato anche nell'elezione del Consiglio nazionale. La legislazione federale in materia di diritti politici attribuisce ai Cantoni la facoltà di emanare disposizioni esecutive riguardanti aspetti di competenza federale. Tra questi vi sono, per esempio, l'organizzazione delle operazioni di voto e di spoglio delle votazioni federali e dell'elezione del Consiglio nazionale e i termini e alcune modalità di presentazione delle proposte di lista del Consiglio nazionale. Tali norme di applicazione richiedono l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 LDP. Tra quelle disposizioni rientrano, in particolare, quelle sull'organizzazione delle operazioni di voto e di spoglio, sui termini di presentazione delle proposte di lista e di candidatura e sulla designazione delle autorità cantonali competenti.

V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le Linee direttive

La revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici è menzionata nel piano delle modifiche legislative annesso al nostro rapporto del febbraio 2015 al Gran Consiglio sul terzo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2012-2015.

2. Conseguenze finanziarie

Il progetto di legge non ha conseguenze finanziarie sul Cantone e sui Comuni.

Con la rinuncia alla distribuzione delle schede facsimile agli elettori e con la confezione in un unico documento che include le istruzioni di voto e gli elenchi dei candidati nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si realizza inoltre un risparmio di circa 75'000 franchi ogni quattro anni (55'000-60'000 franchi per le schede facsimile e 18'000-20'000 franchi per gli elenchi candidati). Questi provvedimenti sono già stati attuati in occasione delle elezioni cantonali del 19 aprile 2015. Un importo simile può essere risparmiato dall'insieme dei Comuni per le elezioni del Consiglio comunale e del Municipio.

Per il resto, la revisione persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia della legge e di semplificare alcuni aspetti procedurali. Il Cantone e i Comuni ne possono trarre un beneficio soprattutto dal profilo organizzativo. Si tratta, per esempio, della possibilità di

effettuare alcuni lavori preparatori in vista dello spoglio in via anticipata, della possibilità di coinvolgere un numero minore di persone negli uffici elettorali in alcune votazioni e elezioni, eccetera.

L'introduzione del voto elettronico comporterà sia costi di investimento, sia costi di gestione per l'uso del sistema in occasione dei singoli appuntamenti elettorali. Il Consiglio di Stato, per il tramite di un gruppo di lavoro, sta esaminando gli aspetti informatici, giuridici, procedurali, organizzativi e finanziari (capitolo n. II.11.d). Il rifiuto del 12 agosto 2015 del Consiglio federale di conferire l'autorizzazione per il voto elettronico a nove Cantoni riuniti in un consorzio (FF 2015 4993), l'entrata sul mercato di nuovi offerenti e l'evoluzione tecnologica del settore hanno comportato un rallentamento dei lavori e l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti in vista della scelta sul sistema da adottare. Quando saranno chiariti tutti gli aspetti dell'attuazione di una soluzione di voto elettronico, il Consiglio di Stato sottoporrà al Gran Consiglio un messaggio specifico per la richiesta del relativo credito di investimento.

Le modifiche proposte non comportano conseguenze sul personale dello Stato.

VI. CONCLUSIONE

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di legge annesso al messaggio e la proposta di adeguamento costituzionale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici è adottata come segue:

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

**Campo di
applicazione;
definizione**

¹La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

²Essa si applica alle votazioni popolari federali, all'elezione del Consiglio nazionale e all'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

³È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell'intero Cantone o nel Circolo.

⁴La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali.

TITOLO II – DIRITTI POLITICI

Art. 2

**Diritto di voto
a) in materia
comunale**

Ha diritto di voto in materia comunale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Art. 3

b) in materia cantonale

Ha diritto di voto in materia cantonale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
- b) ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Art. 4

c) in materia federale

Ha diritto di voto in materia federale:

- a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
- b) ogni cittadino svizzero all'estero ai sensi della legislazione federale di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto è nel Cantone.

Art. 5

Catalogo elettorale a) principio

¹Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.

²Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

³Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.

⁴Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.

Art. 6

b) iscrizione e radiazione

¹L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

²Il cittadino svizzero all'estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.

³Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro.

⁴Dell'iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

Art. 7

c) cambiamento di domicilio

¹Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l'acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

²Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.

Art. 8

- d) pubblicazione** Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell'amministrazione comunale, pubblica:
- a) il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all'albo comunale; la pubblicazione include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell'anno per il quale il catalogo è allestito;
 - b) ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all'albo comunale.

Art. 9

**Diritto di eleggibilità
a) elezioni cantonali**

¹Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

²L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.

³Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Art. 10

b) elezioni comunali

Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

Art. 11

Ineleggibilità

¹È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all'elezione del Consiglio comunale.

²Per l'accertamento dell'ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell'estratto del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale svizzero.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull'ineleggibilità.

Art. 12

Esclusione dai diritti politici

Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

TITOLO III – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capitolo primo - Luogo di voto

Art. 13

Principio

¹Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino svizzero all'estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²Il Municipio attribuisce l'avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l'esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale.

Capitolo secondo - Convocazione delle assemblee

Art. 14

Convocazione per le votazioni o le elezioni a) cantonali e federali

¹Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

- a) per le votazioni al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

³Il Municipio pubblica all'albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione la data, l'ora e il luogo delle operazioni di voto.

⁴Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

⁵Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni.

Art. 15

b) comunali

¹Il Municipio convoca l'assemblea mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale:

- a) per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;
- b) per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell'elezione.

²La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l'ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

³Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni.

Capitolo terzo - Locali di voto

Art. 16

Edifici e locali di voto

¹Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altro edificio pubblico designato dal Municipio.

²Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un'urna di voto.

Capitolo quarto - Materiale di voto

Art. 17

Preparazione

¹L'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.

²Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.

³Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.

⁴Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

⁵Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.

Art. 18

Invio

¹La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

²Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.

Capitolo quinto - Operazioni di voto

Art. 19

Giorni e orari di voto

¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

²Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

³Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

Art. 20

Accesso ai locali di voto

¹Durante le operazioni di voto, l'accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.

²Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda.

Capitolo sesto - Esercizio del voto

Art. 21

Voto di persona all'ufficio elettorale

¹L'avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell'urna, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.

²L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'elettore possa compilare la scheda in una cabina.

Art. 22

Voto accompagnato

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

Art. 23

Voto per corrispondenza

¹Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l'invio delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata alla cancelleria comunale.

²Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendo la busta nella cassetta delle lettere comunale.

³L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.

Art. 24

Voto elettronico

¹Il Consiglio di Stato può, con l'autorizzazione del Consiglio federale e d'intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

²Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.

³Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.

⁴Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali.

Art. 25

Disposizioni di applicazione per l'esercizio del voto

Il regolamento disciplina l'esercizio del voto.

Capitolo settimo - Espressione del voto

Art. 26

Votazioni

Il voto si esprime con la formula "sì" o "no" nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

Art. 27

**Elezioni
a) in generale**

¹L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso nessun voto preferenziale.

²In ogni scheda il numero massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

³Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il cumulo e la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

Art. 28

b) con il sistema proporzionale

¹Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.

²L'elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

³La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

⁴Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati.

TITOLO IV – UFFICI ELETTORALI

Art. 29

Composizione e funzionamento

¹L'ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale.

²Nelle elezioni comunali, ad eccezione di quelle nei Comuni con meno di 300 iscritti nel catalogo elettorale, in ciascun ufficio elettorale vi può essere al massimo un membro del Municipio, il quale non può coprire la carica di presidente.

³Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell'ufficio elettorale.

⁴Le cariche sono obbligatorie.

⁵Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ufficio elettorale.

Art. 30

Numero; ufficio elettorale principale

¹Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all'albo comunale almeno trenta giorni prima dell'elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.

²Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

³Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l'ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, rifacendo, ove fosse necessario, lo spoglio delle schede. Dove vi è un unico ufficio elettorale, questo svolge anche i compiti di ufficio elettorale principale.

Art. 31

Delegati

¹In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente.

²In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

³Il rappresentante della lista o della candidatura notifica il nome del delegato e del supplente al presidente dell'ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione; i delegati devono essere iscritti nel catalogo elettorale comunale.

⁴I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

Art. 32

Compiti

¹L'ufficio elettorale presiede i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

²L'ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.

³L'ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.

⁴Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.

⁵L'ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell'ordine, l'assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

TITOLO V – SPOGLIO E ACCERTAMENTO DEL RISULTATO

Art. 33

Competenza

¹Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.

²Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.

³Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto; l'ufficio elettorale può cominciare i lavori preparatori per lo spoglio prima di tale termine, purché lo spoglio delle schede non sia ancora effettuato e sia garantita la segretezza del voto.

⁴Per lavori preparatori si intendono, in particolare:

- a) l'apertura delle buste di trasmissione del voto per corrispondenza e la registrazione dell'avente diritto di voto;
- b) l'apertura delle buste di voto contenenti le schede;
- c) l'eventuale numerazione delle schede.

⁵Nelle elezioni, i lavori preparatori delle lettere *b* e *c* del capoverso 4 possono essere anticipati solo alla mattina della domenica del voto; la Cancelleria dello Stato può autorizzare su istanza del Municipio l'avvio dei lavori preparatori prima di tale termine.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.

Art. 34

Compiti dell'ufficio elettorale a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale

¹Dopo la chiusura delle operazioni di voto,

- a) l'ufficio elettorale:
 - effettua lo spoglio delle schede;
 - adotta le decisioni di sua competenza;
 - stabilisce i risultati;
 - redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;
 - consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio;

- b) l'ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali:
- stabilisce il risultato complessivo nel Comune;
 - redige il verbale;
 - stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
 - nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.

²Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l'ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

³Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

⁴Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.

Art. 35

b) nelle elezioni con spoglio cantonale

¹L'ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.

²L'ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l'elenco dei votanti e le schede votate all'autorità cantonale competente per lo spoglio.

³Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.

Art. 36

Composizione e compiti dell'ufficio cantonale di spoglio

¹Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente e di due membri designati dal Consiglio di Stato, che ne fissa il numero; il presidente dev'essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

²I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.

³L'ufficio cantonale di spoglio:

- verifica i verbali degli uffici elettorali;
- effettua lo spoglio delle schede;
- redige il verbale delle operazioni di spoglio.

⁴Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Art. 37

Consiglio di Stato

Ad eccezione dei casi di competenza dell'ufficio elettorale (art. 34 cpv. 2) e dell'Ufficio cantonale di accertamento (art. 38 cpv. 1), il Consiglio di Stato:

- stabilisce i risultati;
- nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
- rilascia le credenziali;
- pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 38

Ufficio cantonale di accertamento a) composi- zione

¹Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l'Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.

²La composizione dell'Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell'elezione.

³In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell'ufficio elettorale e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all'Ufficio cantonale di accertamento al più tardi trenta giorni prima del giorno dell'elezione.

⁴I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni

Art. 39

b) compiti

L'Ufficio cantonale di accertamento:

- decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati;
- stabilisce i risultati;
- redige il verbale delle operazioni di spoglio;
- nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i circondari elettorali;
- stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;
- nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati nel Foglio ufficiale;
- nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all'albo comunale.

Art. 40

Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale

¹Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.

²I voti emessi sono costituiti dalla somma:

- dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista;
- dei voti personali attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.

³I voti non emessi sono costituiti dalla somma:

- dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;
- dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.

⁴Per ogni candidato è calcolato il numero di voti personali, costituito dalla somma:

- dei voti preferenziali attribuiti al candidato;
- dei voti personali attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.

⁵La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

Art. 41

Schede non computabili

Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

Art. 42

Nullità delle schede

¹Sono nulle le schede che:

- a) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all'elezione;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono illeggibili;
- d) sono compilate o modificate non a mano;
- e) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

²Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che:

- a) portano il nome di persona che non è tra i candidati;
- b) portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

³Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

⁴Nell'elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l'inserimento di più schede nella busta.

⁵Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

- a) arrivate all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- b) votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Art. 43

Pubblicazione dei risultati

¹La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all'albo comunale comprende:

- a) nelle votazioni e nelle elezioni:
 - il numero degli aventi diritto di voto;
 - il numero dei votanti;
 - il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- b) nelle votazioni:
 - il numero di "sì" e di "no" e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli "senza risposta";

- c) nelle elezioni con il sistema maggioritario:
 - il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l'ammissione al turno di ballottaggio;
 - il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;
- d) nelle elezioni con il sistema proporzionale:
 - il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;
 - il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;
 - il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;
 - il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
 - la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;
 - la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;
 - gli eletti.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l'intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l'intero Comune:

- per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

³Il Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:

- i motivi di nullità delle schede;
- il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;
- il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto e votanti;
- le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.

⁴I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati nei modi stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 44

Conservazione e distruzione del materiale di voto

¹Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall'autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto, che deve essere conservato in modo sicuro, è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.

²L'avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

³Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione.

TITOLO VI – ELEZIONI

Capitolo primo - Presentazione delle proposte di lista e di candidatura

Art. 45

Principio

¹Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.

²Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.

³Nelle elezioni con il sistema maggioritario l'indicazione della denominazione è facoltativa.

⁴Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 46

Proponenti

¹La proposta deve essere firmata:

a) per le elezioni comunali

- da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori;
- da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;
- da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori;
- da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori;

b) per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;

c) per ogni altra elezione da trenta elettori.

²I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.

³Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

⁴Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

Art. 47

Rappresentanza dei proponenti

¹Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

²Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito.

Art. 48

Candidature

¹Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.

²I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.

³Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:

- la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;
- l'estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.

⁴Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste, né figurare tra i proponenti della propria o di un'altra lista.

⁵Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un'altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.

⁶Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.

Art. 49

Deposito della proposta

¹La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.

²Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito.

³All'atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

- 300 franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari;
- 500 franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;
- 2'000 franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

⁴Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l'elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l'elezione avviene in forma tacita.

Art. 50

Esame della proposta

¹Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive:

- a) per modificare denominazioni che si prestano a confusione;
- b) per stralciare candidati eccedenti;
- c) per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;
- d) per rimediare a semplici vizi formali.

²La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L'imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l'autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

³Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per scritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.

⁴I candidati stralciati d'ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell'elezione del Consiglio nazionale.

⁵Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 48 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l'elezione prorogata.

Art. 51

Ritiro di proposte e candidati

I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per scritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.

Art. 52

Rinuncia del candidato

Ogni candidato può dichiarare per scritto entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato dalla proposta, senza possibilità di sostituzione.

Art. 53

Liste e candidature

¹Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito.

²Le proposte definitive prendono il nome di liste.

³Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l'ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.

⁴In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.

⁵L'ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

⁶Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-5.

Art. 54

Pubblicazione delle liste e delle candidature

¹Le liste e le candidature, comprendenti i nomi dei proponenti, sono pubblicate dalla Cancelleria dello Stato nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezioni comunali, dal Sindaco all'albo comunale.

²Esse possono essere pubblicate in forma elettronica, senza le iscrizioni nel casellario giudiziale.

Art. 55

Norme di applicazione Il regolamento disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito.

Capitolo secondo - Disposizioni generali

Art. 56

Elezione tacita ¹Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.

²Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo ultimo caso, è indetta un'elezione complementare.

³Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell'elezione e la revoca dell'assemblea sono pubblicate all'albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.

Art. 57

Elezione prorogata ¹Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l'elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data per l'elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni generali.

²Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

Art. 58

Facoltà di designazione dopo la ripartizione ¹Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la dichiarazione di accettazione e, nei casi previsti dalla legge, l'estratto del casellario giudiziale.

²La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un'elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio.

Art. 59

Candidati eletti e subentranti ¹Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti nella lista o nel circondario.

²In caso di parità di voti determinante per l'elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio.

Art. 60

Dimissioni e rinuncia al subingresso L'eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l'esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l'intero periodo di elezione.

Art. 61

Subingresso a) nelle elezioni con il sistema proporzionale ¹Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione del subingresso; sono riservate le norme speciali.

²Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

⁴Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l'articolo 64, il Municipio indice un'elezione complementare.

Art. 62

b) nelle elezioni con il sistema maggioritario Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema maggioritario, il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un'elezione complementare.

Art. 63

Elezione complementare a) con il sistema proporzionale ¹Ha luogo con il sistema proporzionale l'elezione complementare di due o più membri delle autorità elette con il sistema proporzionale.

²Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni:

a) in tutte le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno;

b) per la ripartizione dei seggi si applica l'articolo 73;

c) non sono istituiti circondari elettorali.

Art. 64

b) con il sistema maggioritario

¹Ha luogo con il sistema maggioritario l'elezione complementare:

- a) di un membro delle autorità elette con il sistema proporzionale;
- b) dei membri di autorità elette con il sistema maggioritario.

²Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.

³La data delle elezioni complementari comunali con il sistema maggioritario è fissata dal Municipio.

Art. 65

Maggioranza assoluta

¹La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide.

²Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti validi, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

Art. 66

Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa

¹Nelle elezioni con il sistema maggioritario, se non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).

²Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all'albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.

³Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti validi, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

⁴I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati.

⁵Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l'elezione fra due o più candidati, l'elezione è determinata per sorteggio.

Art. 67

Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto

¹Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

²Se il numero dei candidati non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano le disposizioni dell'elezione tacita.

Art. 68

Decesso di un candidato

¹Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato; i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto entro il momento in cui le liste diventano definitive con la dichiarazione di accettazione e, quando prescritto, l'estratto del casellario giudiziale; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.

²Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.

Art. 69

Entrata in carica delle persone elette

¹Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

²Al momento dell'entrata in carica dei membri di un'autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano la funzione.

³Sono riservate le disposizioni speciali.

Capitolo terzo - Elezione del Gran Consiglio

Art. 70

Ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

³Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Art. 71

Rappresentanza regionale

¹Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali.

²Sono stabiliti i seguenti circondari:

1. Distretto di Mendrisio;
2. Comune di Lugano;
3. Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;
4. Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;
5. Distretto di Locarno;
6. Distretto di Vallemaggia;
7. Distretto di Bellinzona;
8. Distretto di Riviera;
9. Distretto di Blenio;
10. Distretto di Leventina.

³Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.

⁴La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.

⁵Nella prima ripartizione, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁶Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti:

- a) qualora il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, ai circondari che, pur non avendo raggiunto il quoziente, hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un terzo del quoziente elettorale;
- b) alle liste aventi le maggiori frazioni; la maggiore frazione è costituita dal numero di voti del circondario meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁷L'articolo 70 capoversi 5 e 6 è applicabile per analogia.

Art. 72

Rilascio delle credenziali

¹Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento.

²In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Capitolo quarto - Elezione del Consiglio di Stato

Art. 73

Ripartizione

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

- a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatili, aumentato di uno;
- b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

⁴In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

Art. 74

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

¹I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell'accettazione del subingresso.

²Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.

³Le credenziali sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.

Capitolo quinto - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

Art. 75

Sistema di elezione

¹I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema maggioritario.

²L'elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, contemporaneamente all'elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

Capitolo sesto - Elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti

Art. 76

Sistema di elezione

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo del comprensorio corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema maggioritario.

Art. 77

Data dell'elezione

Le elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

Capitolo settimo - Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

Art. 78

**Elezione del Consiglio comunale
a) ripartizione**

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

³Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Art. 79

b) circondari

¹Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede, nell'elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali.

²I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.

³La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell'articolo 71 capoversi 3-5.

Art. 80

**Elezione del Municipio:
ripartizione**

¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

²Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

³Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

- a) il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnabile, aumentato di uno;
- b) la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

⁴In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

Art. 81

Designazione dei membri supplenti del Municipio

¹Le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste che hanno presentato liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell'elezione del Municipio, applicando per analogia l'articolo 80.

²Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

³Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio.

⁴Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista.

⁵Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del capoverso 4 possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio.

⁶Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.

Art. 82

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali a) Consiglio comunale

¹I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.

²Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal Municipio.

Art. 83

b) Municipio

¹I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.

³Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall'Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal giudice di pace.

Capitolo ottavo - Elezione del Sindaco

Art. 84

Data e sistema di elezione

¹Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

²Nel caso di elezione tacita del Municipio, l'elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l'elezione per il Municipio.

Art. 85

Convocazione dell'assemblea

¹L'avviso di convocazione dell'assemblea con l'indicazione della data dell'elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all'albo comunale con i risultati dell'elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l'articolo 15 capoverso 1 lettera *b* non è applicabile.

²Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all'elezione del Municipio.

³Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti.

⁴Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura.

⁵Nell'elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.

Art. 86

Sindaco ad interim

¹Prima dell'elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti personali.

²In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per età.

Art. 87

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

¹Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

²Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace.

Capitolo nono - Disposizioni varie

Art. 88

Incompatibilità per parentela

¹Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti personali.

²In caso di parità di voti, l'elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall'Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

³Se in un'elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest'ultima.

⁴Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un'elezione complementare.

⁵Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Art. 89

Incompatibilità per funzione

¹Nell'elezione del Gran Consiglio, l'eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile per funzione decade dalla carica sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta.

²Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.

Art. 90

Incompatibilità per carica e diritto di opzione

¹L'autorità che rilascia le credenziali fissa all'eletto che occupa una carica incompatibile un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione.

²Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

³Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.

Art. 91

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

L'eletto ad una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l'attestato che gli viene consegnato dall'autorità designata, del seguente tenore:

“Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

Art. 92

**Notifica dei contributi
a) obbligo di notifica**

¹I partiti politici cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 15 gennaio il nome dei donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente.

²I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

³I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

⁴La Cancelleria dello Stato pubblica le notificazioni nel Foglio ufficiale.

Art. 93

b) sanzioni

¹Chi contravviene all'obbligo di notificazione è punito con la multa fino a 10'000 franchi.

²Il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

³Il partito politico che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 92 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; la decisione è di competenza dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 94

Finanziamento di campagne da parte dei Comuni

Il Municipio informa mediante pubblicazione all'albo comunale sul versamento di qualsiasi contributo da parte del Comune per il finanziamento della campagna di una votazione.

TITOLO VII – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 95

Promotori

¹La domanda di iniziativa deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.

²Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 96

Esame della domanda

¹La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.

²Se il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.

³In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell'iniziativa sono contrari all'ordine pubblico la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.

⁴Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.

⁵È riservato l'esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

Art. 97

Requisiti della lista

¹La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo e il testo dell'iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il testo, può essere riportato un breve riassunto;
- c) l'indicazione della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale;
- d) una clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori;
- e) i nomi dei promotori, indicando il loro rappresentante;
- f) la punibilità di chi viola gli articoli 281 e 282 del Codice penale e l'articolo 98 capoverso 4 della legge, con l'indicazione delle sanzioni penali.

²La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.

Art. 98

Apposizione della firma

¹L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

²L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

³Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

⁴Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale.

Art. 99

Raccolta delle firme

¹La raccolta delle firme è libera.

²I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

³L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, richiede l'autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L'uso del suolo pubblico a tal scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento.

⁴Le firme apposte non possono essere ritirate.

Art. 100

Attestazione di validità delle firme

¹Il funzionario del Comune:

- a) attesta la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune con diritto di voto in materia cantonale;
- b) annulla gli spazi non riempiti da firme;
- c) attesta il numero di firme valide;
- d) segnala alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell'attestazione del diritto di voto.

²È nulla:

- a) la firma illeggibile;
- b) la firma di persona non identificabile;
- c) la firma ripetuta;
- d) la firma di stessa mano;
- e) la sottoscrizione che riporta il nome o la firma non manoscritta;
- f) la firma di persona non iscritta nel catalogo elettorale;
- g) la sottoscrizione senza la firma autografa;
- h) la sottoscrizione che riporta la data di nascita errata;
- i) la firma già stralciata al momento del deposito della lista.

³La lista e le firme senza l'attestazione comunale sono nulle.

Art. 101

Termine per la consegna delle liste

¹Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

²Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

³Le liste depositate dopo le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.

Art. 102

Accertamento del risultato

¹La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

²Essa può procedere presso l'interessato a controlli dell'effettiva, personale sottoscrizione della lista.

Art. 103

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

²Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

³Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

Art. 104

Ricevibilità

Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 105

Ritiro della domanda

¹La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.

²La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio.

³La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.

⁴Il ritiro dell'iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.

Art. 106

Iniziative costituzionali a) riforma totale

¹Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l'elezione del Gran Consiglio.

²Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

Art. 107

b) riforma parziale

¹La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Se la domanda di iniziativa per l'adozione o per la modificazione o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 108

Procedura a) generica o elaborata

¹Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

²È in facoltà del Gran Consiglio di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

³Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

⁶Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

Art. 109

b) caso particolare con varianti

¹La domanda di iniziativa generica o elaborata può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

²Nel primo caso il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

³In entrambi i casi, il Gran Consiglio può contrapporre alle varianti un progetto proprio sulla stessa materia.

⁴Per il resto, è applicabile l'articolo 108.

Art. 110

**Iniziativa legislativa
a) modalità**

¹L'iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

²Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un'iniziativa distinta.

³La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 111

b) procedura

¹Se la domanda di iniziativa popolare in forma elaborata non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.

²Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

³Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

⁴Se il Consiglio di Stato non dà la sua adesione al controprogetto, esso dovrà essere sottoposto a una seconda lettura a norma della Costituzione.

⁵In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

Art. 112

**Iniziativa legislativa:
procedura speciale**

¹Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa e quando il Gran Consiglio accetta il progetto popolare.

²È riservato il diritto di referendum.

Art. 113

Domanda di riforma totale della Costituzione

¹La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

²Nella votazione sono posti i quesiti seguenti:

“Volete la riforma totale della Costituzione?”

e in caso affermativo:

“Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?”

³Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l'elezione della Costituente secondo le modalità per l'elezione del Gran Consiglio.

Art. 114

Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione

¹La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

²Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³Se la votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione contiene delle varianti e il Gran Consiglio non contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la prima o la seconda variante rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le varianti e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui entrambe le varianti vengano accettate.

⁴La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁵Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero maggiore di voti.

Art. 115

Domanda di riforma parziale della Costituzione con varianti e controprogetto: doppio turno

¹Nel caso dell'articolo 109 capoverso 3 la votazione avviene in due turni. Nel primo turno i cittadini aventi diritto di voto devono decidere se preferiscono una o l'altra variante.

²Nel secondo turno, da tenersi entro sessanta giorni, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono la variante risultata vincente o il controprogetto del Gran Consiglio rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui variante e controprogetto vengano accettati.

TITOLO VIII – REFERENDUM

Art. 116

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;
- b) il titolo dell'atto contro il quale il referendum è proposto;
- c) l'indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;
- d) la punibilità di chi viola gli articoli 281 e 282 del Codice penale e l'articolo 98 capoverso 4 della legge, con l'indicazione delle sanzioni penali.

Art. 117

Procedura: norme applicabili

¹La raccolta delle firme, l'attestazione comunale, l'accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

²I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

³Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

Art. 118

Pubblicazione del risultato

¹La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.

²Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.

³Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

TITOLO IX – INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDUM DEI COMUNI

Art. 119

Autorità competente

¹La presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.

²Per la presentazione del referendum dei Comuni, il regolamento comunale può prevedere la delega della decisione al Municipio.

Art. 120

Iniziativa. Presentazione della domanda

¹I Comuni che intendono proporre un'iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Municipi promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

²I promotori devono designare un loro rappresentante.

³La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.

Art. 121

Esame della domanda

Per l'esame della domanda valgono le disposizioni dell'articolo 96.

Art. 122

Raccolta e termine per la consegna delle adesioni

¹La raccolta delle adesioni deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale.

²Le adesioni dei Comuni devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la presentazione dell'iniziativa.

Art. 123

Referendum

La domanda di referendum deve essere depositata alla Cancelleria dello Stato, munita delle decisioni degli organi comunali competenti, entro le 18.00 dell'ultimo giorno valido per la sua presentazione, vale a dire entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 124

Altre disposizioni

¹Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.

²Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.

TITOLO X – REVOCA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEL MUNICIPIO

Art. 125

Presentazione della proposta di revoca

¹La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.

²La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell'articolo 46 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all'albo comunale.

³La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

Art. 126

Requisiti della lista

La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il testo della domanda;
- b) l'indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale;
- c) la punibilità di chi viola gli articoli 281 e 282 del Codice penale e l'articolo 98 capoverso 4 della legge, con l'indicazione delle sanzioni penali.

Art. 127

Deposito delle firme

¹Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

²Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.

Art. 128

Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda

¹L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.

²La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all'albo comunale.

³Gli articoli 102 e 103 sono applicabili per analogia.

Art. 129

Votazione

Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.

Art. 130

Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio

¹Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell'elezione e convoca le assemblee; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

²Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell'elezione e il Municipio convoca l'assemblea; l'elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

³Per l'elezione del Sindaco si applicano gli articoli 84 e seguenti.

Art. 131

Assunzione della carica e periodo di elezione

¹Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all'entrata in carica dei nuovi membri.

²I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

Art. 132

Diritto suppletorio

Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum.

TITOLO XI – PUBBLICAZIONI

Art. 133

**Pubblicazioni
a) in generale**

¹Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale.

²Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell'ufficio elettorale sono effettuate all'albo comunale.

³Sono riservate le disposizioni speciali.

Art. 134

**b) nei casi di
urgenza**

Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità.

TITOLO XII – TERMINI E RIMEDI DI DIRITTO

Capitolo primo - Termini

Art. 135

**Termini
a) in generale**

¹I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie.

²Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l'autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa.

³Se l'ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

⁴Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell'intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

Art. 136

**b) nella
presentazione
delle
candidature**

Le proposte di candidati, le modificazioni delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all'autorità o all'ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza.

Capitolo secondo - Rimedi di diritto

Art. 137

Ricorso contro il catalogo elettorale

¹Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

Art. 138

Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria

¹Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴Per atti di procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.

⁵Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.

⁶Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza, riservato il ricorso secondo l'articolo 139.

Art. 139

Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni

¹Le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento sono definitive.

²I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati.

³I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.

Art. 140

Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale

I ricorsi contro le votazioni federali o l'elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

Art. 141

Impugnabilità delle decisioni

Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

TITOLO XIII – SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 142

Sanzioni disciplinari

¹Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5'000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.

²Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi dal Consiglio di Stato.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 143

Obbligatorietà della carica

¹Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha l'obbligo di accettarla a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

²Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l'elezione del Governo, può infliggere una multa fino ad un massimo di 5'000 franchi all'eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

TITOLO XIV – STRUMENTI TECNICI E INFORMATICI

Art. 144

Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio

Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l'impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.

TITOLO XV – RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLO SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI

Art. 145

Costi dello spoglio per le elezioni comunali

¹I costi dello spoglio cantonale per le elezioni comunali sono posti a carico dei Comuni in proporzione al numero degli iscritti nel catalogo elettorale.

²I costi si compongono delle indennità versate all'Ufficio cantonale di accertamento, agli uffici cantonali di spoglio e al personale impiegato per le operazioni di spoglio e delle spese vive delle operazioni di spoglio; gli altri costi sono a carico del Cantone.

TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 146

Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.

Art. 147

Abrogazione del diritto previgente

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.

Art. 148

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio ne fissa l'entrata in vigore.

II.

Il cittadino ticinese all'estero rimane iscritto nel catalogo elettorale comunale e cantonale conformemente al diritto previgente fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione da parte del Popolo della modifica dell'articolo 30 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.

III.

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976.

ALLEGATO

Modifica di leggi

1. Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Art. 73 cpv. 5

⁵I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi in base al numero dei seggi da questi conseguiti, secondo il sistema di ripartizione per l'elezione del consiglio comunale stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del ... con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano alla ripartizione in forza della maggiore frazione.

Art. 82 lett. c

c) i funzionari dell'Amministrazione cantonale indicati dal Consiglio di Stato;

2. Legge sulle elezioni patriziali del 10 novembre 2008

Art. 2

Qualora la presente legge non disponga diversamente, si applica per analogia la legge sull'esercizio dei diritti politici del

3. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015

Art. 5

¹L'Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta del verbale dell'Ufficio cantonale di accertamento e ne riferisce al Gran Consiglio.

²L'Ufficio controlla segnatamente:

- a) i risultati;
- b) la ripartizione dei seggi;
- c) la graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti;
- d) la corretta pubblicazione dei risultati;
- e) le incompatibilità e l'esercizio del diritto di opzione.

Art. 6

Seduta costitutiva 1. Presupposti

¹Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta convalidata.

²La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età.

Art. 7

2. Decisioni

¹Il Gran Consiglio decide sui casi di incompatibilità; nel caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario decide l'Ufficio presidenziale.

²Contro la decisione del Gran Consiglio e dell'Ufficio presidenziale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

Art. 9 lett. e

e) abrogata

Art. 10

Abrogato

4. Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

Art. 83a (nuovo)

E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio

La funzione di docente di una scuola cantonale con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento è compatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio.

Disegno di

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 30

**5. Ticinesi
all'estero**

La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.